



Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

797^a seduta pubblica (pomeridiana)
mercoledì 19 settembre 2012

Presidenza del vice presidente Chiti,
indi della vice presidente Mauro

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	Pag. V-XVIII
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	1-62
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	63-110
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i>	111-174

INDICE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	
SUL PROCESSO VERBALE	
PRESIDENTE	Pag. 1, 2
MURA (LNP)	1
Verifiche del numero legale	1
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	2
DISEGNI DI LEGGE	
Seguito della discussione:	
<i>(2769) Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Melchiorre ed altri; Gozi ed altri; Di Pietro ed altri; Bernardini ed altri)</i>	
<i>(840) LI GOTTI ed altri. - Norme per l'attuazione dello Statuto della Corte penale internazionale</i>	
<i>(1112) MARITATI e MARCENARO. - Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento interno allo Statuto della Corte penale internazionale</i>	
<i>(1904) PERDUCA e PORETTI. - Norme per l'adeguamento dell'ordinamento interno alle disposizioni dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale</i>	
Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2769:	
PRESIDENTE	2, 3, 4 e <i>passim</i>
ALLEGRI (PdL), relatrice	3, 4, 6 e <i>passim</i>
GULLO, sottosegretario di Stato per la giustizia	Pag. 3, 4, 8 e <i>passim</i>
PERDUCA (PD)	4, 6, 46 e <i>passim</i>
MAZZATORTA (LNP)	4, 14, 43
MURA (LNP)	7, 8, 9 e <i>passim</i>
CASSON (PD)	9, 26, 30 e <i>passim</i>
CALDEROLI (LNP)	10, 53
CHIURAZZI (PD), relatore	14, 15, 16 e <i>passim</i>
BURGARETTA APARO (PdL)	21
CARUSO (PdL)	24, 26, 29 e <i>passim</i>
CALIENDO (PdL)	37, 45, 59
COMPAGNA (PdL)	38
DELLA MONICA (PD)	46
LI GOTTI (IdV)	54
SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)	55
RUTELLI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI)	58
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	7, 8, 10 e <i>passim</i>
ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 20 SETTEMBRE 2012	62
ALLEGATO A	
DISEGNO DI LEGGE N. 2769	
Ordine del giorno	63
Emendamento tendente a premettere un articolo all'articolo 1	67
Articolo 1 ed emendamento	68
Articolo 2 ed emendamento	68
Articolo 3 ed emendamenti	69
Articolo 4 ed emendamento	71
Articolo 5 ed emendamenti	72
Articolo 6 ed emendamento	73
Articolo 7 ed emendamento	74

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Movimento dei Socialisti Autonomisti: Misto-MSA; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.

Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 7	Pag. 75	<i>ALLEGATO B</i>	
Articolo 8 ed emendamento	76	INTERVENTI	
Articolo 9 ed emendamento	76	Dichiarazione di voto del senatore Serra sul disegno di legge n. 2769 e connessi	Pag. 111
Articolo 10 ed emendamenti	77	VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA	114
Articolo 11 ed emendamenti	80	CONGEDI E MISSIONI	142
Articolo 12 ed emendamenti	83	DISEGNI DI LEGGE	
Articolo 13 ed emendamenti	84	Annunzio di presentazione	142
Articolo 14 ed emendamento	87	GOVERNO	
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 14	88	Trasmissione di atti e documenti	143
Articolo 15 ed emendamento	97	CONSIGLI REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME	
Articolo 16 ed emendamenti	98	Trasmissione di voti	144
Articolo 17 ed emendamenti	99	MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI	
Articolo 18 ed emendamenti	100	Mozioni	144
Articolo 19 ed emendamento	102	Interpellanze	151
Articolo 20 ed emendamento	102	Interrogazioni	157
Articolo 21 ed emendamenti	103	Interrogazioni da svolgere in Commissione	174
Articolo 22 ed emendamento	104		
Articolo 23 ed emendamento	105		
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 23	106		
Articolo 24 ed emendamento	109		
Proposta di coordinamento	110		

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CHITI

La seduta inizia alle ore 16,31.

Previa verifica del numero legale, il Senato approva il processo verbale della seduta del giorno precedente.

Le comunicazioni rese dalla Presidenza nel corso della seduta sono riportate nel Resoconto stenografico.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2769) Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Melchiorre ed altri; Gozi ed altri; Di Pietro ed altri; Bernardini ed altri)

(840) LI GOTTI ed altri. – Norme per l'attuazione dello Statuto della Corte penale internazionale

(1112) MARITATI e MARCENARO. – Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento interno allo Statuto della Corte penale internazionale

(1904) PERDUCA e PORETTI. – Norme per l'adeguamento dell'ordinamento interno alle disposizioni dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2769

PRESIDENTE. Nella seduta antimeridiana, dopo lo svolgimento della discussione generale, la relatrice Allegrini ed il rappresentante del Governo hanno rinunciato alla replica.

MONGIELLO, *segretario*. Dà lettura del parere espresso dalla 5^a Commissione sul testo del disegno di legge in esame e sugli emendamenti ad esso presentati. (*v. Resoconto stenografico*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G1 è stato ritirato.

ALLEGRINI, *relatrice*. Chiede che l'ordine del giorno G2 sia accolto dal Governo come raccomandazione, con una riformulazione del secondo capoverso del dispositivo (*v. Resoconto stenografico*).

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Si rimette all'Assemblea.

PERDUCA (*PD*). Riformula l'ordine del giorno G2 come suggerito dalla relatrice e non insiste per la votazione. (*v. testo 2 nell'allegato A*).

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo come raccomandazione, l'ordine del giorno G2 non è posto in votazione. Passa all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione. L'emendamento 01.100 è stato ritirato. Procede all'esame dell'articolo 1 (*Obbligo di cooperazione*), sul quale è stato presentato un emendamento interamente soppressivo.

ALLEGRINI, *relatrice*. Esprime parere contrario sull'emendamento 1.100.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con la relatrice.

MAZZATORTA (*LNP*). L'Aula dovrebbe riflettere in modo approfondito sull'opportunità di adottare un atto di straordinaria portata politica, che avrà conseguenze negative per il Paese, dal punto di vista dell'ordinamento interno, in quanto la Corte penale internazionale avrà un grande margine di discrezionalità nel perseguire anche cittadini italiani per fattispecie di reato non ben tipizzate, e sul piano delle relazioni internazionali, dato che gli Stati Uniti hanno intenzione di negare gli aiuti militari ai Paesi che cooperano con la Corte penale. Non è poi da trascurare l'onere economico da sostenere per il funzionamento di un organismo che sembra superfluo, data l'esistenza della Corte di giustizia dell'Aia.

PERDUCA (*PD*). Le affermazioni dei colleghi della Lega sono basate su inesattezze: ne è un esempio il confronto con la Corte di giustizia, che è competente per le responsabilità degli Stati, mentre la Corte penale internazionale è chiamata ad agire nei confronti degli individui.

ALLEGRINI, *relatrice*. La ratifica del trattato istitutivo della Corte penale internazionale è avvenuta anche con i voti della Lega Nord, che avrebbe dovuto sollevare in quella sede le obiezioni svolte poc'anzi.

PRESIDENTE. Non essendo trascorsi i venti minuti dal preavviso, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,53, è ripresa alle ore 16,57.

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva il mantenimento dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2 (*Attribuzioni del Ministro della giustizia*), sul quale è stato presentato un emendamento interamente soppressivo.

ALLEGRINI, *relatrice*. Esprime parere contrario.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Anche il Governo è contrario.

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva il mantenimento dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 (*Norme applicabili*). Ricorda che gli emendamenti 3.1 e 3.101 sono stati ritirati.

ALLEGRINI, *relatrice*. Esprime parere contrario sull'emendamento 3.100 e favorevole sull'emendamento 3.102, ove venisse riformulato aggiungendo il contenuto dell'emendamento 3.101.

MURA (*LNP*). Modifica secondo le indicazioni della relatrice l'emendamento 3.102 (*v. testo 2 nell'Allegato A*).

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprime parere contrario non solo sull'emendamento 3.100 ma anche sull'emendamento 3.102 (testo 2), in quanto eventuali modifiche richiederebbero l'adozione delle specifiche procedure previste dallo Statuto istitutivo della Corte.

ALLEGRINI, *relatrice*. In considerazione delle osservazioni del rappresentante del Governo, esprime parere contrario sull'emendamento 3.102 (testo 2).

CASSON (*PD*). L'emendamento 3.102 (testo 2) è inutile, in quanto l'articolo 87, paragrafo 2, dello Statuto già prevede quanto scritto nella proposta emendativa.

CALDEROLI (*LNP*). È sconcertante che la relatrice modifichi il parere sull'emendamento dopo averne suggerito la riformulazione. È inoltre incomprensibile che il Governo si opponga alla traduzione in italiano degli atti della Corte.

Risultano respinti gli emendamenti 3.100 e 3.102 (testo 2). Il Senato approva l'articolo 3.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 4 (*Modalità di esecuzione della cooperazione giudiziaria*), sul quale è stato presentato un emendamento interamente soppressivo.

ALLEGRINI, *relatrice*. Esprime parere contrario sull'emendamento 4.100.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprime parere conforme a quello della relatrice.

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva il mantenimento dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 5 (*Trasmissione di atti e documenti*), sul quale è stato presentato un emendamento interamente soppressivo, essendo stati ritirati gli emendamenti 5.1 e 5.101.

ALLEGRINI, *relatrice*. Esprime parere contrario sull'emendamento 5.100.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprime parere contrario.

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva il mantenimento dell'articolo 5.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 6 (*Immunità temporanea nel territorio dello Stato*), sul quale è stato presentato un emendamento interamente soppressivo.

ALLEGRINI, *relatrice*. Esprime parere contrario sull'emendamento 6.100.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo è contrario.

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva il mantenimento dell'articolo 6.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 7 (*Patrocinio a spese dello Stato*), sul quale è stato presentato un emendamento interamente soppressivo.

ALLEGRINI, *relatrice*. Esprime parere contrario sull'emendamento 7.100.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passa alla votazione dell'emendamento 7.100.

MAZZATORTA (*LNP*). È assurdo che, oltre a sostenere gli enormi costi per il funzionamento della Corte, si debba anche assicurare il patrocinio a spese dello Stato alle persone colpite dal mandato di cattura del tribunale internazionale.

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva il mantenimento dell'articolo 7.

PRESIDENTE. Ricorda che l'emendamento 7.0.100 è stato ritirato. Passa all'esame dell'articolo 8 (*Richieste alla Corte penale internazionale*), sul quale è stato presentato un emendamento interamente soppressivo.

CHIURAZZI, *relatore*. Esprime parere contrario sull'emendamento 8.100.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo è contrario.

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva il mantenimento dell'articolo 8.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 9 (*Partecipazione del procuratore generale presso la corte d'appello di Roma e del procuratore generale militare presso la corte militare d'appello alle consultazioni con la Corte penale internazionale*), sul quale è stato presentato un emendamento interamente soppressivo.

CHIURAZZI, *relatore*. Esprime parere contrario sull'emendamento 9.100.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo esprime parere contrario.

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva il mantenimento dell'articolo 9.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 10 (*Delitti contro la Corte penale internazionale*).

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risultano respinti tutti gli emendamenti all'articolo 10.

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva l'articolo 10.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 11 (*Applicazione della misura cautelare ai fini della consegna*). L'emendamento 11.101 è stato ritirato.

CARUSO (*PdL*). L'emendamento 11.104 intende fornire una procedura *ad hoc*, rispettosa delle finalità del provvedimento, per l'applicazione dell'istituto della libertà provvisoria che l'ordinamento italiano non contempla. L'emendamento, inoltre, anche per motivazioni umanitarie, prevede la sostituzione della misura della custodia in carcere qualora ricorrano gravi motivi di salute del condannato. Preannuncia il ritiro di alcuni emendamenti che intendevano fornire al magistrato norme processuali di diretta applicazione per l'adozione della sua decisione la quale poggerà pertanto sull'interpretazione dello statuto.

CASSON (*PD*). Propone una modifica dell'emendamento 11.104 che dovrebbe contemplare il pericolo di fuga.

CARUSO (*PdL*). Accoglie la modifica dell'emendamento 11.104 (*v. testo 2 nell'Allegato A*).

ALLEGRINI, *relatrice*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 11.104 (testo 2) e contrario sui restanti emendamenti.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. In ordine all'emendamento 11.104 (testo 2) si rimette all'Assemblea. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

Risultano respinti gli emendamenti 11.100, 11.102, 11.103 e 11.105. Il Senato approva l'emendamento 11.104 (testo 2) e l'articolo 11 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 12 (*Revoca della misura cautelare ai fini della consegna*).

CARUSO (*PdL*). Le modifiche proposte dagli emendamenti 12.201 e 13.101, che intendono ripristinare l'atto della sentenza in sostituzione dell'ordinanza, come previsto dal disegno di legge, sono dettate anche da un'esigenza di conformità con il comma 7 dell'articolo 13.

CHIURAZZI, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 12.201 e contrario sull'emendamento 12.200.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 12.201 e contrario sull'emendamento 12.200.

L'emendamento 12.200 risulta respinto.

CASSON (PD). Il disegno di legge si presenta poco preciso in merito all'atto decisionale che il giudice deve assumere. Essendo la sentenza il provvedimento giurisdizionale di maggiore rilievo, peraltro pronunciata in nome del popolo italiano, vista anche la gravità dei crimini giudicati, dichiara il voto favorevole del Gruppo all'emendamento 12.201.

ALLEGRINI, *relatrice*. Propone una modifica all'emendamento per un problema di armonizzazione.

CARUSO (PdL). Accoglie la modifica (v. testo 2 nell'Allegato A).

Il Senato approva l'emendamento 12.201 (testo 2) e l'articolo 12.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 13 (*Procedura per la consegna*). Gli emendamenti 13.103 e 13.106 sono stati ritirati.

ALLEGRINI, *relatrice*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 13.101 e contrario sui restanti emendamenti.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 13.101 e, per una ragione tecnica, 13.104. Il parere è contrario sui restanti emendamenti.

*Gli emendamenti 13.100, 13.102 e 13.105 risultano respinti.
Il Senato approva l'emendamento 13.101.*

CASSON (PD). Poiché l'emendamento 13.104 fa riferimento ad una particolare procedura, ne chiede l'accantonamento per svolgere una riflessione più approfondita in merito.

PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento dell'emendamento 13.104 e dell'articolo 13.

Passa all'esame dell'articolo 14 (*Applicazione provvisoria della misura cautelare*) sul quale è stato presentato un emendamento interamente soppressivo.

ALLEGRINI, *relatrice*. Esprime parere contrario.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Anche il Governo è contrario.

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva il mantenimento dell'articolo 14.

PRESIDENTE. Gli emendamenti aggiuntivi 14.0.101, 14.0.103 e 14.0.105 sono stati ritirati.

CARUSO (*PdL*). Ritira gli emendamenti 14.0.100, 14.0.102 e 14.0.104. L'emendamento 14.0.106 concerne il rapporto fra le norme dello statuto e quelle previste nell'ordinamento interno a livello costituzionale relative all'immunità, prevedendo un'eccezione che limita l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 27 dello Statuto. Apporta al testo dell'emendamento mere correzioni formali (*v. testo 2 nell'Allegato A*).

ALLEGRI, *relatrice*. Si rimette all'Assemblea sull'emendamento 14.0.106 (testo 2).

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Si rimette al voto dell'Assemblea.

CASSON (*PD*). Si tratta di una scelta politica e non meramente tecnica, che attiene la responsabilità dei singoli Stati nei confronti della comunità internazionale. L'articolo 27 dello Statuto non prevede eccezioni all'applicazione delle misure sanzionatorie in materia di un reato gravissimo come il genocidio e di crimini contro l'umanità la cui persecuzione non può ammettere riserve di diritto interno. Dichiaro pertanto il voto contrario del Gruppo sull'emendamento.

CALIENDO (*PdL*). La Costituzione italiana già garantisce l'impossibilità che il reato di genocidio o i crimini contro l'umanità possano essere commessi da un cittadino italiano. L'emendamento risulta superfluo. L'eccezione prevista dall'emendamento 14.0.106 (testo 2) potrebbe però essere eccepita da altri Paesi il cui ordinamento interno sia meno garantista in materia.

COMPAGNA (*PdL*). Non ritiene fondata la preoccupazione manifestata dal senatore Caliendo sull'interpretazione che altri Paesi potrebbero dare di quello che altro non è se non il richiamo all'ordinamento costituzionale italiano. Una connessione tra ordinamento costituzionale interno e norma internazionale è necessaria, tanto è vero che la Francia ha modificato la Costituzione riguardo all'immunità del Presidente della Repubblica introducendo un'eccezione per l'ipotesi in cui siano contestati fatti di competenza della Corte penale internazionale.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Alla luce del dibattito, al fine di non limitare l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 27 dello Statuto, esprime parere contrario sull'emendamento 14.0.106 (testo 2), in totale adesione allo spirito che sottende l'istituzione della Corte penale internazionale.

L'emendamento 14.0.106 (testo 2) risulta respinto.

PRESIDENTE. Riprende l'esame dell'emendamento 13.104 precedentemente accantonato.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Alla luce degli approfondimenti svolti, sull'emendamento 13.104 si rimette al voto dell'Assemblea, sottolineando la necessità di garantire il coordinamento tecnico.

L'emendamento 13.104 risulta respinto.

Il Senato approva l'articolo 13 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 15 (*Giudice competente*) sul quale è stato presentato un emendamento interamente soppressivo.

CHIURAZZI, *relatore*. Esprime parere contrario sull'emendamento 15.100.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il relatore.

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva il mantenimento dell'articolo 15.

Passa all'esame dell'articolo 16 (*Esecuzione delle pene detentive nel territorio dello Stato italiano*).

CHIURAZZI, *relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il relatore

Gli emendamenti 16.100 e 16.101 risultano respinti.

Il Senato approva l'articolo 16.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 17 (*Regime penitenziario*).

MAZZATORTA (*LNP*). Illustra l'emendamento 17.100 con il quale si intende sopprimere la possibilità che persone macchiate di crimini contro l'umanità possano godere dei benefici previsti dalla legge Gozzini.

CARUSO (*PdL*). Illustra l'emendamento 17.101 con il quale si intende attribuire esclusivamente al Ministro della giustizia la decisione di applicare o meno il regime penitenziario del 41-*bis* della legge n. 354 del 1975. Lo Statuto prevede che alla Corte spettano le decisioni che incidono sulla permanenza dello stato detentivo e che hanno carattere giurisdizionale, non quelle relative alle modalità di attuazione della detenzione.

CASSON (*PD*). Il testo dell'emendamento non risulta chiaro nel riferimento al comma 2.

CARUSO (*PdL*). Il comma 2 è quello dell'articolo 41-*bis* della legge n. 354.

CASSON (*PD*). È contrario a questo allargamento degli ambiti di applicazione del 41-*bis*.

CALIENDO (*PdL*). È favorevole all'applicazione del regime penitenziario speciale per crimini efferati.

ALLEGRI, *relatrice*. Esprime parere contrario all'emendamento 17.100 e favorevole al 17.101.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. È contrario al 17.100, si rimette all'Assemblea sul 17.101.

L'emendamento 17.100 risulta respinto.

PERDUCA (*PD*). Dichiara voto contrario all'emendamento 17.101, giudicando contrastanti con la tradizione giuridica italiana queste forme di restrizione della libertà.

DELLA MONICA (*PD*). Chiede l'accantonamento dell'emendamento 17.101.

PRESIDENTE. Accantona l'emendamento 17.101 e l'articolo 17.

Passa all'esame dell'articolo 18 (*Controllo sull'esecuzione della pena*) sul quale è stato presentato un emendamento interamente soppressivo. L'emendamento 18.101 è stato invece ritirato.

CHIURAZZI, *relatore*. Esprime parere contrario sull'emendamento 18.100.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il relatore.

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva il mantenimento dell'articolo 18.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 19 (*Informazioni alla Corte penale internazionale*) sul quale è stato presentato un emendamento interamente soppressivo.

CHIURAZZI, *relatore*. Esprime parere contrario sull'emendamento 19.100.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il relatore.

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva il mantenimento dell'articolo 19.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 20 (*Luogo di detenzione*) sul quale è stato presentato un emendamento interamente soppressivo.

ALLEGRINI, *relatrice*. Esprime parere contrario sull'emendamento 20.100.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con la relatrice.

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva il mantenimento dell'articolo 20.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 21 (*Esecuzione di pene pecuniarie e degli ordini di riparazione*). L'emendamento 21.101 è stato ritirato.

ALLEGRINI, *relatrice*. È contraria all'emendamento 21.100.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. È contrario all'emendamento 21.100 e favorevole al 21.300 dei relatori.

L'emendamento 21.100 risulta respinto.

Il Senato approva l'emendamento 21.300 con votazione nominale elettronica e l'articolo 21 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 22 (*Consultazioni con la Corte penale internazionale per l'esecuzione di pene pecuniarie, di misure patrimoniali e degli ordini di riparazione*) sul quale è stato presentato un emendamento interamente soppressivo.

CHIURAZZI, *relatore*. Esprime parere contrario sull'emendamento 22.100.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il relatore.

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva il mantenimento dell'articolo 22.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 23 (*Disposizioni in materia di giurisdizione*) sul quale è stato presentato un emendamento interamente soppressivo.

CHIURAZZI, *relatore*. Esprime parere contrario sull'emendamento 23.100.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il relatore.

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva il mantenimento dell'articolo 23.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 24 (*Clausola di neutralità finanziaria*). L'emendamento 24.100 è stato ritirato.

Il Senato approva l'articolo 24.

PRESIDENTE. Riprende l'esame dell'emendamento 17.101 precedentemente accantonato.

CASSON (*PD*). Propone una modifica all'emendamento 17.101: espungendo la previsione che l'applicazione del regime del 41-*bis* si abbia anche al di fuori dei casi di cui al comma 2 si rispetta la logica del codice penale che applica il regime carcerario speciale per reati di particolare gravità.

CARUSO (*PdL*). Accoglie la modifica dell'emendamento 17.101 (*v. testo 2 nell'allegato A*).

ALLEGRINI, *relatrice*. Esprime parere favorevole.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Si rimette all'Assemblea.

PERDUCA (*PD*). In dissenso dal Gruppo, insieme alla senatrice Poretto, dichiara voto contrario all'emendamento.

CALDEROLI (*LNP*). La decisione di applicare il 41-*bis* ai reati previsti dallo Statuto, tra i quali la violenza sessuale, è incoerente con la deliberazione assunta questa mattina di escludere il regime penitenziario speciale per la pedofilia.

Il Senato approva l'emendamento 17.101 con votazione nominale elettronica e l'articolo 17 nel testo emendato.

Presidenza della vice presidente MAURO

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

LI GOTTI (*IdV*). Nel dichiarare voto favorevole, ricorda che l'Italia dei Valori avrebbe voluto approvare un disegno di legge più ampio ma, al fine di facilitare il percorso del provvedimento, ha accettato l'invito a ritirare gli emendamenti presentati per reintegrare il testo snellito dalla Camera. La collaborazione con organi giurisdizionali internazionali segna un progresso in direzione dell'affermazione universale dei diritti delle persone.

SERRA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Allega ai Resoconti della seduta il testo della dichiarazione favorevole a nome del Gruppo (*v. Allegato B*).

MURA (*LNP*). Nell'annunciare l'astensione della Lega Nord ribadisce le perplessità, già espresse in discussione generale, sulla istituzione di un ulteriore organismo penale internazionale, che limita in modo sostanziale la sovranità degli Stati e comporta costi di funzionamento elevati.

CASSON (*PD*). L'adempimento degli obblighi legati alla cooperazione con la Corte penale internazionale avviene nel rispetto dei principi dell'ordinamento interno e, mirando a garantire la tutela universale dei diritti delle persone, costituisce un atto di civiltà sociale e giuridica. La Corte penale internazionale tutela le vittime di crimini orrendi, senza rinunciare ai principi del giusto processo: ciò conferisce un rilievo etico al voto del Senato.

RUTELLI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Nel dichiarare voto favorevole ad un provvedimento che sana un inammissibile ritardo, ricorda la forte mobilitazione civile che precedette la firma a Roma dello Statuto della Corte penale internazionale, un passo importante per l'affermazione della legalità internazionale.

CALIENDO (*PdL*). L'Italia è stato il primo Paese europeo a firmare il trattato istitutivo della Corte che nasce dall'idea, affermata con il processo di Norimberga, di perseguire genocidi e crimini di guerra. La Corte ha una competenza complementare e sussidiaria: la preoccupazione di un suo utilizzo a fini politici, che ha motivato il ripensamento di Paesi come gli Stati Uniti, la Cina e Israele, è superata dalla precostituzione di un giudice collegiale indipendente. Dichiarò il voto favorevole del Gruppo ad un

provvedimento che non implica la rinuncia ai principi dell'ordinamento interno e che, con le modifiche introdotte dal Senato, è stato ulteriormente migliorato.

ALLEGRINI, *relatrice*. Illustra la proposta di coordinamento C1 (v. *Allegato A*).

Il Senato approva la proposta di coordinamento C1.

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva il disegno di legge n. 2769, nel testo emendato. La Presidenza si intende autorizzata ad effettuare le eventuali modifiche di coordinamento formale che dovessero risultare necessarie. Restano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 840, 1112 e 1904.

PRESIDENTE. Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (v. *Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno delle sedute del 20 settembre.

La seduta termina alle ore 18,50.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CHITI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,31*).

Si dia lettura del processo verbale.

MONGIELLO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

Sul processo verbale

MURA (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (*LNP*). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,37*).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2769) Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Melchiorre ed altri; Gozi ed altri; Di Pietro ed altri; Bernardini ed altri*)

(840) LI GOTTI ed altri. – Norme per l'attuazione dello Statuto della Corte penale internazionale

(1112) MARITATI e MARCENARO. – Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento interno allo Statuto della Corte penale internazionale

(1904) PERDUCA e PORETTI. – Norme per l'adeguamento dell'ordinamento interno alle disposizioni dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale (*ore 16,38*)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2769

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2769, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Melchiorre ed altri; Gozi ed altri; Di Pietro ed altri; Bernardini ed altri; 840, 1112 e 1904.

Ricordo che nella seduta antimeridiana i relatori hanno integrato la relazione scritta ed ha avuto luogo la discussione generale.

Ricordo altresì che, dopo la conclusione della discussione generale, i relatori ed il rappresentante del Governo hanno rinunciato ad intervenire in sede di replica.

Invito il senatore Segretario a dar lettura dei pareri espressi dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

MONGIELLO, *segretario*. La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo, nel presupposto che la destinazione alla Corte penale internazionale delle somme, dei beni e delle utilità confiscati, prevista dall'articolo 21, comma 5, non comporti effetti finanziari negativi, dal momento che la competenza della Corte è limitata a casi particolarmente gravi di reati, attivabile unicamente in via sussidiaria rispetto alla giurisdizione dei singoli Stati.

Il parere sul testo è altresì condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al comma 5 dell'articolo 21, in fine, del seguente periodo: «Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità con le quali le somme, i beni e le utilità confiscati ai sensi del presente comma, sono trasferite alla Corte penale internazionale».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 21.101 e 24.100.

Sui restanti emendamenti il parere è di nulla osta».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno.

Ricordo che l'ordine del giorno G1 è stato ritirato.

Passiamo dunque all'esame dell'ordine del giorno G2, già illustrato nel corso della discussione generale, sul quale invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

ALLEGRI, *relatrice*. Signor Presidente, l'ordine del giorno potrebbe essere accolto come raccomandazione, a condizione però che il dispositivo sia modificato nel modo seguente: al secondo capoverso, sostituire le parole da «a prendere» fino a «in legge» con le seguenti: «ad approfondire la tematica della diffusione del crimine di aggressione in relazione ad una eventuale proposta di ratifica». In questo caso, ribadisco, proponiamo l'accoglimento come raccomandazione.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Senatore Perduca, accoglie la modifica proposta dalla relatrice?

PERDUCA (*PD*). Signor Presidente, pur ritenendo che non ci sia niente da approfondire, perché l'Italia è stato uno dei Paesi *leader* nella definizione del crimine di aggressione, accetto la modifica proposta dalla relatrice Allegrini e l'accoglimento come raccomandazione.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G2 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2769, nel testo proposto dalla Commissione.

L'emendamento 01.100 è stato ritirato.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e sul quale invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

ALLEGRINI, *relatrice*. Signor Presidente, essendo l'emendamento 1.100 interamente soppressivo dell'articolo, non posso che esprimere un parere contrario.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo esprime parere contrario sull'emendamento 1.100.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 1 altri emendamenti oltre quello soppressivo 1.100, passiamo alla votazione del mantenimento dell'articolo stesso.

MAZZATORTA (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZATORTA (*LNP*). Signor Presidente, intervengo anche per chiarire il senso del nostro emendamento. Su questo tema credo che l'Assemblea debba essere pienamente informata, perché sembra di assistere ad una semplice ratifica di un Trattato internazionale sulle doppie imposizioni; in realtà, stiamo adottando un atto di straordinario valore politico, che può essere visto in senso positivo o negativo. Noi ovviamente, anche alla luce dei tanti emendamenti che abbiamo presentato, lo stiamo vedendo in senso negativo.

E perché lo vediamo in senso negativo? Perché sinceramente non riusciamo a capire come si possa essere a favore di un'ulteriore corte internazionale, quando già esiste una Corte internazionale di giustizia all'Aja, che è organo – quella sì – delle Nazioni Unite, mentre questa Corte penale internazionale non è un organismo delle Nazioni Unite e quindi opera se-

condo valutazioni e criteri, in base a quel famoso Statuto, che non sono configurabili all'interno del diritto internazionale generale.

Io sfido qualsiasi collega a dirmi il nome del procuratore capo della Corte penale internazionale, che è una persona che ha un potere straordinario, se ratificheremo questo atto: egli potrà emettere mandati di cattura, anche di nostri concittadini, per crimini o reati che non sono poi reati, come quello di genocidio, sui quali ovviamente siamo tutti d'accordo, ma sono reati che vengono definiti in maniera un po' sibillina. Se andate a vedere, c'è ad esempio la persecuzione per motivi politici o la persecuzione per motivi etici. Entriamo in un campo dove la scarsa tipizzazione delle fattispecie di reato lascia dei margini di discrezionalità assoluta a questo signore, che si chiama Luis Moreno-Ocampo, nome che vedo per la prima volta. (*Commenti del senatore Casson*). Il collega Casson dice che lo conosce: credo sia l'unico senatore che abbia avuto il privilegio di sapere che faccia ha questo signore, Luis Moreno-Ocampo. L'ultimo atto che ha fatto è stato il mandato di cattura nei confronti di Gheddafi. Tenete conto che la prima denuncia che è stata presentata a questa Corte internazionale è stata fatta nei confronti di George Bush; questo forse fa capire come mai gli Stati Uniti si siano opposti a questo Trattato e non abbiano nessuna intenzione di ratificarlo.

Aggiungiamo – l'ha detto il collega Mura in discussione generale – che gli Stati Uniti hanno assunto una posizione fermamente contraria a questa Corte, a tal punto che nel 2002 hanno adottato un atto con il quale stabiliscono un divieto di aiuti militari agli Stati che ratificano lo Statuto della Corte penale internazionale. Io credo che anche questo aspetto meriti un supplemento di riflessione, a meno che non abbiamo cambiato radicalmente la politica estera e i rapporti di amicizia con il popolo americano.

Oltre a tutti questi motivi, vi sono degli ulteriori motivi che ritengo di aggiungere, di carattere economico. Questa Corte è costata, in dieci anni, 900 milioni di dollari; è questo il costo di questa Corte penale internazionale. Essa ha un bilancio annuale di 140 milioni di dollari, ha alle sue dipendenze 766 persone e, in dieci anni, ha condannato una sola persona, ha emesso una sola sentenza di condanna. In dieci anni questa Corte, con 900 milioni di dollari di spesa, ha pronunciato un'unica sentenza di condanna, a carico del signor Lubanga del Congo. Anche qui, immagino che sia un ferocissimo dittatore del Congo, questo tal Lubanga.

Io credo che, al di là della facile ironia, il tema sia importante e delicato e meriti un supplemento di riflessione da parte del Senato della Repubblica, per non dare l'impressione che, di fronte a qualsiasi trattato, per il fatto che ha il titolo di «trattato internazionale», noi siamo favorevoli a prescindere.

Questa è un'iniziativa politica che porta avanti da vent'anni il Partito Radicale. Lo fa ovviamente da una posizione ideologica precisa e con coerenza; ma, fino ad oggi, era rimasta in un cassetto, perché ovviamente c'era una valutazione politica di carattere nettamente difforme.

Adesso – stamattina l'abbiamo già detto – sembra che, in un momento in cui siamo in attesa di provvedimenti importanti di carattere eco-

nomico, stiano passando il reato di tortura, la Corte penale internazionale: passano cose che francamente, fino ad oggi, non sarebbero mai passate.

Ecco perché chiediamo ai colleghi di accogliere il nostro emendamento e di fermarci un attimo a riflettere su un atto che potrebbe avere delle conseguenze anche di carattere internazionale particolarmente pesanti per il nostro Paese. (*Applausi del Gruppo LNP*).

PERDUCA (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (*PD*). Signor Presidente, ringrazio il senatore Mazzatorta per aver voluto dare tutto questo potere al Partito radicale. In effetti, se gli italiani potessero sapere quello che fa, potrebbe candidarsi ad avere un Governo monocolore. Abbiamo visto che ci sono oltre quaranta emendamenti della Lega, ma se il tenore dell'ostruzionismo deve essere questo, possiamo tutti tornare alla fine della giornata. Siamo tutti sempre molto attenti a ciò che viene detto, innanzitutto quando questo corrisponde a verità.

La Corte che esiste oggi all'Aja è competente per ciò che fanno gli Stati, mentre quella che abbiamo già creato anni fa affronta questioni di responsabilità penale individuale. Tale Corte ha cambiato procuratore: adesso è una signora del Gambia che si chiama Fatou Bensouda. Quindi, occorrerebbe farsi passare da chi di dovere una serie di documenti più aggiornati, perché gli argomenti offerti oggi durante la discussione generale dal senatore Mura erano datati: addirittura siamo rimasti all'Amministrazione Bush, quando oggi c'è l'Amministrazione Obama; tra l'altro, Bush stesso negli ultimi giorni aveva cambiato posizione sulla Corte penale internazionale, tant'è vero che il Consiglio di Sicurezza, con il voto favorevole degli Stati Uniti, ha deferito il caso del Sudan alla Corte penale internazionale.

Noi siamo sempre disposti ad ascoltare argomenti diametralmente opposti a quelli del buonsenso, della ragione e di tutti i Governi italiani, perché la Corte penale è sicuramente un'idea del Partito radicale, ma se non avesse avuto il concorso attivo di tutti i Governi, anche di quelli che ha sostenuto la Lega da vent'anni a questa parte, e di oltre cento Stati membri dell'ONU, non si sarebbe arrivati dove siamo oggi. Onorate però il dibattito con qualcosa di corrispondente alla realtà. (*Applausi dal Gruppo PD*).

ALLEGRI, *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALLEGRI, *relatrice*. Signor Presidente, vorrei dire in premessa, visto che tutti gli emendamenti sono soppressivi, che simili considerazioni andavano fatte al momento della ratifica, ossia nel 1999, quando su 400

votanti abbiamo avuto 399 voti favorevoli e un astenuto. Quindi la ratifica è passata anche con il voto della Lega. (*Applausi della senatrice Garavaglia Mariapia*).

La seconda considerazione è che noi in Commissione non abbiamo avuto grandi emendamenti di merito. Viceversa, l'8 giugno 2011 alla Camera questo provvedimento, che noi abbiamo ulteriormente modificato, ha avuto 471 voti favorevoli, zero contrari e tre astenuti. (*Applausi della senatrice Garavaglia Mariapia*). C'è stato quindi un impegno corale.

MURA (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (*LNP*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Non essendo ancora trascorso il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 16,53, è ripresa alle ore 16,57).

Riprendiamo i nostri lavori.

Mi scuso con il senatore Mura e con gli altri senatori che hanno appoggiato la richiesta di votazione mediante scrutinio simultaneo, perché dal punto di vista procedurale il sostegno è già stato espresso con una votazione valida, ma dal punto di vista tecnico il nostro sistema si «imballa» se non la ripetiamo.

Invito pertanto il senatore Segretario a verificare nuovamente se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 1 altri emendamenti oltre quello soppressivo 1.100, presentato dai senatori Mura e Mazzatorta, indico la votazione nominale con scrutinio simulta-

neo, mediante procedimento elettronico, del mantenimento dell'articolo stesso.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

È approvato. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2769, 840, 1112 e 1904

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

ALLEGRINI, *relatrice*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.100.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 2 altri emendamenti oltre quello soppressivo, passiamo alla votazione del mantenimento dell'articolo stesso.

MURA (*LNP*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 2 altri emendamenti oltre quello soppressivo 2.100, presentato dai senatori Mura e Mazzatorta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del mantenimento dell'articolo stesso.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

È approvato. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2769, 840, 1112 e 1904**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

ALLEGRINI, *relatrice*. Signor Presidente il parere è contrario sull'emendamento 3.100. Il parere sull'emendamento 3.102 è favorevole se riformulato nel senso che esso coincida con il contenuto dell'emendamento 3.101, presentato dal senatore Li Gotti e da lui ritirato. Ove lui non l'avesse ritirato, avrebbe ricevuto il parere favorevole e avrebbe assorbito quello dei senatori Mura e Mazzatorta.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Mura se accoglie l'invito della relatrice.

MURA (*LNP*). Sì, signor Presidente.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 3.100 e sull'emendamento 3.102 (testo 2), perché eventuali modifiche andrebbero attuate attraverso le procedure e con le modalità previste dallo Statuto medesimo.

ALLEGRINI, *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALLEGRINI, *relatrice*. Alla luce del problema tecnico sollevato dal Governo, sull'emendamento 3.102 (testo 2) ci rimettiamo all'Aula. In ogni caso, noi esprimeremmo parere contrario.

PRESIDENTE. Allora parere contrario?

ALLEGRINI, *relatrice*. Sì.

CASSON (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (*PD*). Signor Presidente, vorrei solo precisare che questo emendamento di per sé sarebbe inutile in quanto l'articolo 87, paragrafo 2, già lo prevede, nel senso che dice che queste richieste e documentazioni vanno tradotti nella lingua della parte richiedente e della parte richiesta. Quindi è assolutamente inutile fare un emendamento ulteriore che va a limitare la portata ampia del contenuto dello Statuto. Pertanto, può essere ritirato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.100.

MURA (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (*LNP*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.100, presentato dai senatori Mura e Mazzatorta.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2769, 840, 1112 e 1904

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 3.1 e 3.101 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.102 (testo 2).

CALDEROLI (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (*LNP*). Signor Presidente, francamente sono un po' sconcertato dal parere della relatrice. Abbiamo accolto la riformulazione che ci ha proposto la relatrice, su cui prima si è rimessa all'Assemblea e poi ha espresso parere negativo. Certo è nella sua facoltà.

Entrando nel merito di quanto dice l'emendamento, sono sconvolto dalla circostanza dal fatto che il Governo sia contrario al fatto che la richiesta e la documentazione allegata siano accompagnate da una traduzione nella lingua italiana. Non mi sembra di chiedere l'America richiedendo che la documentazione non sia scritta, non so se nella lingua dello

Zambia o del Gambia, ma che sia scritta in italiano. Non chiedo il padano, ma almeno l'italiano. (*Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Scarpa Bonazza Buora*).

MURA (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (*LNP*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.102 (testo 2), presentato dai senatori Mura e Mazzatorta.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2769, 840, 1112 e 1904

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

ALLEGRINI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 4.100.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il parere è conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 4 altri emendamenti oltre quello soppressivo, passiamo alla votazione del mantenimento dell'articolo stesso.

MURA (*LNP*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 4 altri emendamenti oltre quello soppressivo 4.100, presentato dai senatori Mura e Mazzatorta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del mantenimento dell'articolo stesso.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2769, 840, 1112 e 1904

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato.

Ricordo che gli emendamenti 5.1 e 5.101 sono stati ritirati.

Invito pertanto la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

ALLEGRINI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 5.100.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il parere è conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 5 altri emendamenti oltre quello soppressivo, passiamo alla votazione del mantenimento dell'articolo stesso.

MURA (*LNP*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 5 altri emendamenti oltre quello soppressivo 5.100, presentato dai senatori Mura e Mazzatorta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del mantenimento dell'articolo stesso.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2769, 840, 1112 e 1904

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

ALLEGRI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 6.100.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il parere è conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 6 altri emendamenti oltre quello soppressivo, passiamo alla votazione del mantenimento dell'articolo stesso.

MURA (*LNP*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, ri-

sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 6 altri emendamenti oltre quello soppressivo 6.100, presentato dai senatori Mura e Mazzatorta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del mantenimento dell'articolo stesso.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2769, 840, 1112 e 1904

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

CHIURAZZI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 7.100.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 7 altri emendamenti oltre quello soppressivo, passiamo alla votazione del mantenimento dell'articolo stesso.

MAZZATORTA (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZATORTA (*LNP*). Signor Presidente, chiediamo ai colleghi di votare a favore dell'emendamento soppressivo dell'articolo 7, che riguarda il patrocinio a spese dello Stato. La Commissione bilancio ha fatto i salti mortali per dare parere non ostativo a questo provvedimento dicendo che si applica solo ai reati più gravi e che non dovrebbero esserci oneri finanziari per lo Stato. Io invece vi ho fornito i dati: è costato 900 milioni di dollari e costa 160 milioni di dollari all'anno. Qualcuno dovrà pagare que-

sti 160 milioni di dollari e questi 766 dipendenti che la Corte penale internazionale ha. In questo caso rasentiamo il ridicolo, per cui, andiamo a pagare le spese delle persone che saranno coinvolte nell'ambito dei mandati di cattura per reati di ogni tipo, quali sono quelli previsti dalla Corte penale internazionale.

Mi pare che andiamo oltre il livello della decenza. Chiediamo che almeno non ci sia il patrocinio dello Stato per i non abbienti che abbiano commesso reati di genocidio, reati di aggressione o gravi crimini contro l'umanità. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

MURA (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (*LNP*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 7 altri emendamenti oltre quello soppressivo 7.100, presentato dai senatori Mura e Mazzatorta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del mantenimento dell'articolo stesso.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2769, 840, 1112 e 1904

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 7.0.100 è stato ritirato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, su cui è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

CHIURAZZI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 8 altri emendamenti oltre quello soppressivo, passiamo alla votazione del mantenimento dell'articolo stesso.

MURA (*LNP*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 8 altri emendamenti oltre quello soppressivo 8.100, presentato dai senatori Mura e Mazzatorta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del mantenimento dell'articolo stesso.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2769, 840, 1112 e 1904

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 9, su cui è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

CHIURAZZI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 9 altri emendamenti oltre quello soppressivo, passiamo alla votazione del mantenimento dell'articolo stesso.

MURA (*LNP*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 9 altri emendamenti oltre quello soppressivo 9.100, presentato dai senatori Mura e Mazzatorta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del mantenimento dell'articolo stesso.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2769, 840, 1112 e 1904

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 10, su cui sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

CHIURAZZI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 10.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.100.

MURA (*LNP*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.100, presentato dai senatori Mura e Mazzatorta.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2769, 840, 1112 e 1904**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.101.

MURA (*LNP*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.101, presentato dai senatori Mura e Mazzatorta.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2769, 840, 1112 e 1904**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.102.

MURA (*LNP*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.102, presentato dai senatori Mura e Mazzatorta.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2769, 840, 1112 e 1904

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.103.

MURA (*LNP*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.103, presentato dai senatori Mura e Mazzatorta.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2769, 840, 1112 e 1904**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.104.

MURA (*LNP*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.104, presentato dai senatori Mura e Mazzatorta.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2769, 840, 1112 e 1904**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.105.

MURA (*LNP*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.105, presentato dai senatori Mura e Mazzatorta.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2769, 840, 1112 e 1904**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.106.

MURA (*LNP*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.106, presentato dai senatori Mura e Mazzatorta.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2769, 840, 1112 e 1904**

BURGARETTA APARO (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BURGARETTA APARO (*PdL*). Signor Presidente, per un disguido tecnico, non sono riuscito a votare.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.107.

MURA (*LNP*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.107, presentato dai senatori Mura e Mazzatorta.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2769, 840, 1112 e 1904

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.108.

MURA (*LNP*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.108, presentato dai senatori Mura e Mazzatorta.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2769, 840, 1112 e 1904**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.109.

MURA (*LNP*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.109, presentato dai senatori Mura e Mazzatorta.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2769, 840, 1112 e 1904**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.110.

MURA (*LNP*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.110, presentato dai senatori Mura e Mazzatorta.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2769, 840, 1112 e 1904**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 10.

MURA (*LNP*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 10.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2769, 840, 1112 e 1904**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CARUSO (*PdL*). Signor Presidente, se mi permette desidero fare una premessa, prima di illustrare l'emendamento 11.104: ho presentato numerosi emendamenti, che hanno tutti una ragione tecnica e mirano a modificare il testo, nel tentativo – condivisibile o meno – di migliorarlo. Tuttavia annuncerò il ritiro di molti di essi e mi limiterò ad illustrare solo i quattro emendamenti che manterrò.

Tra l'altro, tutti gli emendamenti di cui annuncerò il ritiro trattano temi coltivati anche dal senatore Li Gotti: in parte avrei comunque rinunciato alla loro presentazione, perché quelli presentati dal senatore Li Gotti perseguivano meglio lo scopo comune, che è quello – e credo che l'As-

semblea debba esserne informata – di fornire al magistrato che dovesse trovarsi a decidere su questa materia delle norme di diretta applicazione. Il magistrato potrà ugualmente provvedere – e credo che ciò sia rassicurante – ma dovrà ricavare le ragioni del procedimento e della sua decisione non da norme processuali, come era stato immaginato che si dovesse fare, ma attraverso un'interpretazione dello Statuto, che è il livello superiore del provvedimento.

L'emendamento 11.104 riguarda il tema della concessione della libertà provvisoria: infliggerò qualche spiegazione ai colleghi senatori, perché credo che non tutti conoscano questa materia nel dettaglio. Non a caso, nel testo si fa riferimento alla richiesta di libertà provvisoria, a norma dell'articolo 59 dello Statuto e non già ai sensi di una norma dell'ordinamento nazionale. Non potrebbe essere diversamente, perché nel nostro ordinamento nazionale non è previsto l'istituto della libertà provvisoria. Il nostro sistema è strutturato secondo una progressione di misure che, a livello massimo, giungono a prevedere la custodia in carcere. Il livello della misura, come tutti sappiamo, è stabilito dal giudice, che può liberamente muoversi all'interno della progressione. Il giudice, ad esempio, stabilisce che la persona sottoposta al regime della custodia in carcere venga, per così dire, retrocessa agli arresti domiciliari.

L'emendamento 11.104 si pone in una alternativa. Per un verso, si poteva al non recepimento dell'istituto della libertà provvisoria previsto dallo Statuto: lo si sarebbe potuto ragionevolmente fare, ma ciò avrebbe determinato, al di là di tutto, qualche problema di non poco rilievo di carattere costituzionale, perché la Corte costituzionale (lo ricordo), con due sentenze anche molto recenti, ha ribadito che la custodia in carcere deve essere l'*extrema ratio*, il rimedio massimo. L'alternativa che è perseguita dall'emendamento è quella di una procedimentalizzazione *ad hoc*, specifica, della previsione, che mi è sembrata essere la soluzione più rispettosa delle finalità generali del provvedimento.

Si potrebbe dire, e in realtà si è detto (richiamo l'attenzione del Governo su questo punto), che l'articolo 3 del disegno di legge opera di per sé un rinvio ad alcune norme del codice di procedura penale, ma è un errore, perché sono norme che riguardano l'extradizione, la rogatoria, l'esecuzione di sentenze straniere, che non possono applicarsi a questa fattispecie, proprio perché questa fattispecie nel nostro codice di procedura penale non esiste.

Infine, ho letto nel resoconto dei lavori della Commissione che il senatore Casson, che molto si è adoperato per questo provvedimento, ha mostrato perplessità, se mal non ho compreso, con riferimento all'ultimo periodo del comma, che è quello che dice che straordinarie ragioni di salute possono in qualche misura imporre la sostituzione della custodia in carcere con un provvedimento che, in quella graduazione di cui prima ho detto, è di rango minore.

Ho introdotto questa norma (questa è la spiegazione che devo all'Assemblea, e prima di tutto a lei, signor Presidente, e al senatore Casson) per due ragioni: la prima è che mi è sembrato (ed è un argomento che torna

anche in altri emendamenti) che questa futura legge dovesse armonizzarsi con le due leggi già esistenti, del 1993 e del 2002, che riguardano il Ruanda e la ex Jugoslavia; la seconda inerisce a profili di carattere umanitario, sensibili anche dal punto di vista costituzionale.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

CASSON (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (*PD*). Signor Presidente, credo che sull'emendamento 11.104, presentato dal senatore Caruso, sia possibile essere d'accordo, ma a condizione, se possibile, di una piccola integrazione, che se ritiene posso illustrare, come credo sia opportuno, prima delle dichiarazioni di voto, anche per dare modo ai relatori di esprimere il loro parere.

PRESIDENTE. Prego, senatore Casson, illustri pure la sua proposta.

CASSON (*PD*). La ringrazio, signor Presidente. Forse il resoconto dei lavori della Commissione non è preciso, ma correttamente il senatore Caruso ha inserito, nella parte finale di questo emendamento, la previsione della sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere in caso di gravi motivi di salute, e su questo siamo tutti perfettamente d'accordo. L'unico problema riguardava non tanto questo, ma il pericolo di fuga nelle more della decisione dell'autorità giudiziaria italiana, per cui questa formulazione va bene, ma proporrei di inserire, dopo le parole: «la Corte d'appello di Roma può imporre» le seguenti: «tenuto conto dell'eventuale pericolo di fuga», che poi è un principio generale del nostro ordinamento processuale penale proprio in sede di adozione di misure cautelari.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Caruso se accetta questa proposta di integrazione, perché il parere sia dato su un testo definito.

CARUSO (*PdL*). Signor Presidente, accolgo la formulazione.

PRESIDENTE. Invito quindi la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

ALLEGRINI, *relatrice*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 11.100, 11.102, 11.103 e 11.105. Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 11.104 (testo 2).

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 11.100, 11.102, 11.103 e 11.105.

Sull'emendamento 11.104 (testo 2) mi rimetto all'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.100.

MURA (*LNP*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.100, presentato dai senatori Mura e Mazzatorta.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2769, 840, 1112 e 1904

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 11.101 è stato ritirato. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.102.

MURA (*LNP*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.102, presentato dai senatori Mura e Mazzatorta.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2769, 840, 1112 e 1904**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.103.

MURA (*LNP*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.103, presentato dai senatori Mura e Mazzatorta.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2769, 840, 1112 e 1904**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.104 (testo 2), presentato dal senatore Caruso.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.105.

MURA (*LNP*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.105, presentato dai senatori Mura e Mazzatorta.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2769, 840, 1112 e 1904**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 11, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CARUSO (*PdL*). Signor Presidente, illustro brevemente l'emendamento 12.201 per una ragione legata all'emendamento 13.101. La proposta di modifica riguarda la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 12, ma in realtà ha il suo *focus* principalmente sulla previsione contenuta nel successivo articolo 13. Il comma 3 dell'articolo 13 prevedeva in origine che la corte d'appello di Roma decidesse la sussistenza o meno delle condizioni per la consegna, utilizzando quale strumento della decisione quello della sentenza, mentre in sede di esame in Commissione i colleghi hanno infine preferito lo strumento dell'ordinanza.

Con questo emendamento mi permetto di segnalare che tale scelta collide con il successivo, non modificato, comma 7 dell'articolo 13, che affida alla Corte di cassazione la decisione finale. Esso prevede che la decisione finale venga assunta con sentenza. Mi è sembrato singolare che la Corte suprema fosse chiamata a pronunciarsi con una sentenza, quindi con uno strumento più complesso, su un'ordinanza della corte d'appello. Di qui il mio emendamento.

Anche in questo caso, ove l'emendamento fosse accolto, esso realizzerebbe armonia e uniformità con le corti per il Ruanda e la ex Jugoslavia.

PRESIDENTE. Il restante emendamento si intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CHIURAZZI, *relatore*. Signor Presidente, sull'emendamento 12.200, presentato dai senatori Mura e Mazzatorta, il parere è contrario, mentre

sull'emendamento 12.201, presentato dal senatore Caruso, il parere è favorevole.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, anche il parere del Governo è contrario sull'emendamento 12.200 e favorevole sull'emendamento 12.201.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.200.

MURA (*LNP*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.200, presentato dai senatori Mura e Mazzatorta.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2769, 840, 1112 e 1904

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.201.

CASSON (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (*PD*). Signor Presidente, si tratta di una questione essenzialmente tecnica.

Devo peraltro dire che il disegno di legge che ci viene presentato è abbastanza ondivago, nel senso che in alcuni punti parla del provvedimento giurisdizionale e fa riferimento all'ordinanza, in altri punti fa riferimento ad una sentenza. La differenza consiste semplicemente nel fatto che la sentenza viene pronunciata in nome del popolo italiano.

Io recepisco in effetti l'indicazione di carattere generale che viene dalla parte finale del nostro codice di procedura penale, che fa riferimento, anche nei casi delle misure di custodia cautelare, al provvedimento come sentenza, e faccio soprattutto riferimento all'importanza dello stesso, nel senso che la Corte penale internazionale ci chiede di adottare un provvedimento giurisdizionale, e certamente quello più importante e che ha maggior rilievo è la sentenza pronunciata in nome del popolo italiano.

Vista anche la materia (si tratta di delitti gravissimi contro l'umanità), credo che, al di là di disquisizioni tecniche, sia più importante la risposta politica. Quindi, il Gruppo del Partito Democratico voterà a favore di questo emendamento.

ALLEGRINI, *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALLEGRINI, *relatrice*. Signor Presidente, per un problema tecnico, è necessario al comma 1, lettera *b*), sostituire le parole «emesso ordinanza» con le altre «pronunciato sentenza».

PRESIDENTE. Non credo ci siano obiezioni da parte del senatore Caruso.

Metto pertanto ai voti l'emendamento 12.201 (testo corretto), presentato dal senatore Caruso.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 12, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13, su cui sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

ALLEGRINI, *relatrice*. Signor Presidente, il parere è favorevole sull'emendamento 13.101 e contrario sugli emendamenti 13.100, 13.102, 13.104 e 13.105.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il parere sull'emendamento 13.101 è favorevole, mentre sugli emendamenti 13.100 e 13.102 è contrario.

Sull'emendamento 13.104 esprimo parere favorevole, per una ragione tecnica. Esso ripristina il testo che era pervenuto originariamente all'esame della Commissione giustizia del Senato e, trattandosi naturalmente di procedimento di consegne e non di applicazione di misura cautelare, ove correttamente è stato eliminato il riferimento al merito, in questo caso l'esame della Cassazione sui motivi di merito, anche tecnicamente,

seguirebbe la medesima via che è stata sperimentata a proposito dell'estradizione del mandato d'arresto europeo (articolo 706 del codice di procedura penale sull'estradizione e articolo 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69, a proposito del mandato di arresto europeo). Dunque, il parere è favorevole, per questa ragione tecnica.

Infine, il parere è contrario sull'emendamento 13.105.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.100.

MURA (*LNP*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.100, presentato dai senatori Mura e Mazzatorta.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2769, 840, 1112 e 1904

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.101, presentato dal senatore Caruso.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.102.

MURA (*LNP*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, ri-

sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.102, presentato dai senatori Mura e Mazzatorta.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2769, 840, 1112 e 1904

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 13.103 è stato ritirato. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.104.

CASSON (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (*PD*). Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 13.104, devo dire che di fronte ad una primaria e preliminare affermazione del rappresentante del Governo in senso contrario, mi è poi sembrato di intendere qualcosa di diverso nella motivazione. Siccome il punto è delicato e riguarda le competenze della Corte di cassazione, se essa debba intervenire anche nel merito o soltanto per motivi di legittimità, e siccome sappiamo che si tratta di una procedura particolare e per certi versi vicina a quella estradizionale prevista nel codice di diritto penale, chiederei di accantonare brevemente l'emendamento o di ragionare assieme per capire bene qual è la posizione del Governo e quale la nostra, per decidere poi come votare.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, l'emendamento 13.104 è accantonato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.105.

MURA (*LNP*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, ri-

sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.105, presentato dai senatori Mura e Mazzatorta.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2769, 840, 1112 e 1904

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 13.106 è stato ritirato, ma non possiamo votare l'articolo 13 perché abbiamo accantonato l'emendamento 13.104.

Passiamo dunque all'esame dell'articolo 14, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

ALLEGGRINI, *relatrice*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 14.100.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo esprime parere contrario sull'emendamento 14.100.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 14 altri emendamenti oltre quello soppressivo, passiamo alla votazione del mantenimento dell'articolo stesso.

MURA (*LNP*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 14 altri emendamenti oltre quello soppressivo 14.100, presentato dai senatori Mura e Mazzatorta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del mantenimento dell'articolo stesso.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione.*)

Il Senato approva. (*v. Allegato B.*)

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2769, 840, 1112 e 1904

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 14, che invito i presentatori ad illustrare.

CARUSO (*PdL*). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 14.0.100, 14.0.102 e 14.0.104, mentre desidero illustrare il 14.0.106. Le ragioni del ritiro le ho già illustrate in precedenza quando mi ha consentito quel preambolo. Chiedo invece l'attenzione dell'Assemblea sull'emendamento 14.0.106, poiché affronta un argomento molto delicato.

L'emendamento in questione, al di là di proporre la soluzione che è possibile leggere, vuole indurre ad una riflessione circa il rapporto tra le disposizioni dello Statuto e le norme dell'ordinamento nazionale che prevedono le immunità costituzionali. La soluzione che io propongo si rifà – lo dico subito – alla giurisprudenza costituzionale in tema di principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato, quindi alla giurisprudenza costituzionale anche recente, relativa agli articoli 10 e 11 della Costituzione.

Concludo con una soluzione che è a questo improntata, ma che ha delle limature e affievolimenti, perché faccio salve, con la proposta, le immunità costituzionali previste dall'ordinamento interno solo in condizioni specifiche ovvero in casi specifici: in sede di insindacabilità delle opinioni e dei voti espressi dai componenti del Parlamento e dai consiglieri regionali, vale a dire dai componenti delle uniche due istituzioni con potere legislativo.

Le disposizioni di cui all'articolo 27 dello Statuto non si applicano poi nei casi previsti dagli articoli 68, primo comma, e 122, quarto comma – a tal proposito prego gli Uffici di correggere l'emendamento, poiché contiene il riferimento al terzo comma: ho sbagliato a scrivere, perché in realtà è il quarto – oltre che in materia di irresponsabilità del Capo dello Stato (articolo 90), ovviamente esclusa l'ipotesi dell'alto tradimento;

infine, per le decisioni assunte dai giudici costituzionali per effetto della legge costituzionale istitutiva, la n. 1 del 1953. Il tutto, fermo restando quando previsto in materia di autorizzazione alla consegna.

A tal proposito, propongo di meglio precisare la previsione del secondo comma, aggiungendo, dopo le parole: «ai fini della consegna» – ancora una volta chiedo a lei, Presidente, e agli Uffici di provvedere – le parole: «e l'esecuzione della consegna stessa sono subordinate», eliminando quindi le parole: «è subordinata» – valuteranno i relatori e i colleghi cosa fare su questo tema.

Mi limito ad aggiungere che in Francia il problema è stato affrontato, tra l'altro, mediante un'espressa modifica costituzionale relativa all'articolo 67 della Costituzione francese, che prevede l'immunità del Presidente della Repubblica; articolo che è stato modificato proprio al fine di inserirvi un espresso riferimento al precedente articolo 53.2 – qui non mi dilungo – in modo da introdurre un'eccezione espressa per l'ipotesi in cui vengono in rilievo fatti di competenza della Corte penale internazionale. Quindi, vi è stato un tentativo, che è lo stesso qui praticato, di armonizzare il sistema nazionale e costituzionale con la previsione contenuta nel trattato istitutivo della Corte penale internazionale, senza tradire lo spirito di quest'ultimo.

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

ALLEGRINI, *relatrice*. I relatori si rimettono all'Aula, signor Presidente.

PRESIDENTE. Si tratta di questioni abbastanza tecniche, come ha spiegato il senatore Caruso, che riguardano la coerenza tra la legislazione nazionale e l'ordinamento della Corte penale internazionale.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo si rimette all'Aula, signor Presidente.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 14.0.100, 14.0.101, 14.0.102, 14.0.103, 14.0.104 e 14.0.105 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.0.106 (testo corretto).

CASSON (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (*PD*). Signor Presidente, cercherò sinteticamente di illustrare la questione, che non è assolutamente una questione tecnica, ma è una questione politica, di livello costituzionale. Vorrei leggere il breve articolo 27 dello Statuto, per far comprendere esattamente di cosa si tratta. Il comma 1 dice: «Il presente Statuto si applica a tutti in modo uguale senza

qualsivoglia distinzione basata sulla qualifica ufficiale. In modo particolare la qualifica ufficiale di capo di Stato o di governo, di membro di un governo o di un parlamento, di rappresentante eletto o di agente di uno Stato non esonera in alcun caso una persona dalla sua responsabilità penale per quanto concerne il presente Statuto e non costituisce in quanto tale motivo di riduzione della pena».

Ora, in aggiunta a questo articolo 27, io voglio semplicemente ricordare i titoli dei principali articoli di questo Statuto e del disegno di legge che dovremo approvare, per far capire che si tratta di crimini di genocidio, di crimini contro l'umanità, di crimini di guerra e di crimini di aggressione. Sono fatti gravissimi ed eccezionali, che non hanno nulla a che fare con l'espressione del libero pensiero di un parlamentare o di qualsiasi altro rappresentante politico. Si tratta dei più gravi crimini in assoluto esistenti nell'orbe terraqueo.

A questo punto, se tra dieci, venti o trent'anni – ovviamente per assurdo – un Capo dello Stato italiano dovesse impazzire e commettere un delitto di genocidio o uno di questi crimini gravissimi previsti dalla Convenzione internazionale, io credo che proprio in questo caso non possiamo sottrarre assolutamente alla giurisdizione queste fattispecie gravissime, motivando ciò con una riserva di diritto interno. È ovvio che non è una questione tecnica: è una scelta politica di responsabilità di fronte all'umanità intera, non soltanto di fronte ai cittadini italiani. Queste persone vengono chiamate a rispondere di crimini di guerra e di delitti di genocidio.

Il Gruppo del Partito Democratico quindi voterà contro l'approvazione di questo emendamento (almeno questa è l'indicazione che noi diamo). *(Applausi dal Gruppo PD)*.

CALIENDO (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*PdL*). Signor Presidente, io vorrei invitare il collega Caruso a riflettere su un aspetto. Il problema non riguarda tanto il nostro ordinamento, perché la nostra Carta costituzionale ci dovrebbe garantire già che non esiste la possibilità, nel nostro Paese, di un reato di genocidio o di crimini contro l'umanità. E però, se noi poniamo questa eccezione, legittimiamo altri Paesi a porre la stessa eccezione. All'epoca in cui c'era Hitler in Germania, se ci fosse stata la Corte penale internazionale, sarebbe stata messa la stessa eventuale esclusione. Ora io mi chiedo che necessità abbiamo di specificarlo, avendo la certezza matematica, in base alla nostra Costituzione, che questi crimini, almeno nel nostro Paese, non si realizzeranno mai. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Colleghi, cerchiamo di ascoltare. Si tratta di un dibattito di grande rilievo.

COMPAGNA (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

COMPAGNA (*PdL*). Signor Presidente, io non sono in dissenso con l'emendamento...

PRESIDENTE. Non con l'emendamento, ma con il voto che ha indicato il senatore Caliendo.

COMPAGNA (*PdL*). Mi pare che il senatore Caliendo, più che una dichiarazione di voto, abbia espresso la preoccupazione che l'accoglimento dell'emendamento presentato dal senatore Caruso venga interpretato da altri Paesi come la ragione per inserire il proprio ordinamento costituzionale. Ma da questo punto di vista – mi pare che, pur fuggacemente, il collega Caruso vi abbia accennato – la Francia (la Francia, ripeto) ha aderito con una modifica della propria Costituzione. Qui noi non vogliamo seguire la strada francese, ma vogliamo semplicemente richiamare il nostro ordinamento costituzionale. Se il senatore Casson la vuole chiamare questione politica, di politica costituzionale e non di connessione tecnica, quella fra il costituzionalismo dell'ordinamento interno e quella dell'adesione alle norme internazionali, diventano giochi di parole. Ma di fronte ad una giurisdizione che qualificasse reato proprio quei comportamenti orribili evocati dal senatore Casson, che in quanto orribili sono stati più volte associati nella storia d'Europa all'esercizio della libertà, ho l'impressione che l'emendamento del senatore Caruso sia un richiamo alle ragioni della Francia di Dreyfus, senza seguire quel nazionalismo costituzionale che ha portato la Francia addirittura a modificare la propria Costituzione.

Non so se sono in consenso o in dissenso con il mio Gruppo, ma mi sembra che la preoccupazione del senatore Caliendo in questo caso non sia ben fondata. Tenete presente che gli Stati Uniti, un altro Paese che qualche importanza ha nella storia del costituzionalismo, hanno su questa vicenda tutta una serie di preoccupazioni che hanno il segno esattamente rovesciato rispetto alla preoccupazione del collega Caliendo, che non dico di sottovalutare ma di ritenere semplicemente di rango minore rispetto al dibattito costituzionale degli Stati Uniti e della Francia.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, alla luce del dibattito che si è svolto e degli interventi ascoltati, mi pare che vi sia un aspetto importante. Mi riferisco al fatto che è importante che questa disposizione non faccia emergere dei profili non dico di contraddi-

zione ma di temperamento del senso dell'istituzione della Corte penale internazionale, soprattutto dove si fa riferimento ad alcune disposizioni che eventualmente potrebbero porre problemi rispetto a casi estremi di fatti di reato, riguardo alla possibile sottoposizione a procedimento da parte della Corte penale internazionale.

Per delineare meglio la posizione, rettifico il parere ed esprimo parere contrario, in modo che sia pienamente espressa l'adesione allo Statuto della Corte penale internazionale e allo spirito che sottosta alla Corte, che è quello di prevedere, rispetto a fattispecie di reato estremamente gravi, la sottoposizione dei soggetti, anche quelli che rivestano determinate cariche, a un procedimento.

ALLEGRINI, *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALLEGRINI, *relatrice*. Signor Presidente, manteniamo il nostro parere.

MURA (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (*LNP*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 14.0.106 (testo corretto), presentato dal senatore Caruso.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2769, 840, 1112 e 1904**

PRESIDENTE. Poiché pare sia stata individuata una soluzione sull'emendamento 13.104, precedentemente accantonato, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 13.104, alla luce degli approfondimenti svolti, il Governo si rimette all'Assemblea, sottolineando l'aspetto relativo al coordinamento tecnico laddove, mantenendo il ricorso alla Cassazione anche per il merito, si realizzerebbe un migliore coordinamento con istituti già esistenti.

MORANDO (*PD*). La tecnica di rimessione all'Assemblea mi pare impropria.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.104.

MURA (*LNP*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.104, presentato dai senatori Mura e Mazzatorta.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2769, 840, 1112 e 1904**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 13, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo ora all'esame dell'articolo 15, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

CHIURAZZI, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 15.100.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 15 altri emendamenti oltre quello soppressivo, passiamo alla votazione del mantenimento dell'articolo stesso.

MURA (*LNP*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 15 altri emendamenti oltre quello soppressivo 15.100, presentato dai senatori Mura e Mazzatorta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del mantenimento dell'articolo stesso.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

È approvato. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2769, 840, 1112 e 1904

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 16, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

CHIURAZZI, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 16.100 e 16.101.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.100.

MURA (*LNP*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.100, presentato dai senatori Mura e Mazzatorta.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2769, 840, 1112 e 1904

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.101.

MURA (*LNP*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.101, presentato dai senatori Mura e Mazzatorta.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione.*)

Il Senato non approva. (*v. Allegato B.*)

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2769, 840, 1112 e 1904**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 16.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 17, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MAZZATORTA (*LNP*). Signor Presidente, con l'emendamento 17.100 chiediamo di sopprimere l'articolo, che riguarda il regime penitenziario. Dopo aver introdotto il patrocinio dello Stato per i non abbienti che hanno commesso genocidio, crimini di guerra o crimini contro l'umanità (già fa imbarazzo solo pronunciarlo), nell'articolo 17 prevediamo che l'esecuzione della pena inflitta a questi criminali debba essere scontata in base alla legge Gozzini.

Anche qui fa venire i brividi questa norma, perché ci si chiede come sia possibile che un dittatore condannato per gravissimi crimini di genocidio, che magari si trova sul nostro territorio, lo si mantenga in un regime di semilibertà, dandogli i permessi premio, magari mandandolo a fare i lavori di pubblica utilità che prevede la legge Gozzini. Ci pare totalmente assurdo, visto che comunque già gli articoli 16 e 18 disciplinano il tema dell'esecuzione della pena detentiva.

L'articolo 16 ci dice come deve essere effettuata la collaborazione tra il Ministero e la Corte penale internazionale, e l'articolo 18 poi incide sulle modalità di controllo dell'esecuzione della pena. Ma evitiamo di prevedere i numerosi benefici penitenziari che oggi prevede la legge Gozzini, per persone che si sono macchiate di crimini contro l'umanità.

CARUSO (*PdL*). Signor Presidente, cerco di spiegare al senatore Caliendo per quale ragione deve assolutamente votare a favore dell'emendamento 17.101. L'emendamento incide sulla norma che prevede la preventiva consultazione, con la Corte penale internazionale, nel caso di esigenza o di volontà di applicare il regime penitenziario previsto dall'articolo 41-bis. Lo Statuto prevede che alla Corte spettano le decisioni che incidono sulla permanenza dello stato detentivo e che hanno carattere giurisdizionale, non quelle relative alle modalità di attuazione della detenzione. Lo Statuto prevede che allo Stato di esecuzione spettano invece le attività di tipo amministrativo connesse e che le stesse sono sottoposte al controllo della Corte, nei limiti anche residuali (come si vede dal comma 3 del suc-

cessivo articolo 18 del disegno di legge): e si fa riferimento all'articolo 106 dello Statuto.

Questi emendamenti, signor Presidente, tutti assolutamente rispettosi del trattato ratificato nel 1999 – non ho cambiato idea negli ultimi 13 anni – propongono però di conciliare l'esigenza di rispetto dei propositi connessi alla Corte internazionale con il privilegio che questo Paese deve continuare ad avere di assumere legislazione secondo i propri principi e le proprie volontà.

Quindi, se così è, come prima ho detto – nel senso cioè di dare alla Corte alcune competenze ed allo Stato nazionale altre – l'adozione del regime di cui all'articolo 41-*bis* deve essere certamente sottoposta ai controlli di esecuzione spettanti alla Corte penale internazionale, ma solo questo. La decisione di adozione o meno resta invece di stretta competenza del Ministro della giustizia, in quanto si tratta di una decisione amministrativa, che peraltro permane ovviamente soggetta al controllo giurisdizionale, anche penale, interno. Questo dice l'emendamento.

CASSON (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (*PD*). Signor Presidente, vorrei chiedere una precisazione sul testo dell'emendamento 17.101, perché nella parte finale di esso si dice: «anche al di fuori dei casi di cui al predetto comma 2». Al comma 2 di cosa ci si riferisce per l'esattezza? Dell'articolo 41-*bis* o dell'articolo 17 dell'ordinamento della Corte penale internazionale? Questo riferimento non è preciso.

Poiché si tratta di un istituto molto delicato, quello del 41-*bis*, sottoposto giustamente ad una rigida normativa, il suo secondo comma fa riferimento ai casi in cui sussistono gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica.

Se si vuole introdurre questa norma con riferimento al comma 2, vorrebbe forse dire che questo 41-*bis* andrebbe applicato, nei casi di detenzione, anche fuori dei casi in cui sussistono gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica, di applicazione di regole, norme, eccetera. Non è molto chiara la formulazione, e chiedo una precisazione in proposito.

PRESIDENTE. Chiedo pertanto al senatore Caruso se vuole precisare meglio a quale comma 2 si riferisce il suo emendamento 17.101.

CARUSO (*PdL*). La risposta sta nella parola chiave precedente «predetto». Se si sale di quattro righe, si legge: «di cui all'articolo 41-*bis*, comma 2, 2-*bis*, 2-*ter*». Il predetto comma 2 è questo.

PRESIDENTE. Senatore Casson, non è convinto?

CASSON (*PD*). Prendo atto di questa situazione. Segnalo semplicemente che si tratta di un caso di allargamento delle previsioni del 41-*bis*. Il riferimento a questo comma 2 va oltre i gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica. Questa mi pare l'interpretazione autentica. In tal caso, in sede di dichiarazione di voto, credo che dovremo allora pronunciarci in senso contrario.

CALIENDO (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*PdL*). Senatore Casson, credo che l'emendamento 17.101 vada approvato perché allarga, per la stessa ragione per cui prima non abbiamo approvato l'emendamento sui crimini di una certa gravità ed efferatezza. Credo che l'inserimento nel 41-*bis* di questi tre crimini, la cui competenza per materia è della Corte penale internazionale, sia più che giustificato.

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

ALLEGRINI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 17.100 e parere favorevole sull'emendamento 17.101.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 17.100, mentre sull'emendamento 17.101 mi rimetto all'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.100.

MURA (*LNP*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 17.100, presentato dai senatori Mura e Mazzatorta.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2769, 840, 1112 e 1904**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.101.

PERDUCA (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Il suo Gruppo non si è ancora espresso, ma forse lei lo saprà.

PERDUCA (*PD*). Mi pareva di aver capito la posizione del mio Gruppo da quello che diceva poco fa il senatore Casson.

PRESIDENTE. Io avevo capito che votava contro.

PERDUCA (*PD*). Signor Presidente, allora, a nome del Gruppo del Partito Democratico, dichiaro il voto contrario per i motivi suesposti durante il dibattito generale, ma anche perché credo che non vada a favore della tradizione giuridica italiana, che esisteva una volta ma che oggi non esiste più, far conoscere al mondo che esistono queste possibilità di restrizione della libertà all'interno delle nostre carceri.

DELLA MONICA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Non posso darle la parola. Siamo in sede di dichiarazioni di voto. È stata fatta una dichiarazione per il Gruppo del PD. Senatrice Della Monica, vuole intervenire in dissenso?

DELLA MONICA (*PD*). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire per chiedere un accantonamento.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, dispongo l'accantonamento dell'emendamento 17.101 e, conseguentemente, dell'articolo 17.

Passiamo all'esame dell'articolo 18, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato.

Ricordo che l'emendamento 18.101 è stato ritirato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

CHIURAZZI, *relatore*. Esprimo parere contrario all'emendamento 18.100.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 18 altri emendamenti oltre quello soppressivo 18.100, passiamo alla votazione del mantenimento dell'articolo stesso.

MURA (*LNP*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 18 altri emendamenti oltre quello soppressivo 18.100, presentato dai senatori Mura e Mazzatorta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del mantenimento dell'articolo stesso.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2769, 840, 1112 e 1904

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 19, su cui è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

CHIURAZZI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 19 altri emendamenti oltre quello soppressivo, passiamo alla votazione del mantenimento dell'articolo stesso.

MURA (*LNP*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 19 altri emendamenti oltre quello soppressivo 19.100, presentato dai senatori Mura e Mazzatorta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del mantenimento dell'articolo stesso.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2769, 840, 1112 e 1904

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 20, su cui è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

ALLEGRINI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 20 altri emendamenti oltre quello soppressivo, passiamo alla votazione del mantenimento dell'articolo stesso.

MURA (*LNP*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 20 altri emendamenti oltre quello soppressivo 20.100, presentato dai senatori Mura e Mazzatorta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del mantenimento dell'articolo stesso.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2769, 840, 1112 e 1904

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 21, su cui sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

ALLEGRINI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 21.100 e favorevole all'emendamento 21.300.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 21.100.

MURA (*LNP*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 21.100, presentato dai senatori Mura e Mazzatorta.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione.*)

Il Senato non approva. (*v. Allegato B.*)

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2769, 840, 1112 e 1904**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.300, presentato dai relatori.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 21.101 è stato ritirato.

Metto ai voti l'articolo 21, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 22, su cui è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

CHIURAZZI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 22 altri emendamenti oltre quello soppressivo, passiamo alla votazione del mantenimento dell'articolo stesso.

MURA (*LNP*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata.*)

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 22 altri emendamenti oltre quello soppressivo 22.100, presentato dai senatori Mura e Mazzatorta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo.

neo, mediante procedimento elettronico, del mantenimento dell'articolo stesso.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2769, 840, 1112 e 1904

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 23, su cui è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

CHIURAZZI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 23 altri emendamenti oltre quello soppressivo, passiamo alla votazione del mantenimento dell'articolo stesso.

MURA (*LNP*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 23 altri emendamenti oltre quello soppressivo 23.100, presentato dai senatori Mura e Mazzatorta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del mantenimento dell'articolo stesso.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2769, 840, 1112 e 1904**

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 23.0.100, 23.0.101, 23.0.102, 23.0.103, 23.0.104 e 23.0.105 sono stati ritirati.

Passiamo all'esame dell'articolo 24, su cui è stato presentato l'emendamento 24.100, successivamente ritirato.

Metto pertanto ai voti l'articolo 24.

È approvato.

Riprendiamo l'esame dell'emendamento 17.101, precedentemente accantonato.

CASSON (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (*PD*). Signor Presidente, stiamo ragionando su una riformulazione del testo proposto dal senatore Caruso. Se l'intento è quello di prevedere l'applicazione dell'articolo 41-*bis* della legge n. 354 del 1975 anche per i delitti di genocidio, trattandosi di reati gravissimi, per certi versi più gravi di quelli previsti dalla nostra normativa, ciò rientra nella logica istituzionale del codice penale. Che si sia d'accordo o meno, ciò ha una sua logica. Il fatto di prevedere che ciò sia esteso anche al di fuori dei casi di cui al comma 2, ne rende poco comprensibile l'applicazione. Propongo dunque di riformulare l'emendamento, espungendo le parole «anche al di fuori dei casi di cui al predetto comma 2», in modo da farlo rientrare nelle regole e nei cardini dell'ordinamento. Essendo reati gravissimi, non ci sono neanche contrasti.

PRESIDENTE. Senatore Casson, la sua proposta è dunque di riformulare l'emendamento nel seguente modo: «Il Ministro della giustizia può disporre l'applicazione del regime di cui all'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, ai detenuti per i delitti previsti dalla presente legge».

Senatore Caruso, concorda con questa riformulazione?

CARUSO (*PdL*). Signor Presidente, chiedo scusa, ma si tratta di un argomento assolutamente delicato. Se capisco bene, con la riformulazione proposta dal senatore Casson vengono espunte le parole «anche al di fuori dei casi di cui al predetto comma 2» (che peraltro era il punto di dubbio del senatore stesso).

Sono d'accordo con tale riformulazione.

PRESIDENTE. La relatrice ed il rappresentante del Governo avevano dato parere favorevole alla precedente formulazione; chiedo loro se con-

fermano tale parere anche sull'emendamento 17.101 così come riformulato.

ALLEGRI, *relatrice*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 17.101 (testo 2).

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.101 (testo 2).

PERDUCA (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (*PD*). Signor Presidente, ribadisco quanto detto in precedenza: in dissenso dal Gruppo, insieme alla senatrice Poretti, dichiaro il voto contrario anche al testo riformulato dell'emendamento.

CALDEROLI (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (*LNP*). Signor Presidente, intervengo solo per sottolineare l'incongruenza che ha visto nella giornata di ieri l'Assemblea respingere l'applicazione dell'articolo 41-*bis* per i reati di pedofilia, mentre oggi si intende applicarlo rispetto a ciò che è previsto nello Statuto, in base al quale può essere emanata l'ordinanza di arresto anche per la violenza sessuale. Non vedo perché per la violenza sessuale può essere applicato l'articolo 41-*bis*, mentre quando la stessa violenza viene rivolta nei confronti dei bambini, si è detto di no. Bella coerenza! (*Applausi dal Gruppo LNP*).

MURA (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (*LNP*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 17.101 (testo 2), presentato dal senatore Caruso.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione.*)

Il Senato approva. (*v. Allegato B.*)

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2769, 840, 1112 e 1904**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 17, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

Presidenza della vice presidente MAURO (ore 18,20)

LI GOTTI (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (*IdV*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, sarò brevissimo, avendo già affrontato il tema in sede di discussione generale.

Il Gruppo dell'Italia dei Valori aveva presentato nel 2008, ad inizio legislatura, il disegno di legge n. 840, che affrontava la materia in maniera più ampia e coordinata, grazie anche al lavoro che era stato fatto dall'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia nella precedente legislatura. Poi, nel corso dell'esame alla Camera e in Commissione qui al Senato, il testo è stato un po' ristretto, in maniera tale che obiettivamente non risponde a tutte le esigenze di coordinamento necessario per una corretta applicazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale e per una proficua collaborazione con la Corte stessa.

Avevamo presentato degli emendamenti per cercare di ricostruire il disegno di legge nella sua integrità, ma è stato fatto presente che era opportuno intanto procedere velocemente, considerando i pochi mesi che mancherebbero alla fine della legislatura, e quindi di non appesantire il lavoro con una lettura ulteriore, che comunque ci sarà alla Camera, ma con argomenti molto più ampi rispetto a quelli per i quali si andrà all'altro

ramo del Parlamento. Così ci siamo acquietati, anche se sappiamo che poi su questo provvedimento dovremo reintervenire. Mi è un po' dispiaciuto che, dopo che avevo ritirato gli emendamenti, la relatrice, senatrice Allegrini, abbia detto che avrebbe dato parere favorevole: prima mi ha detto di ritirarli per alleggerire il provvedimento, e poi mi viene a dire che se non li avessi ritirati avrebbe dato parere favorevole. Io non li avrei ritirati, perché so che quegli emendamenti erano necessari. Li ho ritirati non perché non ci credevo, ma per facilitare il percorso del disegno di legge, perché si era detto che bisognava muoversi, che occorreva che il Senato desse un segnale di celerità.

Benissimo, abbiamo dato il segnale di celerità. Ritourneremo su questo provvedimento, perché alcuni aspetti dovranno essere migliorati. È comunque un notevole passo avanti: interviene dopo alcuni anni; è un gesto significativo nel segno della collaborazione con gli organismi internazionali, e stiamo sicuramente avviandoci verso una disciplina del processo, e anche del diritto sostanziale, che gradualmente, anche se lentamente, si avvicina all'obiettivo finale, quello di avere un diritto penale della gente, indipendentemente dalla cittadinanza.

Questo è l'obiettivo e il sogno di tutti. Ancora non ci siamo. Ognuno ha le sue posizioni, ma gradualmente abbiamo fatto un ulteriore passo avanti. Peraltro, lo Statuto della Corte penale internazionale venne firmato a Roma e noi, buoni ultimi, arriviamo ad inserire nel nostro ordinamento le norme di coordinamento.

Il nostro voto, pertanto, sarà favorevole al disegno di legge come licenziato dall'Aula.

SERRA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Signora Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo che rappresento e chiedo di poter consegnare l'intervento alla Presidenza affinché sia pubblicato nei Resoconti della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

MURA (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (*LNP*). Signora Presidente, la mia dichiarazione di voto sarà molto rapida. Credo di essere già stato esaustivo stamattina circa la posizione del mio Gruppo sul provvedimento in esame. Condividiamo certamente il massimo impegno su reati importanti come il genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra, i crimini di aggressione. Oggi, con il

nostro atteggiamento in Aula, abbiamo voluto sottolineare però alcune nostre perplessità. Anche stamattina mi è stato fatto notare il voto del 1999 e quello del 2011 in Aula.

Tuttavia, ciò che abbiamo voluto sottolineare con la presentazione dei nostri emendamenti, che hanno dato vita ad un dibattito, permettendo a me e ai senatori Mazzatorta e Calderoli di esprimere concetti che riteniamo importanti, è il dubbio sulla necessità di un ulteriore organismo come la Corte penale internazionale, con tutti i costi che esso comporta. La senatrice Mariapia Garavaglia ha fatto notare come in certi casi non ci si debba fermare di fronte ai costi, ma indubbiamente dobbiamo meditare tutti su certe cifre: 140 milioni di dollari all'anno; 766 persone impegnate; in 10 anni 900 milioni di dollari per gestire...

PERDUCA (PD). Costa come il Senato!

MURA (LNP). Costerà come il Senato, ma quest'ultimo svolge una funzione esclusiva, al contrario di quanto avviene per una Corte come questa, la cui funzione potrebbe andare solo nella direzione di togliere una parte di sovranità ai singoli Stati.

Non voglio dilungarmi molto e ripetere quanto ho detto stamattina, perché sarei ripetitivo. La nostra posizione, già da me preannunciata stamattina, è un voto di astensione sul provvedimento. Ritengo comunque sia stato utile e importante il dibattito svoltosi oggi in Aula affinché taluni provvedimenti di notevole impatto non passino così, sotto silenzio, magari in assoluta buona fede da parte di tanti colleghi, senza conoscere esattamente il merito di ciò che si va a votare.

Oggi abbiamo posto dei dubbi che devono essere spunto di riflessione per ciascuno dei colleghi che siede in quest'Aula al fine di svolgere il lavoro che siamo chiamati a fare in piena coscienza e consapevolezza.

Ribadisco pertanto il voto di astensione da parte del Gruppo della Lega Nord.

CASSON (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (PD). Signora Presidente del Senato, colleghi senatori, signori del Governo, per una fortunata e curiosa coincidenza sono giunte pressoché contemporaneamente all'esame dell'Aula del Senato ben quattro proposte legislative contrassegnate da una duplice caratteristica. La prima è di costituire una risposta ad impegni, o meglio a veri e propri obblighi giuridici, di ordine internazionale che lo Stato italiano da anni, anzi, in alcuni casi da decenni, aveva assunto nei confronti della comunità internazionale, e ai quali però non aveva fino ad ora adempiuto. La seconda caratteristica consiste nel configurarsi come veri e propri riconoscimenti e affermazioni di civiltà politica, sociale e giuridica.

Mi sto riferendo a quattro disegni di legge: il disegno di legge di ratifica del Protocollo in materia di tortura, approvato ieri dal Senato; il disegno di legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote contro lo sfruttamento sessuale dei minori, approvato questa mattina; il disegno di legge sull'introduzione del delitto di tortura nel nostro ordinamento, che discuteremo in quest'Aula la settimana prossima; infine, il disegno di legge oggi al nostro esame, che contiene le norme per l'adeguamento del sistema ordinamentale italiano al sistema procedimentale della Corte penale internazionale, di cui allo Statuto reso esecutivo in Italia con legge 12 luglio 1999, n. 232. «Era ora!» verrebbe da dire, perché per ognuno di questi provvedimenti legislativi, in pesante ed inaccettabile ritardo, lo Stato italiano più volte è stato oggetto di sollecitazioni e di critiche giustificate da parte della comunità internazionale.

Oggi, con il nostro voto, daremo sì adempimento ad un obbligo giuridico, ma soprattutto in materie così delicate e rilevanti ci metteremo al passo con gli ordinamenti esteri più sensibili alla tutela dei diritti delle persone, alla tutela delle vittime, in particolar modo delle vittime dei crimini più orrendi contro l'umanità, senza rinunciare peraltro alle esigenze di un giusto processo secondo le norme del nostro diritto interno e del diritto internazionale.

Vorrei semplicemente ricordare, anche per rispondere al primo intervento di oggi pomeriggio del senatore Mazzatorta, che lo Stato italiano ha assunto l'obbligo di arrivare all'approvazione di questo disegno di legge fin dal 1999. Non è un obbligo che si inventa oggi, perché l'articolo 1 di questo disegno di legge recita che: «Lo Stato italiano coopera con la Corte penale internazionale conformemente alle disposizioni dello statuto della medesima Corte (...) e della presente legge, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano». Questo significa che conformiamo il nostro diritto interno al diritto internazionale e che finalmente decidiamo di regolamentare i processi internazionali in materia di crimini di genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra, crimini di aggressione.

Siamo ben consapevoli del fatto che con il nostro voto di oggi ci limitiamo ad effettuare solo un piccolo passo avanti, in quanto la Camera dei deputati dovrà a sua volta rivalutare, nella sua autonomia istituzionale, la correttezza politica e giuridica, interna ed internazionale, delle soluzioni da noi prospettate concretamente. Ci tranquillizza però il fatto di aver predisposto delle modifiche di quanto deciso in prima lettura alla Camera dei deputati dopo le audizioni in Commissione giustizia di esperti in materia, compresi membri e appartenenti, attuali e passati, alla stessa Corte penale internazionale.

Confidiamo poi nel fatto che in tempi brevi, già nel corso della presente legislatura, sia possibile ribadire che lo Stato italiano e le sue forze politiche credono veramente nei doveri di cooperazione e collaborazione internazionale sanciti dagli articoli 10 e 11 della nostra Carta costituzionale.

La valenza politica del voto di oggi del Senato è però anche superiore agli stretti confini nazionali italiani, perché si riallaccia direttamente agli scopi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite menzionati dallo stesso Statuto della Corte penale internazionale; scopi e principi che impongono a tutti gli Stati di astenersi dal ricorso all'uso della minaccia o della forza contro l'integrità territoriale o contro l'indipendenza politica degli altri Stati o comunque in contrasto con le finalità delle Nazioni Unite, con ciò ribadendo che, ad onta delle atrocità e delle gravi minacce e rotture della pace e della sicurezza mondiali, cui ancora oggi abbiamo la sventura di assistere, tutti i popoli e tutte le persone sono uniti da stretti vincoli, e le loro culture e le loro storie devono far parte di un patrimonio comune rispettato da tutti.

Per tornare alle norme che stiamo approvando, se solo pensiamo alle competenze e ai compiti della Corte penale in materia di genocidio, di crimini efferati, di crimini contro il genere umano, di crimini di guerra in materia di tortura, e se pensiamo a quale dovrebbe essere il profilo della Corte nella prospettiva di una regolamentazione dei rapporti tra soggetti giuridici internazionali, ci si rende perfettamente conto della doverosità del nostro voto di oggi, che ha connotazioni e rilievi non solo politici e sociali, ma direi propri etici, a tutela dell'uomo, a tutela di ogni singola persona, a tutela di ogni singolo popolo, in nome dei sacrosanti principi di uguaglianza e di solidarietà: principi universali e non comprimibili da parte di alcuno. (*Applausi dal Gruppo PD*).

RUTELLI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUTELLI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Signora Presidente, intervengo solo per lasciare agli atti – associandomi alle espressioni dei colleghi e ai giudizi, da ultimo del senatore Casson, che i colleghi di tutti i Gruppi favorevoli a questa deliberazione del Senato esprimono – la gioia perché, anche grazie ad una mobilitazione della società civile e a pressioni internazionali da parte di quanti hanno creduto nell'istituzione della Corte penale internazionale, si adempie ad un dovere italiano e si sana un ritardo che era francamente intollerabile. Se mi è permesso dirlo, si contribuisce altresì a quello che nel giorno della firma a Roma, alla presenza del Segretario generale delle Nazioni unite, allora Kofi Annan, fu definito uno spirito di Roma e dell'Italia, che aveva aiutato il varo di una decisione tanto importante per il diritto internazionale, per la legalità internazionale, per non accettare l'impunità dei dittatori e dei criminali internazionali.

Volevo quindi solo associare la testimonianza di chi all'epoca, come Sindaco di Roma, aveva ospitato la Conferenza, ringraziando in questa sede tutte le associazioni per la tutela dei diritti umani, dei diritti civili internazionali ed anche il Partito radicale internazionale e i *Parliamentarians for Global Action* (che è una delle associazioni che più ha seguito

questa tematica), perché con il loro impegno l'Italia, grazie al voto del Senato, sana una troppo lunga interruzione tra quel momento meraviglioso, l'azione che viene svolta dalla Corte e i doveri del nostro Parlamento. (*Applausi dal Gruppo Per il Terzo Polo:ApI-FI e del senatore Perduca.*)

CALIENDO (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*PdL*). Signora Presidente, signor rappresentante del Governo, il Senato si accinge oggi a votare – mi auguro all'unanimità, come è avvenuto alla Camera – il disegno di legge che attua disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento interno allo Statuto della Corte penale internazionale.

Vorrei ricordare che la Corte penale internazionale è stata voluta dal nostro Paese, che è stato il primo Paese europeo firmatario del Trattato. L'iniziativa dell'Italia segue un filo che inizia in un congresso a Parigi, all'indomani del processo di Norimberga. All'indomani del processo di Norimberga, come si legge dagli atti del Congresso internazionale svoltosi a Parigi, si pone il problema di individuare un organismo giurisdizionale di livello internazionale tale da poter garantire tutti gli Stati, ma nello stesso tempo perseguire crimini di guerra, genocidi e crimini gravi.

Si è immaginato, come poi è stata realizzata, una Corte con una competenza complementare e sussidiaria, nel senso che interviene solo quando lo Stato non vuole o non può intervenire. Oggi si realizza una stabile giurisdizione internazionale.

È vero che vi è stato un ritardo, ma il ritardo è stato dovuto ad un ripensamento di alcuni Paesi (Paesi importanti come gli Stati Uniti, la Cina e Israele): un ripensamento dovuto al fatto che c'era una preoccupazione circa la possibilità eventuale di interventi della Corte per fini politici. Ebbene, questa preoccupazione va assolutamente fugata, proprio perché viene realizzata, con la Corte penale internazionale, la precostituzione del giudice per legge, di un giudice stabile; non di quei tribunali che sono stati creati *ad hoc*, come per il processo di Norimberga, i processi per la ex Jugoslavia, come per il Ruanda, che potevano comportare simili perplessità, proprio perché si trattava di organi giurisdizionali creati allo scopo.

Si è invece realizzato un giudice collegiale, che ha quindi le garanzie di indipendenza e di imparzialità che connotano la giurisdizione in qualsiasi Paese del mondo. Questa connotazione e caratteristica della Corte ha fatto sì che l'Italia, pur non ratificando ancora una legge di unione e di coordinamento con il proprio ordinamento interno, ha svolto un'azione a livello internazionale affinché si realizzasse un accordo quanto più ampio possibile.

Cosa è avvenuto? Questa posizione del nostro Paese è stata riconosciuta anzitutto con l'inserimento di giudici italiani nei tribunali per il giudizio nei confronti dei gestori della ex Jugoslavia – dico gestori per il

modo in cui avevano realizzato una serie di genocidi – e nel tribunale per il Ruanda; nello stesso tempo, non posso dimenticare che l'ONU, appena qualche tempo fa, all'unanimità ha individuato un giudice italiano come membro della Corte internazionale di giustizia. Questa è la realtà: oggi abbiamo introdotto con questa legge una nuova disciplina che si accompagna al nostro ordinamento interno, senza rinunciare ad alcuni dei principi fondamentali dello stesso ordinamento, costituzionali e non.

Abbiamo svolto un lavoro unanime in Commissione, approvando emendamenti, concordati tra i vari Gruppi di quest'Assemblea, concernenti taluni aspetti. In particolare, sono stati meglio definiti il ruolo e la responsabilità politica del Ministro della giustizia, un ruolo che viene esaltato: al Ministro viene attribuita la responsabilità di individuare i necessari raccordi con gli altri Ministri.

Alla Camera fu necessario approvare il testo senza l'inserimento, per accelerarne l'approvazione, di norme incriminatrici: nuove fattispecie di reato che sono state introdotte in questa disciplina – primo firmatario il senatore Li Gotti – che tendono a rendere funzionali i compiti della Corte alla cooperazione, ma nello stesso tempo a garantire quei connotati di indipendenza e quelle garanzie che accompagnano qualsiasi organo giurisdizionale.

Ed è per questa ragione che noi oggi abbiamo votato alcuni emendamenti che hanno consentito di migliorare ulteriormente il testo. Badate, anche il voto sull'emendamento Caruso che riguardava il 41-*bis* non è stato un voto qualsiasi, è stato un voto espresso quasi all'unanimità dal Senato, che voleva significare una sola cosa: l'Italia prende le distanze dai crimini contro l'umanità, ovunque avvengano. Quindi, a chi viene portato nel nostro Paese perché è responsabile di quei crimini si applichi l'articolo 41-*bis*, anche quando non è necessario.

Questa è la logica di un Paese attento ai sistemi di democrazia e attento anche alle caratteristiche che dovevano determinare la possibilità non di ratificare il Trattato (l'Italia fu il primo Paese a ratificarlo), ma di approvare queste norme, con un'attenzione anche ai Paesi che non sono d'accordo. In ambito internazionale, badate, ci insegnano gli internazionalisti che è necessario tener conto non solo degli accordi e dei rapporti fra gli Stati, che possono essere realizzati con una cooperazione e con atti bilaterali, ma anche di un altro principio, il principio della buona fede, il principio di valutare il comportamento di uno Stato anche in relazione a quelli che sono i rapporti dell'Italia in ambito internazionale. L'attenzione posta a quei problemi di preoccupazione che erano stati sollevati da alcuni Paesi ci ha portato a superarli e a far sì che possiamo essere garanti, nell'ambito internazionale, di una credibilità della Corte penale internazionale, senza alcuna negazione dei nostri principi fondamentali. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

ALLEGRI, *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALLEGRINI, *relatrice*. Signora Presidente, vorrei chiedere l'aggiunta della norma di coordinamento C1: «Nell'articolo 17, nel secondo comma, come modificato dall'emendamento 17.101 (testo 2), dopo la parola: »disporre«, inserire le parole: »informandone la Corte penale internazionale,«».

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di coordinamento C1, presentata dalla relatrice.

È approvata.

Procediamo dunque alla votazione del disegno di legge.

MURA (*LNP*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 2769, nel testo emendato, con l'avvertenza che la Presidenza si intenderà autorizzata ad effettuare le eventuali ulteriori modifiche di coordinamento formale che dovessero risultare necessarie.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Restano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 840, 1112 e 1904.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno
per le sedute di giovedì 20 settembre 2012**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 20 settembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 9,30

I. Discussione di mozioni sul contrasto alla violenza sulle donne.

II. Seguito della discussione di mozioni sull'insegnamento della storia dell'arte.

ALLE ORE 16

Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali su ammortizzatori sociali e al Ministro delle politiche agricole su etichettatura dei prodotti agroalimentari.

La seduta è tolta (*ore 18,50*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

**Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo
della Corte penale internazionale (2769)**

ORDINE DEL GIORNO

G2

BONINO, PERDUCA, PORETTI

V. testo 2

Il Senato:

in occasione della discussione del Disegno di legge n. 2769 - Adeguamento dell'ordinamento interno allo Statuto della Corte penale internazionale,

premessi che:

dall'entrata in vigore dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale il 2 luglio 2002 gli Stati parte del Trattato hanno continuato a elaborare norme relative al funzionamento della Corte e all'ulteriore allargamento della competenza della giurisdizione della Corte stessa arrivando a codificare il reato di aggressione e includere l'uso di armi proibite in conflitti non internazionali,

considerato che:

per quanto riguarda il crimine di aggressione, la cui discussione risale alla prima bozza licenziata all'inizio degli anni Novanta dalla Commissione di diritto internazionale di Ginevra, i gruppi di lavoro *a latere* dei comitati preparatori dello Statuto nonché dell'Assemblea degli Stati Parte (ASP) hanno definito un testo che è stato adottato come emendamento allo Statuto di Roma in occasione della Conferenza di revisione del trattato tenutasi a Kampala, Uganda, dal 31 maggio all'11 giugno 2010 in seguito alla decisione, adottata il 26 novembre 2009, dell'ottava sessione plenaria dell'ASP.

In base a quanto deciso da detta Conferenza, il crimine di aggressione è il crimine che prevede «la pianificazione, la preparazione, l'inizio o l'esecuzione, da parte di una persona in grado di esercitare effettivamente il controllo o di dirigere l'azione politica o militare di uno Stato,

di un atto di aggressione che, per il suo carattere, gravità e portata, costituisce una manifesta violazione della Carta delle Nazioni Unite».

Le modifiche statutarie non potranno entrare in vigore fino a che 30 stati parte ratificheranno l'emendamento e fino a quando non verrà presa una decisione dall'Assemblea degli Stati Parte sostenuta da almeno due terzi della di far entrare in vigore la legislazione a partire da una qualunque data successiva al 1° gennaio 2017;

alla data del dibattito in Senato solo il Liechtenstein, proponente della soluzione adottata alla Conferenza di Kampala, ha ratificato il crimine di aggressione l'8 Maggio 2012, ragion per cui tale emendamento entrerà in vigore per quel paese l'8 maggio 2013 - anche se non potrà avere effetti se non dopo una ulteriore conferma di una nuova Conferenza di revisione successiva al 1° gennaio 2017, e comunque solo dopo che 30 stati avranno ratificato l'emendamento, e comunque solo per quegli stati che lo hanno ratificato;

tenuto presente che tale elaborazione, da sempre considerata particolarmente complessa per il possibile uso strumentale che ne potrebbe esser fatto, ha visto comunque l'Italia come uno degli Stati membri dell'Onu più attivi affinché si arrivasse a una definizione del crimine di aggressione quanto più condivisa possibile sempre però in linea coi più alti standard della giustizia penale internazionale;

considerato che:

per quanto riguarda la giurisdizione su uso armi proibite in conflitti non internazionali, l'emendamento all'articolo 8 dello Statuto di Roma estende la competenza della corte alla proibizione di alcune armi (chimiche, veleni, pallottole espansive) già prevista nei conflitti internazionali anche ai conflitti non internazionali.

Tale emendamento entra in vigore in via generale un anno dopo la prima ratifica, il 26 Settembre 2012, e successivamente per ognuno degli Stati che ratificano tale emendamento, un anno dopo la propria ratifica dell'emendamento.

Alla data della discussione in Senato San Marino ha ratificato l'emendamento il 26 Settembre 2011, per cui esso entrerà in vigore per quello Stato il 26 Settembre 2012, mentre il Liechtenstein ha ratificato l'emendamento l'8 maggio 2012, per cui esso entrerà in vigore per quello Stato l'8 Maggio 2013;

considerato infine che:

sempre più spesso il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni unite, in virtù del Principio della Responsabilità di Proteggere elaborato nel 2005, deferisce alla Corte Penale Internazionali situazioni che secondo lo Statuto di Roma non potrebbero esser di competenza della Corte stessa poiché relative a Paesi che non ne riconoscono la giurisdizione, come per esempio i casi del Sudan e della Libia, nel tentativo di perseguire anche una pace duratura attraverso la ricerca di una giustizia *super partes*,

impegna il Governo:

a continuare la propria opera di sostegno della Corte Penale Internazionale a livello politico, diplomatico ed economico all'interno del sistema delle Nazioni unite e in particolare a garantire una presenza di personale italiano all'altezza del proprio contributo economico da sempre tra i più significativi;

a prendere in considerazione in via prioritaria il riconoscimento dell'ampliamento della giurisdizione della CPI anche al crimine di aggressione e all'uso di armi proibite in conflitti non internazionali ratificando i relativi emendamenti e di trasmetterli immediatamente al Parlamento per la loro definitiva conversione in legge;

ad attivarsi affinché tale decisione possa essere concordata cogli altri Stati membri dell'Unione europea per favorirne una rapida, e quanto più ampia possibile, entrata in vigore.

G2 (testo 2)

BONINO, PERDUCA, PORETTI

Non posto in votazione (*)

Il Senato:

in occasione della discussione del Disegno di legge n. 2769 - Adeguamento dell'ordinamento interno allo Statuto della Corte penale internazionale,

premesso che:

dall'entrata in vigore dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale il 2 luglio 2002 gli Stati parte del Trattato hanno continuato a elaborare norme relative al funzionamento della Corte e all'ulteriore allargamento della competenza della giurisdizione della Corte stessa arrivando a codificare il reato di aggressione e includere l'uso di armi proibite in conflitti non internazionali,

considerato che:

per quanto riguarda il crimine di aggressione, la cui discussione risale alla prima bozza licenziata all'inizio degli anni Novanta dalla Commissione di diritto internazionale di Ginevra, i gruppi di lavoro *a latere* dei comitati preparatori dello Statuto nonché dell'Assemblea degli Stati Parte (ASP) hanno definito un testo che è stato adottato come emendamento allo Statuto di Roma in occasione della Conferenza di revisione del trattato tenutasi a Kampala, Uganda, dal 31 maggio all'11 giugno 2010 in seguito alla decisione, adottata il 26 novembre 2009, dell'ottava sessione plenaria dell'ASP.

In base a quanto deciso da detta Conferenza, il crimine di aggressione è il crimine che prevede «la pianificazione, la preparazione, l'inizio o l'esecuzione, da parte di una persona in grado di esercitare effettiva-

mente il controllo o di dirigere l'azione politica o militare di uno Stato, di un atto di aggressione che, per il suo carattere, gravità e portata, costituisce una manifesta violazione della Carta delle Nazioni Unite».

Le modifiche statutarie non potranno entrare in vigore fino a che 30 stati parte ratificheranno l'emendamento e fino a quando non verrà presa una decisione dall'Assemblea degli Stati Parte sostenuta da almeno due terzi della di far entrare in vigore la legislazione a partire da una qualunque data successiva al 1° gennaio 2017;

alla data del dibattito in Senato solo il Liechtenstein, proponente della soluzione adottata alla Conferenza di Kampala, ha ratificato il crimine di aggressione l'8 Maggio 2012, ragion per cui tale emendamento entrerà in vigore per quel paese l'8 maggio 2013 - anche se non potrà avere effetti se non dopo una ulteriore conferma di una nuova Conferenza di revisione successiva al 1° gennaio 2017, e comunque solo dopo che 30 stati avranno ratificato l'emendamento, e comunque solo per quegli stati che lo hanno ratificato;

tenuto presente che tale elaborazione, da sempre considerata particolarmente complessa per il possibile uso strumentale che ne potrebbe essere fatto, ha visto comunque l'Italia come uno degli Stati membri dell'Onu più attivi affinché si arrivasse a una definizione del crimine di aggressione quanto più condivisa possibile sempre però in linea coi più alti standard della giustizia penale internazionale;

considerato che:

per quanto riguarda la giurisdizione su uso armi proibite in conflitti non internazionali, l'emendamento all'articolo 8 dello Statuto di Roma estende la competenza della corte alla proibizione di alcune armi (chimiche, veleni, pallottole espansive) già prevista nei conflitti internazionali anche ai conflitti non internazionali.

Tale emendamento entra in vigore in via generale un anno dopo la prima ratifica, il 26 Settembre 2012, e successivamente per ognuno degli Stati che ratificano tale emendamento, un anno dopo la propria ratifica dell'emendamento.

Alla data della discussione in Senato San Marino ha ratificato l'emendamento il 26 Settembre 2011, per cui esso entrerà in vigore per quello Stato il 26 Settembre 2012, mentre il Liechtenstein ha ratificato l'emendamento l'8 maggio 2012, per cui esso entrerà in vigore per quello Stato l'8 Maggio 2013;

considerato infine che:

sempre più spesso il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni unite, in virtù del Principio della Responsabilità di Proteggere elaborato nel 2005, deferisce alla Corte Penale Internazionale situazioni che secondo lo Statuto di Roma non potrebbero essere di competenza della Corte stessa poiché relative a Paesi che non ne riconoscono la giurisdizione, come per esempio i casi del Sudan e della Libia, nel tentativo di perseguire anche una pace duratura attraverso la ricerca di una giustizia *super partes*,

impegna il Governo:

a continuare la propria opera di sostegno della Corte Penale Internazionale a livello politico, diplomatico ed economico all'interno del sistema delle Nazioni unite e in particolare a garantire una presenza di personale italiano all'altezza del proprio contributo economico da sempre tra i più significativi;

ad approfondire la tematica della diffusione del crimine di aggressione in relazione ad una eventuale proposta di ratifica;

ad attivarsi affinché tale approfondimento possa essere svolto concordeamente cogli altri Stati membri dell'Unione europea per favorirne una rapida, e quanto più ampia possibile, entrata in vigore.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

EMENDAMENTO TENDENTE A PREMETERE UN ARTICOLO ALL'ARTICOLO 1

01.100

LI GOTTI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Ritirato

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende:

a) per «Statuto», lo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma, il 17 luglio 1998;

b) per «cooperazione con la Corte penale internazionale», la cooperazione internazionale e l'assistenza giudiziaria, previste nel capitolo IX dello Statuto, nonché l'esecuzione dei provvedimenti emessi dalla Corte penale internazionale, prevista nel capitolo X dello Statuto;

c) per «Corte», ove non diversamente stabilito, la Corte penale internazionale istituita con lo Statuto;

d) per «regolamento di procedura e prova», il testo delle regole procedurali e di ammissibilità delle prove adottato dall'Assemblea degli Stati parte ai sensi dell'articolo 51 dello Statuto».

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Approvato*(Obbligo di cooperazione)*

1. Lo Stato italiano coopera con la Corte penale internazionale conformemente alle disposizioni dello statuto della medesima Corte, reso esecutivo dalla legge 12 luglio 1999, n. 232, di seguito denominato «statuto», e della presente legge, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.

EMENDAMENTO

1.100

MURA, MAZZATORTA

Non posto in votazione (*)*Sopprimere l'articolo.*

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato*(Attribuzioni del Ministro della giustizia)*

1. I rapporti di cooperazione tra lo Stato italiano e la Corte penale internazionale sono curati in via esclusiva dal Ministro della giustizia, al quale compete di ricevere le richieste provenienti dalla Corte e di darvi seguito. Il Ministro della giustizia, ove ritenga che ne ricorra la necessità, concorda la propria azione con altri Ministri interessati, con altre istitu-

zioni o con altri organi dello Stato. Al Ministro della giustizia compete altresì di presentare alla Corte, ove occorra, atti e richieste.

2. Nel caso di concorso di più domande di cooperazione provenienti dalla Corte penale internazionale e da uno o più Stati esteri, il Ministro della giustizia ne stabilisce l'ordine di precedenza, in applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 90 e 93, paragrafo 9, dello statuto.

3. Il Ministro della giustizia, nel dare seguito alle richieste di cooperazione, assicura che sia rispettato il carattere riservato delle medesime e che l'esecuzione avvenga in tempi rapidi e con le modalità dovute.

EMENDAMENTO

2.100

MURA, MAZZATORTA

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato

(Norme applicabili)

1. In materia di consegna, di cooperazione e di esecuzione di pene si osservano, se non diversamente disposto dalla presente legge e dallo statuto, le norme contenute nel libro undicesimo, titoli II, III e IV, del codice di procedura penale.

2. Per il compimento degli atti di cooperazione richiesti si applicano le norme del codice di procedura penale, fatta salva l'osservanza delle forme espressamente richieste dalla Corte penale internazionale che non siano contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.

EMENDAMENTI

3.100

MURA, MAZZATORTA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

3.1

PERDUCA, PORETTI

Ritirato

Al comma 2, dopo le parole: «principi fondamentali», aggiungere le seguenti: «di rango costituzionale».

3.101

LI GOTTI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Ritirato

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. Le richieste della Corte sono redatte in forma scritta in conformità a quanto previsto dall'articolo 87, paragrafo 2, dello Statuto. Le richieste e la documentazione allegata sono accompagnate da una traduzione nella lingua italiana.

2-ter. Gli atti e i documenti trasmessi alla Corte in esecuzione di una richiesta di cooperazione sono accompagnati da una traduzione in una delle lingue di lavoro della medesima Corte.

3.102

MURA, MAZZATORTA

V. testo 2

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le richieste della Corte sono redatte in forma scritta in conformità a quanto previsto dall'articolo 87, paragrafo 2, dello Statuto. Le richieste e la documentazione allegata sono accompagnate da una traduzione nella lingua italiana.

3.102 (testo 2)

MURA, MAZZATORTA

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le richieste della Corte sono redatte in forma scritta in conformità a quanto previsto dall'articolo 87, paragrafo 2, dello Statuto. Le richieste e la documentazione allegata sono accompagnate da una traduzione nella lingua italiana.

2-ter. Gli atti e i documenti trasmessi alla Corte in esecuzione di una richiesta di cooperazione sono accompagnati da una traduzione in una delle lingue di lavoro della medesima Corte.

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato

(Modalità di esecuzione della cooperazione giudiziaria)

1. Il Ministro della giustizia dà corso alle richieste formulate dalla Corte penale internazionale, trasmettendole al procuratore generale presso la corte d'appello di Roma perché vi dia esecuzione, ovvero perché, nei casi indicati dall'articolo 99, paragrafo 4, dello statuto, presti assistenza al Procuratore della Corte penale internazionale nello svolgimento dell'attività da eseguire nel territorio dello Stato.

2. Qualora la richiesta abbia per oggetto un'attività di indagine o di acquisizione di prove, il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma chiede alla medesima corte d'appello di dare esecuzione alla richiesta.

3. La corte d'appello di Roma, ove ne ricorrano le condizioni, dà esecuzione alla richiesta con decreto con il quale delega un proprio componente ovvero il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui gli atti devono essere compiuti.

4. Se la Corte penale internazionale ne ha fatto domanda, l'autorità giudiziaria comunica la data e il luogo di esecuzione degli atti richiesti. I giudici e il Procuratore della Corte penale internazionale sono ammessi ad assistere all'esecuzione degli atti e possono proporre domande e suggerire modalità esecutive.

5. Le citazioni e le altre notificazioni richieste dalla Corte penale internazionale sono direttamente eseguite dal procuratore generale presso la corte d'appello di Roma ovvero, quando sussistano motivate ragioni, sono trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui devono essere eseguite, il quale provvede senza ritardo.

6. Se la Corte penale internazionale ne fa richiesta, è disposto l'accompagnamento coattivo davanti ad essa delle persone indicate nell'articolo 133 del codice di procedura penale, le quali, sebbene citate, non siano comparse.

EMENDAMENTO

4.100

MURA, MAZZATORTA

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato

(Trasmissione di atti e documenti)

1. Senza il consenso dello Stato da cui provengono non possono essere trasmessi alla Corte penale internazionale atti o documenti acquisiti all'estero e che siano stati dichiarati riservati al momento dell'acquisizione. Resta salva l'applicazione dell'articolo 73 dello statuto.

2. Qualora il Ministro della giustizia, previa intesa con i Ministri interessati, abbia motivo di ritenere che la consegna di determinati atti o documenti ovvero l'espletamento di attività di indagine o di acquisizione delle prove possano compromettere la sicurezza nazionale, la trasmissione dei documenti ovvero l'espletamento delle predette attività sono sospesi. In tali casi si procede alle consultazioni stabilite dall'articolo 72 dello statuto.

3. Fermo restando quanto disposto dal comma 2, l'autorità giudiziaria, al fine di dare esecuzione alle richieste della Corte penale internazionale, trasmette al Ministro della giustizia, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto.

4. I documenti inviati a sostegno della richiesta di cooperazione non possono essere utilizzati nell'ambito di altri procedimenti senza il consenso della Corte penale internazionale.

EMENDAMENTI

5.100

MURA, MAZZATORTA

Non posto in votazione (*)*Sopprimere l'articolo.*

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

5.1

PERDUCA, PORETTI

Ritirato*Sopprimere il comma 1.***5.101**LI GOTTI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO,
GIAMBRONE, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA**Ritirato***Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Qualora il Ministro della giustizia, previa intesa con i ministri interessati, abbia motivo di ritenere che la consegna di determinati atti o documenti possa compromettere la sicurezza nazionale, la trasmissione è sospesa. In tale caso si procede alle consultazioni stabilite dall'articolo 72 dello statuto».

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato*(Immunità temporanea nel territorio dello Stato)*

1. Nel caso in cui, in esecuzione della richiesta di cooperazione della Corte penale internazionale, sia prevista per il compimento di un atto la

citazione di un imputato o di altra delle persone indicate nell'articolo 133 del codice di procedura penale, che si trovino all'estero, gli stessi, una volta presenti nel territorio dello Stato, non possono essere sottoposti a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né assoggettati ad altre misure restrittive della libertà personale, per fatti anteriori alla notifica della citazione.

2. L'immunità prevista dal comma 1 cessa qualora la persona in questione, avendone avuto la possibilità, non abbia lasciato il territorio dello Stato decorsi cinque giorni dal momento in cui la sua presenza non è più richiesta dall'autorità giudiziaria italiana ovvero, avendolo lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno.

EMENDAMENTO

6.100

MURA, MAZZATORTA

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

Approvato

(Patrocinio a spese dello Stato)

1. Le disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato si applicano anche alle procedure di esecuzione di richieste della Corte penale internazionale da adempiere nel territorio dello Stato, in favore della persona nei cui confronti la Corte procede.

EMENDAMENTO

7.100

MURA, MAZZATORTA

Non posto in votazione (*)*Sopprimere l'articolo.*

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 7**7.0.100**LI GOTTI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO,
GIAMBRONE, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA**Ritirato***Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:***«Art. 7-bis.***(Collaborazione in materia di protezione di vittime,
testimoni e loro congiunti)*

1. Il Ministro della giustizia dà corso alle richieste di collaborazione che la Corte formula ai sensi dell'articolo 68 dello Statuto per la protezione di vittime, testimoni e loro congiunti, trasmettendo le stesse al Ministro dell'interno.

2. Nei confronti delle persone indicate al comma 1 si applicano le misure di protezione e di assistenza previste dalla legge».

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

Approvato*(Richieste alla Corte penale internazionale)*

1. Quando l'autorità giudiziaria deve formulare alla Corte penale internazionale le richieste previste nell'articolo 93, paragrafo 10, dello statuto, le invia al procuratore generale presso la corte d'appello di Roma, che le trasmette al Ministro della giustizia per l'inoltro alla Corte penale internazionale. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del capo II del titolo III del libro undicesimo del codice di procedura penale.

2. Nel caso previsto dall'articolo 727, comma 4, del codice di procedura penale, il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma trasmette direttamente la richiesta alla Corte penale internazionale, informandone il Ministro della giustizia.

EMENDAMENTO

8.100

MURA, MAZZATORTA

Non posto in votazione (*)*Sopprimere l'articolo.*

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 9.

Approvato*(Partecipazione del procuratore generale presso la corte d'appello di Roma e del procuratore generale militare presso la corte militare d'appello alle consultazioni con la Corte penale internazionale)*

1. Il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma e il procuratore generale militare presso la corte militare d'appello assistono, se richiesti, alle consultazioni con la Corte penale internazionale previste dallo statuto.

EMENDAMENTO

9.100

MURA, MAZZATORTA

Non posto in votazione (*)*Sopprimere l'articolo.*

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 10.

Approvato*(Delitti contro la Corte penale internazionale)*

1. All'articolo 322-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:

«5-*bis*) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale»;

b) nella rubrica, dopo le parole: «alla corruzione di membri» sono inserite le seguenti: «della Corte penale internazionale o».

2. Dopo l'articolo 343 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 343-*bis*. – (*Corte penale internazionale*) – Le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 340, 342 e 343 si applicano anche quando il reato è commesso nei confronti:

a) della Corte penale internazionale;

b) dei giudici, del procuratore, dei procuratori aggiunti, dei funzionari e degli agenti della Corte stessa;

c) delle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale, le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa;

d) dei membri e degli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale».

3. All'articolo 368, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne» sono inserite le seguenti: «o alla Corte penale internazionale».

4. All'articolo 371-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, dopo le parole: «richiesto dal pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «o dal procuratore della Corte penale internazionale»;

b) nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o al procuratore della Corte penale internazionale».

5. All'articolo 372 del codice penale, dopo le parole: «innanzi all'autorità giudiziaria» sono inserite le seguenti: «o alla Corte penale internazionale».

6. All'articolo 374, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: «procedimento penale,» sono inserite le seguenti: «anche davanti alla Corte penale internazionale,».

7. All'articolo 374-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, dopo le parole: «essere prodotti all'autorità giudiziaria» sono inserite le seguenti: «o alla Corte penale internazionale»;

b) nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o alla Corte penale internazionale».

8. All'articolo 377, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «davanti all'autorità giudiziaria» sono inserite le seguenti: «o alla Corte penale internazionale».

9. All'articolo 378, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «investigazioni dell'autorità,» sono inserite le seguenti: «comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale,» e le parole: «o a sottrarsi alle ricerche di questa» sono sostituite dalle seguenti: «o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti».

10. All'articolo 380, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «dinanzi all'autorità giudiziaria» sono inserite le seguenti: «o alla Corte penale internazionale».

EMENDAMENTI

10.100

MURA, MAZZATORTA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

10.101

MURA, MAZZATORTA

Respinto*Sopprimere il comma 1.*
_____**10.102**

MURA, MAZZATORTA

Respinto*Sopprimere il comma 2.*
_____**10.103**

MURA, MAZZATORTA

Respinto*Sopprimere il comma 3.*
_____**10.104**

MURA, MAZZATORTA

Respinto*Sopprimere il comma 4.*
_____**10.105**

MURA, MAZZATORTA

Respinto*Sopprimere il comma 5.*
_____**10.106**

MURA, MAZZATORTA

Respinto*Sopprimere il comma 6.*

10.107

MURA, MAZZATORTA

Respinto*Sopprimere il comma 7.*
_____**10.108**

MURA, MAZZATORTA

Respinto*Sopprimere il comma 8.*
_____**10.109**

MURA, MAZZATORTA

Respinto*Sopprimere il comma 9.*
_____**10.110**

MURA, MAZZATORTA

Respinto*Sopprimere il comma 10.*

ARTICOLO 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO II

CONSEGNA

Art. 11.

Approvato nel testo emendato*(Applicazione della misura cautelare ai fini della consegna)*

1. Quando la richiesta della Corte penale internazionale ha per oggetto la consegna di una persona nei confronti della quale è stato emesso un mandato di arresto ai sensi dell'articolo 58 dello statuto ovvero una sentenza di condanna a pena detentiva, il procuratore generale presso la

corte d'appello di Roma, ricevuti gli atti, chiede alla medesima corte d'appello l'applicazione della misura della custodia cautelare nei confronti della persona della quale è richiesta la consegna.

2. La corte d'appello di Roma provvede con ordinanza, contro cui è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 719 del codice di procedura penale. Il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione del provvedimento.

3. La Corte penale internazionale è informata di ogni richiesta formulata dalla persona nei cui confronti è stata eseguita la misura, ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 5, dello statuto.

4. Il presidente della corte d'appello di Roma, al più presto e comunque entro tre giorni dall'esecuzione della misura, provvede all'identificazione della persona e ne raccoglie l'eventuale consenso alla consegna, facendone menzione nel verbale. Il verbale che documenta il consenso è trasmesso al procuratore generale presso la medesima corte d'appello per l'ulteriore inoltro al Ministro della giustizia. Si applica l'articolo 717, comma 2, del codice di procedura penale.

EMENDAMENTI

11.100

MURA, MAZZATORTA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

11.101

LI GOTTI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «dell'articolo 58», con le seguenti: «degli articoli 58 e 91».

11.102

MURA, MAZZATORTA

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «ricorso per cassazione» sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 719 del codice di procedura penale» con le seguenti: «anche nel merito».

11.103

MURA, MAZZATORTA

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «Il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione del provvedimento».

11.104

CARUSO

V. testo 2

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Qualora la persona nei cui confronti è stata eseguita la misura chiedi la concessione della libertà provvisoria ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 3, dello statuto, la Corte penale internazionale è informata di tale richiesta con le modalità di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 8 ai fini di quanto previsto dal paragrafo 5 del medesimo articolo 59. Sulla richiesta di concessione della libertà provvisoria, nonché sull'eventuale richiesta di revoca della medesima, la Corte d'appello di Roma provvede con ordinanza. Si applica l'articolo 719 del codice di procedura penale. Con il provvedimento con cui è concessa la libertà provvisoria la Corte di appello di Roma può imporre, ove lo ritenga necessario al fine di assicurare la consegna, il rispetto delle prescrizioni previste dagli articoli 281, 282 e 283 del codice di procedura penale. La misura della custodia in carcere può essere in ogni caso sostituita quando ricorrono gravi motivi di salute».

11.104 (testo 2)

CARUSO

Approvato

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Qualora la persona nei cui confronti è stata eseguita la misura chiedi la concessione della libertà provvisoria ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 3, dello statuto, la Corte penale internazionale è informata di tale richiesta con le modalità di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 8 ai fini di quanto previsto dal paragrafo 5 del medesimo articolo 59. Sulla richiesta di concessione della libertà provvisoria, nonché sull'eventuale richiesta di revoca della medesima, la Corte d'appello di Roma provvede con ordinanza. Si applica l'articolo 719 del codice di procedura penale. Con il provvedimento con cui è concessa la libertà provvisoria la Corte di appello di Roma può imporre, tenuto conto dell'eventuale pericolo di fuga e ove lo ritenga necessario al fine di assicurarne la consegna, il rispetto delle prescrizioni previste dagli articoli 281, 282 e 283 del co-

dice di procedura penale. La misura della custodia in carcere può essere in ogni caso sostituita quando ricorrono gravi motivi di salute».

11.105

MURA, MAZZATORTA

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «comunque entro», sostituire la parola: «tre», con le seguenti: «cinque».

ARTICOLO 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 12.

Approvato nel testo emendato

(Revoca della misura cautelare ai fini della consegna)

1. La misura cautelare è sempre revocata:

a) se dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi i termini di cui all'articolo 714, comma 4, del codice di procedura penale senza che la corte d'appello di Roma si sia pronunciata sulla richiesta di consegna;

b) se la corte d'appello di Roma abbia emesso ordinanza contraria alla consegna;

c) se è decorso il termine indicato nell'articolo 13, comma 7, senza che il Ministro della giustizia abbia emesso il decreto con cui è disposta la consegna;

d) se sono decorsi quindici giorni dalla data fissata per la presa in consegna da parte della Corte penale internazionale, senza che questa sia avvenuta. Il termine per la consegna può essere prorogato su richiesta della medesima Corte, nei limiti temporali indicati nella lettera *a*).

EMENDAMENTI

12.200

MURA, MAZZATORTA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

12.201

CARUSO

V. testo corretto

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «ordinanza», con la seguente: «sentenza».

12.201 (testo corretto)

CARUSO

Approvato

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «emesso ordinanza», con le seguenti: «pronunciato sentenza».

ARTICOLO 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 13.

Approvato nel testo emendato

(Procedura per la consegna)

1. Il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma presenta senza ritardo le sue conclusioni in ordine alla consegna. La requisitoria è depositata nella cancelleria della stessa corte d'appello unitamente agli atti. Dell'avvenuto deposito è data comunicazione alle parti con l'avviso della data dell'udienza.

2. La corte d'appello di Roma decide con le forme dell'articolo 127 del codice di procedura penale, con la partecipazione necessaria del difensore, se del caso previa acquisizione delle informazioni e della documentazione di cui all'articolo 91, paragrafo 2, capoverso c), dello statuto.

3. La corte d'appello di Roma pronuncia ordinanza con la quale dichiara che non sussistono le condizioni per la consegna solo se ricorre una delle seguenti ipotesi:

a) non è stato emesso dalla Corte penale internazionale un provvedimento restrittivo della libertà personale o una sentenza definitiva di condanna;

b) non vi è corrispondenza tra l'identità della persona richiesta e quella della persona oggetto della procedura di consegna;

c) la richiesta contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;

d) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata pronunciata nello Stato italiano sentenza irrevocabile, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 89, paragrafo 2, dello statuto.

4. Qualora sia eccepito il difetto di giurisdizione della Corte penale internazionale, la corte d'appello di Roma, ove l'eccezione non sia manifestamente infondata, sospende con ordinanza il procedimento fino alla decisione della Corte penale internazionale e trasmette gli atti al Ministro della giustizia per l'ulteriore inoltro alla stessa. Il difetto di giurisdizione non può essere eccepito né ritenuto quando si tratta di sentenza definitiva di condanna.

5. Il ricorso per cassazione può essere proposto anche in riferimento alle condizioni precisate nel comma 3. Esso ha effetto sospensivo.

6. La Corte penale internazionale può assistere all'udienza per mezzo di un proprio rappresentante.

7. Il Ministro della giustizia provvede con decreto sulla richiesta di consegna entro venti giorni dalla ricezione del verbale che dà atto del consenso della persona la cui consegna è richiesta, ovvero dalla notizia della scadenza del termine per l'impugnazione di cui al comma 5, o dal deposito della sentenza della Corte di cassazione, e prende accordi con la Corte penale internazionale circa il tempo, il luogo e le modalità della consegna. Si applica l'articolo 709, comma 1, del codice di procedura penale.

EMENDAMENTI

13.100

MURA, MAZZATORTA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

13.101

CARUSO

Approvato

Al comma 3, all'alinea, sostituire la parola: «ordinanza», con la seguente: «sentenza».

13.102

MURA, MAZZATORTA

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis). Il fatto in relazione al quale la consegna è richiesta non è compreso nella giurisdizione della Corte penale internazionale;».

13.103

PERDUCA, PORETTI

Ritirato

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: «principi fondamentali», aggiungere le seguenti: «di rango costituzionale».

13.104

MURA, MAZZATORTA

Respinto

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Il ricorso per cassazione può essere proposto anche per il merito. Esso ha effetto sospensivo».

13.105

MURA, MAZZATORTA

Respinto

Al comma 7, dopo le parole: «consegna entro», sostituire la parola: «venti», con la seguente: «quarantacinque».

13.106

PERDUCA, PORETTI

Ritirato

Al comma 7, sostituire le parole: «venti giorni», con le seguenti: «dieci giorni».

ARTICOLO 14 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 14.

Approvato

(Applicazione provvisoria della misura cautelare)

1. Se la Corte penale internazionale ne fa domanda ai sensi degli articoli 59, paragrafo 1, e 92 dello statuto, l'applicazione della misura della custodia cautelare può essere disposta provvisoriamente anche prima che la richiesta di consegna sia pervenuta se:

a) la Corte penale internazionale ha dichiarato che nei confronti della persona è stato emesso un provvedimento restrittivo della libertà personale e che intende presentare richiesta di consegna;

b) la Corte penale internazionale ha fornito la descrizione dei fatti, la specificazione del reato e gli elementi sufficienti per l'esatta identificazione della persona.

2. Ai fini dell'applicazione provvisoria della misura della custodia cautelare si osservano le disposizioni dell'articolo 11.

3. Il Ministro della giustizia comunica immediatamente alla Corte penale internazionale l'avvenuta esecuzione della misura cautelare. Essa è revocata se entro trenta giorni dalla comunicazione non perviene la richiesta di consegna da parte della Corte penale internazionale con i documenti indicati dall'articolo 91 dello statuto.

EMENDAMENTO

14.100

MURA, MAZZATORTA

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 14

14.0.100

CARUSO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Giurisdizione internazionale complementare)

1. Ricevuta la comunicazione prevista dall'articolo 18, paragrafo 1, dello statuto, il Ministro della giustizia ne trasmette copia al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente a norma degli articoli 4 e seguenti del codice di procedura penale o all'autorità giudiziaria presso cui risulti che sia iscritto un procedimento avente ad oggetto gli stessi fatti.

2. L'autorità giudiziaria competente trasmette al Ministro della giustizia una sommaria relazione sul procedimento, contenente indicazioni sulla probabile durata della fase in cui esso si trova.

3. Alla relazione è allegata copia degli atti che non sono coperti dal segreto o di quelli dei quali il pubblico ministero consente la pubblicazione ai sensi dell'articolo 329, comma 2, del codice di procedura penale.

4. L'autorità giudiziaria segnala altresì al Ministro della giustizia:

a) le circostanze che giustificano la richiesta di proseguire le indagini ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, dello statuto, nonché quelle necessarie per informare il Procuratore della Corte penale internazionale sui progressi delle indagini preliminari e sull'eventuale esito delle stesse, ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo 18;

b) ogni informazione ed indicazione utile per proporre l'appello ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4, dello statuto o per assumere le iniziative previste dal paragrafo 7 del medesimo articolo 18.

Art. 14-ter.

(Eccezioni sulla giurisdizione internazionale)

1. Il Ministro della giustizia, con le modalità previste dall'articolo 13-bis, acquisisce dall'autorità giudiziaria competente ogni informazione ed indicazione utili per proporre le eccezioni di inammissibilità o di incompetenza ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, dello statuto, ed assumere le altre iniziative previste dal medesimo articolo 19.

Art. 14-quater.

(Effetti della dichiarazione di competenza da parte della Corte penale internazionale)

1. Quando la Corte penale internazionale, pronunciando su una questione di competenza o di ammissibilità, afferma la propria competenza o l'ammissibilità dell'affare, il giudice dichiara con sentenza che non può ulteriormente procedersi per l'esistenza della competenza della Corte stessa, sempre che ricorra una delle seguenti condizioni:

a) che il fatto per il quale procede il giudice italiano sia il medesimo oggetto della pronuncia di competenza o di ammissibilità;

b) che, pur non trattandosi del medesimo fatto, questo risulti compreso tra quelli indicati negli articoli da 5 a 8 dello statuto e sia stato commesso nel contesto della situazione deferita alla giurisdizione della Corte penale internazionale.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 127 del codice di procedura penale, ma il ricorso per cassazione ha effetto sospensivo.

3. Il giudice trasmette gli atti al Ministro della giustizia per l'inoltro alla Corte penale internazionale.

Art. 14-quinquies.

(Riapertura del procedimento nazionale)

1. Il procedimento penale dinanzi all'autorità giudiziaria italiana è riaperto quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

a) che il Procuratore della Corte penale internazionale, ai sensi dell'articolo 53 dello Statuto:

1) decida di non aprire l'inchiesta;

2) concluda, all'esito dell'inchiesta, che non vi sono basi ragionevoli per l'esercizio dell'azione penale;

b) che la Camera preliminare della Corte penale internazionale decida, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto, di non confermare l'atto di accusa;

c) che la Corte penale internazionale dichiari la propria incompetenza o l'inammissibilità dell'affare.

2. Qualora ricorra una delle ipotesi indicate al comma 1, il giudice per le indagini preliminari autorizza con decreto motivato la riapertura delle indagini su richiesta del pubblico ministero; in tal caso i termini per le indagini iniziano a decorrere nuovamente. Se è stata già esercitata l'azione penale, il giudice per le indagini preliminari ovvero il presidente del collegio giudicante provvede alla rinnovazione dell'atto introduttivo

della fase o del grado nel quale è stato deciso il trasferimento del processo penale a favore della Corte penale internazionale.

3. Il Ministro della giustizia, su richiesta dell'autorità giudiziaria competente, richiede alla Corte penale internazionale, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 10, dello statuto, copia degli atti compiuti.

Art. 14-sexies.

(Divieto di nuovo giudizio)

1. Una persona che è stata giudicata con sentenza definitiva della Corte penale internazionale non può essere di nuovo sottoposta a procedimento penale nel territorio dello Stato per il medesimo fatto.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 649 del codice di procedura penale».

Conseguentemente, dopo il Capo II, inserire il seguente:

«Capo II-bis.

GIURISDIZIONE e COMPETENZA».

14.0.101

LI GOTTI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Principio di specialità. Estensione della consegna. Consegna successiva)

1. La consegna dell'imputato alla Corte e l'estensione della consegna già concessa sono subordinate alla condizione che, per un fatto anteriore alla consegna stessa e diverso da quello per il quale essa è stata concessa o estesa, la persona non sia sottoposta a procedimento né privata della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza da parte della Corte.

2. Il Ministro della giustizia può richiedere alla Corte che la persona consegnata o trasferita in uno Stato estero per l'esecuzione della pena non sia sottoposta a procedimento o a restrizione della libertà personale per un fatto anteriore alla consegna e diverso da quello per il quale la consegna stessa è stata concessa o estesa.

3. La persona condannata, nei cui confronti viene data esecuzione, nel territorio dello Stato italiano, a una pena detentiva per una sentenza pronunciata dalla Corte, non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza né assoggettata ad altre misure restrittive della libertà personale per un fatto anteriore alla consegna, salvo che vi sia il consenso della stessa Corte.

4. Qualora, a carico della persona nei cui confronti viene data esecuzione, nel territorio dello Stato italiano, a una pena detentiva per una sentenza pronunciata dalla Corte, debba essere eseguito un provvedimento restrittivo della libertà personale, il Ministro della giustizia, a richiesta dell'autorità giudiziaria, acquisisce il consenso della Corte.

5. La persona indicata al comma 1 non può essere estradata verso uno Stato estero senza il consenso della Corte. Qualora uno Stato estero abbia richiesto l'extradizione di tale persona il Ministro della giustizia acquisisce il consenso della Corte.

6. In caso di nuova richiesta di consegna, presentata dopo la consegna della persona e avente ad oggetto un fatto diverso da quello per il quale la consegna è già stata disposta, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 94 dello Statuto.

7. Non si fa luogo a giudizio davanti alla corte di appello di Roma se la persona consegnata ha espresso il proprio consenso all'estensione della consegna.

8. In caso di richiesta di estradizione, presentata dopo la consegna della persona alla Corte e il trasferimento della stessa allo Stato estero di esecuzione della pena, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 710 del codice di procedura penale. Il Ministro della giustizia, ricevuta la sentenza della corte di appello di Roma, ne trasmette copia alla Corte».

14.0.102

CARUSO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 14-bis.

(Transito)

1. Per il transito attraverso il territorio dello Stato italiano di persone che devono essere consegnate alla Corte penale internazionale ovvero di persone già consegnate alla Corte penale internazionale, e di cui è da que-

sta disposto il trasferimento ad uno Stato estero designato per l'esecuzione della pena, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 712, commi 1 e 3, del codice di procedura penale e dell'articolo 13.

Art. 14-ter.

(Principio di specialità)

1 La consegna alla Corte penale internazionale dell'imputato o l'estensione della stessa già concessa, ovvero la consegna o il trasferimento in uno Stato estero, per l'esecuzione della pena, sono subordinate alla condizione che, per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale la medesima è stata concessa o estesa, l'imputato non sia sottoposto a procedimento o a restrizione della libertà personale da parte della Corte penale internazionale ovvero da parte dello Stato estero.

2. La consegna di atti o documenti oggetto di richiesta, ovvero l'espletamento di attività di indagine o di acquisizione delle prove, ovvero di ogni altra assistenza alla Corte penale internazionale o allo Stato estero che ne ha fatto richiesta alla stessa, possono essere subordinate dal Ministro della giustizia al rispetto di condizioni di utilizzabilità. Il Ministro della giustizia ha facoltà di autorizzare una diversa utilizzazione.

Art. 14-quater.

(Estensione della consegna già concessa)

1. In caso di nuova richiesta di consegna, presentata dopo la consegna della persona e avente ad oggetto un fatto diverso da quello per il quale la consegna è già stata disposta, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 13.

2. Non si fa luogo a giudizio davanti alla corte di appello se la persona consegnata ha espresso il proprio consenso alla estensione della consegna.

3. Qualora sia presentata richiesta di estradizione, dopo la consegna della persona alla Corte penale internazionale ed il suo trasferimento allo Stato estero di esecuzione della pena, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 710 del codice di procedura penale. Il Ministro della giustizia, ricevuta la sentenza della corte di appello, ne trasmette copia alla Corte penale internazionale».

14.0.103

LI GOTTI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Ritirato

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Transito)

1. Le richieste di transito sul territorio italiano di una persona che deve essere consegnata alla Corte sono trasmesse al Ministro della giustizia nelle forme previste dall'articolo 4.

2. La richiesta contiene:

a) le informazioni relative alla identità ed alla cittadinanza della persona in transito;

b) la esposizione sommaria, con la relativa qualificazione giuridica, dei fatti posti a fondamento della consegna della persona in transito alla Corte.

3. Alla richiesta sono allegati il mandato di arresto e la richiesta di consegna.

4. Salvo che la persona in consegna alla Corte non abbia consentito al transito con dichiarazione resa davanti alla autorità giudiziaria dello Stato che ha concesso la consegna, l'autorizzazione al transito non può essere data senza la decisione favorevole della corte d'appello di Roma. A tal fine il Ministro della giustizia trasmette la richiesta e i documenti allegati al procuratore generale presso la corte d'appello di Roma. La corte d'appello procede in camera di consiglio in assenza della persona interessata. Si osservano le disposizioni previste dall'articolo 704, commi 1 e 2, e 706 del codice di procedura penale. in quanto applicabili.

5. L'autorizzazione al transito non è richiesta nei casi previsti dall'articolo 712, comma 4, del codice di procedura penale.

6. Il Ministro della giustizia può rifiutare la richiesta quando la persona in consegna alla Corte è cittadina italiana o residente in Italia ed il transito è richiesto al fine della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privativa della libertà personale».

14.0.104

CARUSO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Arresto da parte della polizia giudiziaria)

1. Nei casi di urgenza, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto della persona nei confronti della quale la Corte penale internazionale ha formulato una domanda di applicazione di una misura cautelare coercitiva, se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 14, comma 1. Essa provvede altresì al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato.

2. L'autorità che ha proceduto all'arresto ne informa immediatamente il Ministro della giustizia e al più presto, e comunque non oltre quarantotto ore, pone l'arrestato a disposizione del Presidente della Corte di appello del distretto in cui è avvenuto l'arresto, mediante la trasmissione del relativo verbale.

3. Quando non deve disporre la liberazione dell'arrestato, il Presidente della Corte di appello di cui al comma 2, entro quarantotto ore dal ricevimento del verbale, convalida l'arresto con ordinanza disponendo l'applicazione della misura della custodia cautelare. I provvedimenti emessi e gli atti sono trasmessi senza ritardo alla Corte di appello di Roma.

4. La misura cautelare coercitiva cessa di avere effetto se la Corte di appello di Roma entro venti giorni dalla sua applicazione non provvede a norma dell'articolo 14.

5. Delle decisioni assunte la corte di appello di Roma informa senza ritardo il Ministro della giustizia.

6. Il Ministro della giustizia comunica immediatamente alla Corte penale internazionale l'applicazione della misura coercitiva. Essa è revocata se entro venti giorni dalla comunicazione non perviene la richiesta di consegna da parte della Corte penale internazionale».

14.0.105

LI GOTTI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Ritirato

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Arresto da parte della polizia giudiziaria)

1. Nei casi di urgenza la polizia giudiziaria procede all'arresto della persona nei confronti della quale la Corte ha formulato domanda ai sensi degli articoli 58, paragrafo 5, 59, paragrafo 1, e 92 dello Statuto, se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 13 della presente legge. La stessa polizia provvede altresì al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato.

2. L'organo di polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto della persona ricercata la pone immediatamente, e comunque non oltre ventiquattro ore, a disposizione del presidente della corte di appello del distretto in cui è avvenuto l'arresto ovvero di un magistrato della corte stessa da questi delegato, mediante trasmissione del relativo verbale. informandone senza ritardo il Ministro della giustizia.

3. Il Ministro della giustizia comunica immediatamente alla Corte che ne ha fatto richiesta l'avvenuto arresto ai fini della trasmissione degli atti e della documentazione occorrente.

4. Quando non deve disporre la liberazione dell'arrestato il presidente della corte di appello ovvero un magistrato della corte stessa da questi delegato, entro quarantotto ore dal ricevimento del verbale, convalida l'arresto con ordinanza, disponendo l'applicazione di una misura cautelare coercitiva. I provvedimenti emessi e gli atti sono trasmessi senza ritardo alla corte di appello di Roma.

5. La misura cautelare coercitiva di cui al comma 4 del presente articolo cessa di avere effetto se la corte di appello di Roma, entro venti giorni dall'ordinanza di trasmissione, non provvede ai sensi dell'articolo 13.

6. Delle decisioni assunte la corte di appello di Roma informa senza ritardo il Ministro della giustizia».

14.0.106

CARUSO

V. testo corretto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Limiti di applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 27 dello Statuto)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 27 dello Statuto non si applicano nei casi previsti dagli articoli 90, 68, primo comma, 122, terzo comma, della Costituzione, e dall'articolo 5 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, nonché nei casi in cui sussistono i presupposti per il diniego dell'autorizzazione prevista dall'articolo 96 della Costituzione.

2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 68, secondo comma, della Costituzione e dall'articolo 3, secondo comma, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, l'applicazione delle misure cautelari ai fini della consegna è subordinata alla concessione delle autorizzazioni previste dalle predette norme costituzionali».

14.0.106 (testo corretto)

CARUSO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Limiti di applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 27 dello Statuto)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 27 dello Statuto non si applicano nei casi previsti dagli articoli 90, 68, primo comma, 122, quarto comma, della Costituzione, e dall'articolo 5 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, nonché nei casi in cui sussistono i presupposti per il diniego dell'autorizzazione prevista dall'articolo 96 della Costituzione.

2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 68, secondo comma, della Costituzione e dall'articolo 3, secondo comma, della legge costituzionale 9 febbraio 1948,

n. 1, l'applicazione delle misure cautelari ai fini della consegna e l'esecuzione della consegna stessa sono subordinate alla concessione delle autorizzazioni previste dalle predette norme costituzionali».

ARTICOLO 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO III

ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

Art. 15.

Approvato

(Giudice competente)

1. La corte d'appello di Roma è il giudice competente ai sensi dell'articolo 665, comma 1, del codice di procedura penale.

EMENDAMENTO

15.100

MURA, MAZZATORTA

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

ARTICOLO 16 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 16.

Approvato

(Esecuzione delle pene detentive nel territorio dello Stato italiano)

1. Le sentenze irrevocabili di condanna ad una pena detentiva pronunciate dalla Corte penale internazionale sono eseguibili nel territorio dello Stato italiano in conformità a quanto stabilito nello statuto.

2. Se la Corte penale internazionale indica lo Stato italiano come luogo di espiazione della pena, il Ministro della giustizia richiede preliminarmente il riconoscimento della sentenza della Corte penale internazionale. A tale scopo trasmette al procuratore generale presso la corte d'appello di Roma la richiesta, unitamente ad una copia della sentenza e alla traduzione della medesima in lingua italiana, con gli atti che vi sono allegati. Il procuratore generale promuove il riconoscimento con richiesta alla corte d'appello.

3. La sentenza della Corte penale internazionale non può essere riconosciuta se ricorre una delle seguenti ipotesi:

a) la sentenza non è divenuta irrevocabile a norma dello statuto e delle altre disposizioni che regolano l'attività della Corte penale internazionale;

b) la sentenza contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;

c) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile.

4. La corte d'appello delibera con sentenza in ordine al riconoscimento, osservate le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale. Si applica l'articolo 734, comma 2, del codice di procedura penale.

5. All'esito del procedimento di riconoscimento, il Ministro della giustizia comunica alla Corte penale internazionale senza ritardo se la designazione è stata accettata e, in caso affermativo, trasmette per l'esecuzione al procuratore generale presso la corte d'appello di Roma la documentazione di cui alla regola 204 del Regolamento di procedura e prova della Corte penale internazionale, adottato nella prima sessione dell'Assemblea degli Stati parte svoltasi a New York dal 3 al 10 settembre 2002, unitamente alla traduzione in lingua italiana.

EMENDAMENTI

16.100

MURA, MAZZATORTA

Respinto*Sopprimere l'articolo.*

16.101

MURA, MAZZATORTA

Respinto*Al comma 3, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«*b-bis*) il fatto per il quale è stata pronunciata la sentenza non è previsto come reato dalla legge italiana;».

ARTICOLO 17 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 17.

Approvato nel testo emendato*(Regime penitenziario)*

1. L'esecuzione della pena inflitta dalla Corte penale internazionale è regolata dalle disposizioni della legge 26 luglio 1975, n. 354, e della presente legge, in conformità allo statuto e al Regolamento di procedura e prova della stessa Corte.

2. Il Ministro della giustizia, previa consultazione con la Corte penale internazionale, può disporre l'applicazione del regime di cui all'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, ai detenuti per i delitti previsti dalla presente legge.

3. L'esame dei detenuti nei cui confronti è stata disposta l'applicazione del regime di cui al comma 2 del presente articolo può avvenire nei luoghi e secondo le modalità previsti dagli articoli 145-*bis* e 146-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni.

EMENDAMENTI

17.100

MURA, MAZZATORTA

Respinto*Sopprimere l'articolo.*

17.101

CARUSO

V. testo 2*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il Ministro della giustizia può disporre l'applicazione del regime di cui all'articolo 41-bis, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, ai detenuti per i delitti previsti dalla presente legge, anche al di fuori dei casi di cui al predetto comma 2».

17.101 (testo 2)

CARUSO

Approvato*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il Ministro della giustizia può disporre l'applicazione del regime di cui all'articolo 41-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, ai detenuti per i delitti previsti dalla presente legge.».

ARTICOLO 18 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 18.

Approvato*(Controllo sull'esecuzione della pena)*

1. Il Ministro della giustizia concorda con la Corte penale internazionale le modalità di esercizio del potere di controllo sull'esecuzione della pena attribuito dallo statuto alla stessa Corte.

2. Con le modalità concordate ai sensi del comma 1 sono definite le forme e le modalità per assicurare la libertà e la riservatezza delle comunicazioni tra il condannato e la Corte penale internazionale.

3. Il Ministro della giustizia trasmette immediatamente alla Corte penale internazionale le domande di misure alternative alla detenzione, di sospensione o differimento dell'esecuzione della pena, di liberazione anticipata, di ammissione al lavoro esterno, di permessi, ovvero di ogni altro provvedimento incidente sulla libertà personale del condannato, unitamente a tutta la documentazione pertinente.

4. Se la Corte penale internazionale ritiene che il condannato non possa beneficiare del provvedimento richiesto, il Ministro della giustizia può chiedere alla stessa Corte il trasferimento del condannato in altro Stato.

EMENDAMENTI

18.100

MURA, MAZZATORTA

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

18.101

LI GOTTI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Ritirato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il procedimento rimane sospeso per un termine di quarantacinque giorni. In ogni caso l'esecuzione del provvedimento rimane sospesa fino a quando la Corte non ha espresso il suo consenso».

ARTICOLO 19 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 19.

Approvato*(Informazioni alla Corte penale internazionale)*

1. Quando il condannato è deceduto o evaso, il Ministro della giustizia ne informa immediatamente la Corte penale internazionale.

2. Il Ministro della giustizia informa altresì la Corte penale internazionale due mesi prima della data di scarcerazione del condannato per espiazione della pena.

3. I procedimenti penali e ogni altra circostanza rilevante che concerne il condannato sono tempestivamente comunicati alla Corte penale internazionale.

EMENDAMENTO

19.100

MURA, MAZZATORTA

Non posto in votazione (*)*Sopprimere l'articolo.*

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

ARTICOLO 20 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 20.

Approvato*(Luogo di detenzione)*

1. Per i delitti previsti dalla presente legge, la detenzione sia per fini cautelari che in espiazione della pena può avere luogo in una sezione speciale di un istituto penitenziario, ovvero in un carcere militare, conformemente alle disposizioni vigenti in materia.

EMENDAMENTO

20.100

MURA, MAZZATORTA

Non posto in votazione (*)*Sopprimere l'articolo.*

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

ARTICOLO 21 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 21.

Approvato nel testo emendato*(Esecuzione di pene pecuniarie e degli ordini di riparazione)*

1. Le sentenze irrevocabili di condanna a una delle sanzioni previste nell'articolo 77, paragrafo 2, dello statuto sono eseguibili nel territorio dello Stato italiano in conformità a quanto in esse stabilito.

2. La corte d'appello di Roma, su richiesta del procuratore generale presso la medesima corte, provvede all'esecuzione della confisca dei profitti, beni o averi disposta dalla Corte penale internazionale.

3. Quando non è possibile eseguire la misura di cui al comma 2, la corte d'appello di Roma dispone la confisca per equivalente di somme di denaro, beni o altre utilità, di cui il condannato abbia la disponibilità anche per interposta persona fisica o giuridica.

4. Sono fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede. Si applicano le disposizioni dell'articolo 676 del codice di procedura penale.

5. Le somme, i beni e le utilità confiscati sono messi a disposizione della Corte penale internazionale dal Ministro della giustizia.

6. Gli ordini di riparazione a favore delle vittime o per il risarcimento delle persone arrestate o condannate, ai sensi degli articoli 75 e 85 dello statuto, sono eseguiti secondo le forme e i contenuti stabiliti dalla Corte penale internazionale.

EMENDAMENTI

21.100

MURA, MAZZATORTA

Respinto*Sopprimere l'articolo.*

21.300

I RELATORI

Approvato*Al comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente:*

«Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate le modalità con le quali le somme, i beni e le utilità confiscati sono trasferiti alla Corte penale internazionale.»

21.101

PERDUCA, PORETTI

Ritirato*Al comma 6, dopo le parole: «Gli ordini di riparazione», inserire le seguenti: «che costituiscono titolo esecutivo nell'ordinamento italiano.»*

ARTICOLO 22 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 22.

Approvato*(Consultazioni con la Corte penale internazionale per l'esecuzione di pene pecuniarie, di misure patrimoniali e degli ordini di riparazione)*

1. Se, a seguito di richiesta di sequestro o di confisca di beni o di esecuzione degli ordini di riparazione a favore delle vittime o per il risarcimento delle persone arrestate o condannate, ai sensi degli articoli 75 e 85 dello statuto, da parte della Corte penale internazionale, insorgono difficoltà nell'esecuzione, il procuratore generale presso la corte d'appello di

Roma ne informa preventivamente il Ministro della giustizia per l'avvio delle procedure di consultazione anche ai fini della conservazione dei mezzi di prova.

EMENDAMENTO

22.100

MURA, MAZZATORTA

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

ARTICOLO 23 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 23.

Approvato

(Disposizioni in materia di giurisdizione)

1. Per i fini di cui alla presente legge si applicano le disposizioni vigenti in materia di riparto tra la giurisdizione ordinaria e la giurisdizione penale militare.

2. Per i fatti rientranti nella giurisdizione penale militare, le funzioni degli uffici giudiziari previste dalla presente legge sono esercitate dai corrispondenti uffici giudiziari militari.

3. Limitatamente ai fatti di cui al comma 2, le funzioni attribuite dalla presente legge al Ministro della giustizia sono esercitate d'intesa con il Ministro della difesa. Resta salva la competenza esclusiva del Ministero della difesa per quanto attiene all'ordinamento penitenziario militare.

EMENDAMENTO

23.100

MURA, MAZZATORTA

Non posto in votazione (*)*Sopprimere l'articolo.*

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 23**23.0.100**DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI,
MARITATI, PERDUCA**Ritirato***Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:***«Art. 23-bis.***(Sterilizzazione forzata)*

1. Chiunque priva una o più persone della capacità di procreare è punito con la reclusione da dieci a ventiquattro anni».

23.0.101DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI,
MARITATI, PERDUCA**Ritirato***Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:***«Art. 23-bis.***(Arruolamento forzato)*

1. Chiunque costringe una persona protetta dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dai protocolli addizionali a prendere parte alle operazioni militari contro il proprio Paese o contro le sue Forze armate ovvero co-

munque la costringe a prestare servizio nelle Forze armate di una parte avversa è punito con la reclusione da sette a dieci anni».

23.0.102

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Ritirato

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Diniego del giusto processo)

1. Chiunque priva una persona protetta dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dai protocolli addizionali del diritto a un giusto e regolare processo, negandole le garanzie previste dalla legge e dalle convenzioni internazionali applicabili, è punito con la reclusione da sette a dieci anni».

23.0.103

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Ritirato

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Danni ambientali)

1. Chiunque lancia un attacco nella consapevolezza che avrà come effetto collaterale diffusi, gravi e durevoli danni all'ambiente, manifestamente sproporzionati rispetto al diretto e concreto vantaggio militare atteso, è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.

2. Se l'attacco determina la distruzione del patrimonio biologico di un ecosistema, l'avvelenamento non temporaneo dell'atmosfera o delle risorse idriche ovvero una catastrofe ecologica si applica la reclusione da dieci a diciotto anni».

23.0.104

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Ritirato

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Dispersione dei beni culturali)

1. Chiunque, in violazione delle norme di diritto internazionale, usa ovvero esporta, rimuove o trasferisce beni culturali fuori dai territori occupati è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

2. Chiunque omette le misure necessarie per impedire l'esportazione di beni culturali dai territori occupati ovvero il sequestro e la restituzione dei beni importati dai medesimi territori è punito con la reclusione da tre a sette anni.

3. Chiunque illecitamente si appropria, saccheggia o commette atti di vandalismo su beni culturali protetti dalle norme di diritto internazionale è punito con la reclusione da tre a cinque anni.

4. I reati di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la stessa pena se commessi sul territorio italiano ovvero su un altro territorio non occupato».

23.0.105

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Ritirato

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Mercenari)

1. Chiunque, avendo ricevuto un corrispettivo economico o altra utilità o avendone accettato la promessa, combatte in un conflitto armato nel territorio comunque controllato da uno Stato estero di cui non è né cittadino né stabilmente residente, senza far parte delle Forze armate di una delle parti del conflitto o essere inviato in missione ufficiale quale appartenente alle Forze armate di uno Stato estraneo al conflitto, è punito, per la sola partecipazione all'atto, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da quattro a sette anni.

2. Chiunque, avendo ricevuto un corrispettivo economico o avendone accettato la promessa, partecipa a un'azione, preordinata e violenta, diretta

a mutare l'ordine costituzionale o a violare l'integrità territoriale di uno Stato estero di cui non è né cittadino né stabilmente residente, senza far parte delle Forze armate dello Stato né essere stato inviato in missione militare ufficiale da altro Stato, è punito, per la sola partecipazione all'atto, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da cinque a otto anni.

3. Chiunque recluta, utilizza, finanzia o istruisce delle persone al fine di far loro commettere alcuni dei fatti previsti dai commi 1 e 2 è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da cinque a quattordici anni.

4. Non è punibile chi ha commesso i fatti previsti dal presente articolo con l'approvazione del Governo, se adottata in conformità agli obblighi derivanti da trattati internazionali.

5. Tutte le regole relative al diritto internazionale dei conflitti armati sono applicabili, in quanto compatibili, ai mercenari, ai quali sono equiparati coloro che rivestono funzioni militari o paramilitari nel quadro di un conflitto armato».

ARTICOLO 24 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 24.

Approvato

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

EMENDAMENTO

24.100

MURA, MAZZATORTA

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

C1

I RELATORI

Approvata

Nell'articolo 17, nel secondo comma, come modificato dall'emendamento 17.101 (testo 2), dopo la parola: «disporre», inserire le parole: «informandone la Corte penale internazionale.».

DISEGNI DI LEGGE DICHIARATI ASSORBITI A SEGUITO
DELL'APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2769

NB. Per i testi dei disegni di legge dichiarati assorbiti a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 2769, si rinvia allo stampato Atto Senato nn. 2769, 840, 1112 e 1904-A. Cfr. anche elenco cronologico dei Resoconti seduta n. 797.

Allegato B

Dichiarazione di voto del senatore Serra sul disegno di legge n. 2769 e connessi

Onorevoli colleghi, l'approvazione di questo testo rappresenta un passo fondamentale per l'Italia in quanto, dopo un lungo percorso, dà effettiva concretezza nel nostro ordinamento, alle funzioni svolte dalla Corte penale internazionale, «istituzione permanente che può esercitare la giurisdizione sulle persone fisiche per i più gravi crimini di portata internazionale».

Il testo in esame adegua il diritto nazionale allo Statuto della Corte penale internazionale, adottato a Roma nel luglio del '98 dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite ed entrato in vigore il 1° luglio 2002.

Per comprendere l'importanza è sufficiente inquadrare, sia pure sinteticamente, la Corte in ambito storico.

L'esigenza di istituire una giurisdizione a livello internazionale si è manifestata fortemente in un congresso tenuto a Parigi subito dopo il processo di Norimberga, nel 1946.

In quel Congresso maturò la decisa volontà di adottare un codice penale internazionale e di istituire una Corte penale internazionale.

Successivamente, nel dicembre 1948, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite adottò la Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio.

Negli Anni Cinquanta, tuttavia, il progetto di istituire un tribunale internazionale si scontrò con le divisioni della guerra fredda che rendeva quasi impossibile una visione comune di giustizia penale internazionale.

Tale visione ha trovato nuovamente *input* e conosciuto diverse attuazioni concrete molti anni dopo, all'indomani della guerra di Jugoslavia, ad opera del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e successivamente in Ruanda attraverso il Tribunale internazionale per i gravi crimini commessi nel Paese durante la guerra civile.

La giustizia penale internazionale è stata attivata anche in numerosi altri Paesi del Continente africano: Repubblica Centrafricana, Repubblica Democratica del Congo, Uganda, Sudan, Libia, Kenya e Costa d'Avorio.

In Italia, l'*iter* per l'adeguamento dell'ordinamento interno allo Statuto della Corte penale internazionale, ratificato già nel 1999, ha subito una forte accelerazione in concomitanza con la feroce repressione degli insorti perpetrata in Libia da Gheddafi, allorquando la Camera dei deputati ha approvato il provvedimento oggi al nostro esame, per scongiurare l'eventualità che il dittatore potesse stabilirsi o semplicemente transitare per l'Italia senza che noi avessimo la facoltà di intervenire.

Spiace oggi ricordare che tra gli Stati che ancora non hanno ratificato lo Statuto della Corte penale internazionale figurano molti nomi di peso,

dagli Stati Uniti ad Israele, dal Sudan alla Cina, dalla Russia a tutti i Paesi arabi, alcuni dei quali dopo un primo momento di adesione sono tornati clamorosamente sui propri passi.

Si tratta di esclusioni particolarmente gravi, considerata la natura della Corte penale internazionale, chiamata a intervenire in presenza di reati come il genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra, così come riconosciuti dalla Convenzione di Ginevra del '49.

Essa, ricordiamolo, ha una competenza complementare rispetto a quella dei singoli Stati e può dunque intervenire solo se e quando questi ultimi non vogliono o non riescono a farlo. D'altro canto la gravità dei crimini in questione giustifica questa notevole eccezione alla nazionalità del diritto penale e rappresenta un significativo passo avanti nel cammino comune verso un mondo più giusto e più civile.

Di fronte a fatti di particolare gravità, spesso generati nell'ambito di contesti di guerra civile o internazionale, i singoli Stati ammettono l'opportunità di rinunciare alla propria potestà punitiva in funzione di un diritto comune esercitato dalla Corte. Il Gruppo che rappresento sente di condividere appieno questo sforzo di civiltà, i cui precedenti, tristemente noti, hanno rappresentato passaggi fondamentali per chiudere alcuni dei capitoli più drammatici della Storia contemporanea. Penso, in particolare, al processo di Norimberga e ai tribunali speciali istituiti per l'ex Jugoslavia e per il Ruanda.

Da tali esperienze è emersa l'esigenza di istituire un organo stabile, cui fare riferimento in occasione di fatti molto gravi, contrari ai principi umanitari riconosciuti in ambito internazionale per i contesti di guerra e non solo.

Certamente, occorre prevedere un filtro per garantire che non vengano violati i principi fondamentali dell'ordinamento interno, come la tutela dell'imputato, cui deve essere riconosciuto il diritto di difendersi durante il processo, e l'applicazione del nostro diritto penitenziario durante la fase esecutiva della sanzione penale, quando questa avvenga nel nostro Paese.

Questa proposta di legge sana un grave vuoto legislativo rispetto ad impegni che l'Italia ha assunto da oltre dieci anni. La sola ratifica, infatti, non era sufficiente a dare piena attuazione agli obblighi di consegna e agli altri aspetti concreti che caratterizzano l'operatività della Corte. Occorreva definire le autorità preposte alla cooperazione internazionale, individuare le modalità di tale cooperazione, disciplinare le procedure di consegna di soggetti presenti sul nostro territorio, nonché i casi e le modalità di esecuzione. Il provvedimento che stiamo per votare regola tutto ciò, ma traslascia la parte relativa al diritto penale sostanziale, presente nella prima proposta di testo unificato predisposta alla Camera.

In un primo momento, infatti, l'altro ramo del Parlamento ha tentato di individuare quei reati di competenza della Corte penale internazionale che necessitano di essere introdotti anche nel nostro ordinamento, con l'obiettivo di colmare subito eventuali lacune. Un proposito giusto che auspi-

chiamo venga realizzato in un futuro prossimo attraverso l'adozione di proposte *ad hoc*.

Urge infatti introdurre nel nostro ordinamento alcune fattispecie di reati oggi contemplati dallo Statuto della Corte, come l'arruolamento forzato (articolo 46), la sterilizzazione forzata (articolo 37), il diniego del giusto processo (articolo 47), l'uso di scudi umani (articolo 49), i danni ambientali e dispersione dei beni culturali.

E sono certo che su questi punti il Parlamento italiano troverà ampia convergenza, come in altri casi che hanno visto in ballo la difesa dei diritti civili a livello internazionale.

Per l'approvazione del testo odierno, infatti, si sono mobilitate tutte le forze politiche e un forte impulso è venuto proprio dall'Unione di centro attraverso l'operato del relatore alla Camera, onorevole Roberto Rao.

Signor Presidente, con il voto finale di oggi compiamo un decisivo passo in avanti, per certi versi tardivo, ma importante, ai fini di sanare un *vulnus* che durava da troppo tempo nel nostro ordinamento.

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
001	Nom.	Disegno di legge n. 2769. Mantenimento dell'articolo 1	249	248	004	224	020	125	APPR.
002	Nom.	DDL n. 2769. Mantenimento articolo 2	248	246	001	222	023	124	APPR.
003	Nom.	DDL n. 2769. Em. 3.100, Mura e Mazzatorta	252	250	002	021	227	126	RESP.
004	Nom.	DDL n. 2769. Em. 3.102 (testo 2), Mura e Mazzatorta	252	250	003	034	213	126	RESP.
005	Nom.	DDL n. 2769. Mantenimento articolo 4	257	256	005	229	022	129	APPR.
006	Nom.	DDL n. 2769. Mantenimento articolo 5	257	255	004	225	026	128	APPR.
007	Nom.	DDL n. 2769. Mantenimento articolo 6	249	246	005	218	023	124	APPR.
008	Nom.	DDL n. 2769. Mantenimento articolo 7	257	255	007	226	022	128	APPR.
009	Nom.	DDL n. 2769. Mantenimento articolo 8	249	246	003	220	023	124	APPR.
010	Nom.	DDL n. 2769. Mantenimento articolo 9	255	252	005	224	023	127	APPR.
011	Nom.	DDL n. 2769. Em. 10.100, Mura e Mazzatorta	258	256	008	023	225	129	RESP.
012	Nom.	DDL n. 2769. Em. 10.101, Mura e Mazzatorta	255	253	007	025	221	127	RESP.

- Le votazioni annullate e quelle in cui è mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 2

Seduta N. 0797

del 19/09/2012 14.23.12

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
013	Nom.	DDL n. 2769. Em. 10.102, Mura e Mazzatorta	256	253	007	023	223	127	RESP.
014	Nom.	DDL n. 2769. Em. 10.103, Mura e Mazzatorta	251	248	008	023	217	125	RESP.
015	Nom.	DDL n. 2769. Em. 10.104, Mura e Mazzatorta	253	249	005	021	223	125	RESP.
016	Nom.	DDL n. 2769. Em. 10.105, Mura e Mazzatorta	248	246	007	021	218	124	RESP.
017	Nom.	DDL n. 2769. Em. 10.106, Mura e Mazzatorta	257	255	004	022	229	128	RESP.
018	Nom.	DDL n. 2769. Em. 10.107, Mura e Mazzatorta	250	247	006	022	219	124	RESP.
019	Nom.	DDL n. 2769. Em. 10.108, Mura e Mazzatorta	249	247	005	022	220	124	RESP.
020	Nom.	DDL n. 2769. Em. 10.109, Mura e Mazzatorta	252	250	005	022	223	126	RESP.
021	Nom.	DDL n. 2769. Em. 10.110, Mura e Mazzatorta	255	253	007	021	225	127	RESP.
022	Nom.	DDL n. 2769. Articolo 10	261	259	023	234	002	130	APPR.
023	Nom.	DDL n. 2769. Em. 11.100, Mura e Mazzatorta	258	256	003	022	231	129	RESP.
024	Nom.	DDL n. 2769. Em. 11.102, Mura e Mazzatorta	250	248	001	022	225	125	RESP.
025	Nom.	DDL n. 2769. Em. 11.103, Mura e Mazzatorta	253	252	001	022	229	127	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 3

Seduta N. 0797

del 19/09/2012 14.23.12

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
026	Nom.	DDL n. 2769. Em. 11.105, Mura e Mazzatorta	260	258	004	025	229	130	RESP.
027	Nom.	DDL n. 2769. Em. 12.200, Mura e Mazzatorta	260	258	002	021	235	130	RESP.
028	Nom.	DDL n. 2769. Em. 13.100, Mura e Mazzatorta	263	262	005	021	236	132	RESP.
029	Nom.	DDL n. 2769. Em. 13.102, Mura e Mazzatorta	257	256	002	021	233	129	RESP.
030	Nom.	DDL n. 2769. Em. 13.105, Mura e Mazzatorta	255	254	001	020	233	128	RESP.
031	Nom.	DDL n. 2769. Mantenimento articolo 14	266	265	005	239	021	133	APPR.
032	Nom.	DDL n. 2769. Em. 14.0.106 (testo corretto), Caruso	257	256	009	074	173	129	RESP.
033	Nom.	DDL n. 2769. Em. 13.104, Mura e Mazzatorta	263	262	007	033	222	132	RESP.
034	Nom.	DDL n. 2769. Mantenimento articolo 15	263	262	002	233	027	132	APPR.
035	Nom.	DDL n. 2769. Em. 16.100, Mura e Mazzatorta	257	256	006	023	227	129	RESP.
036	Nom.	DDL n. 2769. Em. 16.101, Mura e Mazzatorta	256	255	003	029	223	128	RESP.
037	Nom.	DDL n. 2769. Em. 17.100, Mura e Mazzatorta	258	257	011	024	222	129	RESP.
038	Nom.	DDL n. 2769. Mantenimento articolo 18	262	261	006	230	025	131	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 4

Seduta N. 0797

del 19/09/2012 14.23.12

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
039	Nom.	DDL n. 2769. Mantenimento articolo 19	261	260	006	229	025	131	APPR.
040	Nom.	DDL n. 2769. Mantenimento articolo 20	258	255	004	229	022	128	APPR.
041	Nom.	DDL n. 2769. Em. 21.100, Mura e Mazzatorta	256	255	008	022	225	128	RESP.
042	Nom.	DDL n. 2769. Mantenimento articolo 22	258	257	001	233	023	129	APPR.
043	Nom.	DDL n. 2769. Mantenimento articolo 23	260	258	003	228	027	130	APPR.
044	Nom.	DDL n. 2769. Em. 17.101 (testo 2), Caruso	256	255	008	241	006	128	APPR.
045	Nom.	DDL n. 2769. Votazione finale	252	251	028	221	002	126	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Seduta N. 0797 del 19/09/2012 Pagina 5

Totale votazioni 45

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
LICASTRO SCARDINO SIMONETTA	F	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LIVI BACCI MASSIMO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LONGO PIERO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
LUMIA GIUSEPPE																				
LUSI LUIGI																				
MAGISTRELLI MARINA	F		C	C		F	F	F		F		C	C	C	C		C		C	C
MALAN LUCIO	F	F	C	A	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MANTOVANI MARIO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
MARAVENTANO ANGELA	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
MARCENARO PIETRO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MARCUCCI ANDREA	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MARINARO FRANCESCA MARIA	F	F	C	C	F		F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MARINI FRANCO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MARINO IGNAZIO ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MARINO MAURO MARIA	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MARITATI ALBERTO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MASCITELLI ALFONSO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	R	C	C	C	C	C
MATTEOLI ALTERO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MAURO ROSA ANGELA																				
MAZZARACCHIO SALVATORE	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MAZZATORTA SANDRO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MAZZUCONI DANIELA	F	F	C	C	F	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MENARDI GIUSEPPE	F	F	C	C	F	F		F	F	F	C	C	C	C	C		C	C	C	C
MERCATALI VIDMER	F	F	C	C	F			F		F	C	C	C	C	C		C	C	C	C
MESSINA ALFREDO	F	F	C	C	F	F	A	A	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MICHELONI CLAUDIO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MILANA RICCARDO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MILONE GIUSEPPE	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MOLINARI CLAUDIO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MONACO FRANCESCO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MONGIELLO COLOMBA	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MONTANI ENRICO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MONTI MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MORANDO ENRICO	F	F	C	C	F	F	F			F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MORRA CARMELO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C		C	C	C	C
MORRI FABRIZIO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MUGNAI FRANCO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MURA ROBERTO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MUSI ADRIANO	F	F		C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MUSSO ENRICO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
NANIA DOMENICO																				
NEGRI MAGDA	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
NEROZZI PAOLO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C			C

Seduta N. 0797 del 19/09/2012 Pagina 7

Totale votazioni 45

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente

(A)=Astenuto

(V)=Votante

(R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
SACCOMANNO MICHELE	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SACCONI MAURIZIO	F	F	C	C	F	F	R	F	F	F	C	A	C	C	C				C	
SAIA MAURIZIO																				
SALTAMARTINI FILIPPO	F	F	C	F	A	C	C	F	F	F	C	C		C	C	C	C	C	C	C
SANCIU FEDELE																				
SANGALLI GIAN CARLO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SANNA FRANCESCO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SANTINI GIACOMO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C		C	C	C	C	C
SARO GIUSEPPE	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SARRO CARLO	A	F	C	C	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	A	A	A	A	A
SBARBATI LUCIANA	F	F	C	C	F	F	F	F		F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SCANU GIAN PIERO	F	F	C	C	F	F		F	F	F	C				C	C		C		C
SCARABOSIO ALDO	F	F	C	C	F	F	A	A	F	A	A	C	A	A	A	A	C	A	A	C
SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SCHIFANI RENATO																				
SCIASCIA SALVATORE	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SERAFINI ANNA MARIA																				
SERAFINI GIANCARLO	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SERRA ACHILLE	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SIBILIA COSIMO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SIRCANA SILVIO EMILIO	F	F	C	C	F	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C		C	C	C	C
SOLIANI ALBERTINA	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SPADONI URBANI ADA	F	F	C	C	F	F	F	F		F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SPEZIALI VINCENZO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
STIFFONI PIERGIORGIO																				
STRADIOTTO MARCO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
STRANO ANTONINO																				
TANCREDI PAOLO	F	F	C	C	F	F		F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F
TEDESCO ALBERTO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C		C
THALER AUSSERHOFER HELGA	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TOFANI ORESTE	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TOMASELLI SALVATORE	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TOMASSINI ANTONIO																				
TONINI GIORGIO	F	F	C	C	F	F	F	F		F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TORRI GIOVANNI	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
TOTARO ACHILLE	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TREU TIZIANO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VACCARI GIANVITTORE	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VALDITARA GIUSEPPE	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VALENTINO GIUSEPPE	F	F	C	C	F	F	F		F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VALLARDI GIANPAOLO	C	C	F	F	C	C	C	C		C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VALLI ARMANDO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VEDANI ALESSANDRO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VICARI SIMONA	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C		C	C	C	C

Seduta N. 0797 del 19/09/2012 Pagina 8

Totale votazioni 45

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
VICECONTE GUIDO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VIESPOLI PASQUALE	F	F	C	F	F	F		F	F	F			C	C			C		C	
VILLARI RICCARDO	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
VIMERCATI LUIGI	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VITA VINCENZO MARIA	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VITALI WALTER	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VIZZINI CARLO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ZANDA LUIGI	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ZANETTA VALTER	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ZANOLETTI TOMASO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ZAVOLI SERGIO	F	F	C	C	F	F		F	F	F	C	C	C	C	C	C	C			C

Seduta N. 0797 del 19/09/2012 Pagina 10

Totale votazioni 45

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000040																			
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
BOSETTO GABRIELE	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F
BOSONE DANIELE	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
BRICOLO FEDERICO	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	C	C	C
BRUNO FRANCO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	A	F	F	F
BUBBICO FILIPPO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
BUGNANO PATRIZIA																				
BURGARETTA APARO SEBASTIANO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
BUTTI ALESSIO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	F	F	F
CABRAS ANTONELLO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
CAFORIO GIUSEPPE																				
CAGNIN LUCIANO	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	C	C	C
CALABRO' RAFFAELE	C	F		C		C	C	C	C	C	F						C	F	F	F
CALDEROLI ROBERTO	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	C	C	C
CALIENDO GIACOMO	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	F	F	F
CALIGIURI BATTISTA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F
CAMBER GIULIO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	A	F	F	C	C	A	C	F	F
CARDIELLO FRANCO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	C	F	C	F		F	A	A
CARLINO GIULIANA																				
CARLONI ANNA MARIA																				
CAROFGLIO GIOVANNI	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
CARRARA VALERIO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
CARUSO ANTONINO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	F	F	F
CASELLI ESTEBAN JUAN	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CASOLI FRANCESCO	C	F	C		C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	C		C	F	F	F
CASSON FELICE	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
CASTELLI ROBERTO	F	A			F			F				F	F	C	F	F	F	C	C	C
CASTIGLIONE MARIA GIUSEPPA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	F	F	F
CASTRO MAURIZIO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	A	A	F	C	C	C	F	F	F
CECCANTI STEFANO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
CENTARO ROBERTO	C	F					C	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	F	F	F
CERUTI MAURO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
CHIAROMONTE FRANCA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F
CHITI VANNINO	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
CHIURAZZI CARLO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C		F	F	F
CIAMPI CARLO AZEGLIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CIARRAPICO GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CICOLANI ANGELO MARIA																				
COLOMBO EMILIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
COMPAGNA LUIGI	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	A	C	C	F	F	F
CONTI RICCARDO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	A
CONTINI BARBARA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
CORONELLA GENNARO	A	A	C	C	C	C	C	C	C		F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
COSENTINO LIONELLO																				
COSTA ROSARIO GIORGIO								C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F

Seduta N. 0797 del 19/09/2012 Pagina 11

Totale votazioni 45

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000040																			
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
CRISAFULLI VLADIMIRO																				
CURSI CESARE	C	F												F	C	C	C		C	
CUTRUFO MAURO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F		C	F	C	C	C	F	F	F
D'ALI' ANTONIO																				
D'ALIA GIANPIERO																				
D'AMBROSIO GERARDO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F			C	F	F	F
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
DAVICO MICHELINO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	C
DE ANGELIS CANDIDO	C	F	C	C	C	C	C	C	C		F	F	C	F	C	C	C	F	F	F
DE ECCHER CRISTANO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	A	A	A	A	A	A	A	A
DE FEO DIANA	C	F	C	C	C	C	C	C		C	F	F	C	F	C	C	C	F	F	F
DE GREGORIO SERGIO																				
DE LILLO STEFANO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	C	C		F	F	F
DE LUCA CRISTINA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	A	F	F	F
DE LUCA VINCENZO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
DE SENA LUIGI	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
DE TONI GIANPIERO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DEL PENNINO ANTONIO	C	F	C		C	F	C	C		C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
DEL VECCHIO MAURO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
DELLA MONICA SILVIA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
DELLA SETA ROBERTO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DELOGU MARIANO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F		C	F	C	C	C	F	F	F
DI GIACOMO ULISSE	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	F	F	F
DI GIOVAN PAOLO ROBERTO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
DI NARDO ANIELLO																				
DI STEFANO FABRIZIO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
DIGILIO EGIDIO	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	F
DINI LAMBERTO			C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C		F	F
DIVINA SERGIO	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	C	C	C
DONAGGIO CECILIA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
D'UBALDO LUCIO			C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
ESPOSITO GIUSEPPE	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
FANTETTI RAFFAELE	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
FASANO VINCENZO	A	F	A	C	C	C	C	A	F	C	A	F	C	F	A	A	C	F	F	
FAZZONE CLAUDIO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	F	F	
FERRANTE FRANCESCO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
FERRARA MARIO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	F	F	F
FILIPPI ALBERTO	R	R	C	C	C	R	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
FILIPPI MARCO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
FINOCCHIARO ANNA																				
FIORONI ANNA RITA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
FIRRELLI GIUSEPPE																				
FISTAROL MAURIZIO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F

Seduta N. 0797 del 19/09/2012 Pagina 12

Totale votazioni 45

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000040																			
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
FLERES SALVO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FLUTTERO ANDREA	C	F	C	C	C	C	A	A	A	C	F	F	C	F	C	C	A	A	F	F
FOLLINI MARCO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
FONTANA CINZIA MARIA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
FOSSON ANTONIO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
FRANCO PAOLO	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	C	C	F	C	C	C
FRANCO VITTORIA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
GALIO TO VINCENZO			C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
GALLO COSIMO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	F	F	F
GALLONE MARIA ALESSANDRA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	F	F	F
GALPERTI GUIDO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F
GAMBA PIERFRANCESCO E. R.		F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
GARAVAGLIA MARIAPIA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
GARAVAGLIA MASSIMO			F	F	F	F	F				F	F	F	C	F	F	F	C	C	C
GARRAFFA COSTANTINO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C		C	C	C	F	F	F
GASPARRI MAURIZIO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
GENTILE ANTONIO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	F	F	F
GERMONTANI MARIA IDA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	A	F	F	F
GHEDINI RITA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
GHIGO ENZO GIORGIO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	F	F	F
GIAI MIRELLA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	A	F	F	F
GIAMBRONE FABIO																				
GIARETTA PAOLO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
GIORDANO BASILIO						C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F
GIOVANARDI CARLO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F		C	F	C			A	F	
GIULIANO PASQUALE	A	A	A	C	C	A	C	C	C	C	F	A	A	A	C	A	A	F	A	R
GRAMAZIO DOMENICO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F		F	C	F	F	F
GRANAIO LA MANUELA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
GRILLO LUIGI																				
GUSTAVINO CLAUDIO												C	C	F	C	C	C	F	F	F
ICHINO PIETRO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
INCOSTANTE MARIA FORTUNA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
IZZO COSIMO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	F	A	C	C	F	F	F
LADU SILVESTRO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
LANNUTTI ELIO	C	F	C	C	C	C	R	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
LATORRE NICOLA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
LATRONICO COSIMO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F
LAURO RAFFAELE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
LEDDI MARIA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
LEGNINI GIOVANNI	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F						
LENNA VANNI	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
LEONI GIUSEPPE	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	C	C	C
LEVI MONTALCINI RITA																				
LI GOTTI LUIGI	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F

Seduta N. 0797 del 19/09/2012 Pagina 13

Totale votazioni 45

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000040																			
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
LICASTRO SCARDINO SIMONETTA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
LIVI BACCI MASSIMO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C		F	F	F
LONGO PIERO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
LUMIA GIUSEPPE																				
LUSI LUIGI																				
MAGISTRELLI MARINA	C	F	C			C	C		C	C	A	C	C	F	C	C	C	F	F	F
MALAN LUCIO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MANTOVANI MARIO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	F	F	F
MARAVENTANO ANGELA	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	C	C	C
MARCENARO PIETRO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
MARCUCCI ANDREA	C	F	C	C		C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
MARINARO FRANCESCA MARIA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F
MARINI FRANCO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
MARINO IGNAZIO ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MARINO MAURO MARIA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
MARITATI ALBERTO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C		C	F	F	F
MASCITELLI ALFONSO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F									
MATTEOLI ALTERO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	F	F	F
MAURO ROSA ANGELA																				
MAZZARACCHIO SALVATORE	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	F	F	F
MAZZATORTA SANDRO	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	C	C	C
MAZZUCONI DANIELA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
MENARDI GIUSEPPE	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F		C	F	C	C	C	F	F	F
MERCATALI VIDMER	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C		C	C	C	F	F	F
MESSINA ALFREDO	A	F	C	C	C	A	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	A	A	A	F
MICHELONI CLAUDIO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
MILANA RICCARDO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
MILONE GIUSEPPE	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	F	F	F
MOLINARI CLAUDIO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
MONACO FRANCESCO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
MONGIELLO COLOMBA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
MONTANI ENRICO	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	C	C	C
MONTI MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MORANDO ENRICO	C	F	C	C	C		C	C	C	C	F	C	C	F	C		C	F	F	F
MORRA CARMELO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
MORRI FABRIZIO	C	F	C	C		C	C	C	C	C	F	C	C	F	C		C	F	F	F
MUGNAI FRANCO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	F	F	F
MURA ROBERTO	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	C	C	C
MUSI ADRIANO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
MUSSO ENRICO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
NANIA DOMENICO																				
NEGRI MAGDA	C	F	C	C	C	C	C	C		C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
NEROZZI PAOLO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F

Seduta N. 0797 del 19/09/2012 Pagina 14

Totale votazioni 45

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000040																			
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
NESPOLI VINCENZO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	F	F	
NESSA PASQUALE	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	A	F	F	A	C	C	F	F	F
OLIVA VINCENZO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ORSI FRANCO	C	F	C		C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C				
PALMA NITTO FRANCESCO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	F	F	F
PALMIZIO ELIO MASSIMO		F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	F	F	F
PAPANIA ANTONINO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C				
PARAVIA ANTONIO	C	F	C					C	C		F		C	F		F	C	F	F	F
PARDI FRANCESCO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
PASSONI ACHILLE	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
PASTORE ANDREA	C	F	C	C	C	C		C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
PEDICA STEFANO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F
PEGORER CARLO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
PERA MARCELLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PERDUCA MARCO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
PERTOLDI FLAVIO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
PETERLINI OSKAR	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
PICCIONI LORENZO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	C		C	F	F	F
PICCONE FILIPPO																				
PICHETTO PRATIN GILBERTO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
PIGNEDOLI LEANA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
PINOTTI ROBERTA	C	F	C	C	C	C		C	C	C	F	C	C	F	C	C		F	F	F
PINZGER MANFRED	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
PISANU BEPPE			C	C		C	C	C	C	C	F	C	C	F		C	C	C	F	F
PISCITELLI SALVATORE	C	F	R			C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
PISTORIO GIOVANNI																				
PITTONI MARIO	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	C	C	C
POLI BORTONE ADRIANA	C	F	C		C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
PONTONE FRANCESCO	C	F	C		C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
PORETTI DONATELLA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
POSSA GUIDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	C	F	F	F
PROCACCI GIOVANNI	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
QUAGLIARIELLO GAETANO	C	F	C	C	C	C	C	C	C		F		C	F	C	C	C	F	F	F
RAMPONI LUIGI	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
RANAZZO NINO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
RANUCCI RAFFAELE	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
RIZZI FABIO	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	C	C	C
RIZZOTTI MARIA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	F	F	F
ROILO GIORGIO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
ROSSI NICOLA		F						C										F	F	F
ROSSI PAOLO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
RUSCONI ANTONIO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C		F	F	F
RUSSO GIACINTO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
RUTELLI FRANCESCO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F

Seduta N. 0797 del 19/09/2012 Pagina 15

Totale votazioni 45

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000040																			
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
SACCOMANNO MICHELE	C	F	C		C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
SACCONI MAURIZIO	C	F	C	R	C	C	C	C	C		F	A	A	F	C	C	C	F	F	R
SAIA MAURIZIO																				
SALTAMARTINI FILIPPO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F
SANCIU FEDELE																				
SANGALLI GIAN CARLO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
SANNA FRANCESCO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
SANTINI GIACOMO	C	F	C	C	C	C	C	C	C		F	F	C	F	C	C	C	F	C	F
SARO GIUSEPPE	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
SARRO CARLO	A	A	C	C	C	A	C	A	C	C	A	C	C	F	C	F	C	F	A	A
SBARBATI LUCIANA	C	F	C		C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
SCANU GIAN PIERO		F		C		C		C			F	C	C	F	C		C	F	F	F
SCARABOSIO ALDO	A	F	C		C	F	C	A	C	C	F	F	F	F	A	C	A	F	F	F
SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	F	F	F
SCHIFANI RENATO																				
SCIASCIA SALVATORE	C	F	C	C	C	C	C		C	C	F	A	C	F	C	C	C	F	F	F
SERAFINI ANNA MARIA												C	C	F	C	C	C	F	F	F
SERAFINI GIANCARLO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
SERRA ACHILLE	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
SIBILIA COSIMO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	F	F	F
SIRCANA SILVIO EMILIO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
SOLIANI ALBERTINA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F		
SPADONI URBANI ADA	C	F	C	C		C	C	C	C	C	F	C	C	F		F	C	F	A	F
SPEZIALI VINCENZO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
STIFFONI PIERGIORGIO																				
STRADIOTTO MARCO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
STRANO ANTONINO																				
TANCREDI PAOLO	C	F	C		C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C			
TEDESCO ALBERTO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
THALER AUSSERHOFER HELGA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
TOFANI ORESTE	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
TOMASELLI SALVATORE	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
TOMASSINI ANTONIO																				
TONINI GIORGIO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F		F
TORRI GIOVANNI	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	A	C	C
TOTARO ACHILLE	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
TREU TIZIANO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
VACCARI GIANVITTORE	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C
VALDITARA GIUSEPPE	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	A	F	F	F
VALENTINO GIUSEPPE	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	A	F	C	C	C	F	F	F
VALLARDI GIANPAOLO	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C
VALLI ARMANDO	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C
VEDANI ALESSANDRO	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C
VICARI SIMONA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C		A		F

Seduta N. 0797 del 19/09/2012 Pagina 16

Totale votazioni 45

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000040																			
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
VICECONTE GUIDO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	F	F	F
VIESPOLI PASQUALE		F					C				F				C		C	F	F	
VILLARI RICCARDO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F
VIMERCATI LUIGI	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
VITA VINCENZO MARIA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
VITALI WALTER	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
VIZZINI CARLO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
ZANDA LUIGI	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
ZANETTA VALTER	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	F	F	F
ZANOLETTI TOMASO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
ZAVOLI SERGIO	C	F		C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F		C				

Seduta N. 0797 del 19/09/2012 Pagina 17

Totale votazioni 45

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000041 alla n° 000045				
	041	042	043	044	045
ADAMO MARILENA	C	F	F	F	F
ADERENTI IRENE	F	C	C	F	A
ADRAGNA BENEDETTO					
AGOSTINI MAURO	C	F	F	F	F
ALBERTI CASELLATI MARIA E.	C	F	F	F	F
ALICATA BRUNO	C	F	F	F	F
ALLEGRI LAURA	C	F	F	F	F
AMATI SILVANA	C	F	F	A	F
AMATO PAOLO	C	F	F	F	F
AMORUSO FRANCESCO MARIA	C	F	F	F	F
ANDREOTTI GIULIO					
ANDRIA ALFONSO	C	F	F	F	F
ANTEZZA MARIA	C	F	F	F	F
ARMATO TERESA	C	F	F	F	F
ASCIUTTI FRANCO	C	F	F	F	F
ASTORE GIUSEPPE	C	F	F	F	F
AUGELLO ANDREA	C	F	F	A	F
AZZOLLINI ANTONIO	C		F	F	F
BAIO EMANUELA	C	F	F	F	F
BALBONI ALBERTO	C	F	F	F	F
BALDASSARRI MARIO	C	F	F	F	
BALDINI MASSIMO	C	F	F	F	F
BARBOLINI GIULIANO					F
BARELLI PAOLO					F
BASSOLI FIORENZA	C	F		F	F
BASTICO MARIANGELA	C	F	F	F	F
BATTAGLIA ANTONIO	C	F	F	F	F
BELISARIO FELICE					
BENEDETTI VALENTINI DOMENICO	C	F	F	A	F
BERSELLI FILIPPO	C	F	F		F
BERTUZZI MARIA TERESA	C	F	F	F	F
BETTAMIO GIAMPAOLO		F	F	F	F
BEVILACQUA FRANCESCO	C	F	F	F	F
BIANCHI DORINA	C	F	F	F	F
BIANCO ENZO	C	F	F	F	F
BIANCONI LAURA	C	F	F	F	F
BIONDELLI FRANCA	C	F	F	F	F
BLAZINA TAMARA	M	M	M	M	M
BODEGA LORENZO	C	F	F	F	F
BOLDI ROSSANA		C	C	F	A
BOLDRINI GIACINTO	C	F	F	F	F
BONDI SANDRO	C	F	F	F	F
BONFRISCO ANNA CINZIA	C	F	F		F
BONINO EMMA					F
BORNACIN GIORGIO	M	M	M	M	M

Seduta N. 0797 del 19/09/2012 Pagina 18

Totale votazioni 45

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000041 alla n° 000045				
	041	042	043	044	045
BOSCETTO GABRIELE	C	F	F	F	A
BOSONE DANIELE	C	F	F	F	F
BRICOLO FEDERICO	F	C	C	F	A
BRUNO FRANCO	C	F	F	F	F
BUBBICO FILIPPO	C	F	F	F	F
BUGNANO PATRIZIA					
BURGARETTA APARO SEBASTIANO	C	F	F	F	F
BUTTI ALESSIO	C	F	F	A	F
CABRAS ANTONELLO	C	F	F	F	F
CAFORIO GIUSEPPE					
CAGNIN LUCIANO	F	C	C	F	A
CALABRO' RAFFAELE	C	F	F	F	F
CALDEROLI ROBERTO	F	C	C	F	C
CALIENDO GIACOMO	C	F	F	F	F
CALIGIURI BATTISTA	F	F	F	F	F
CAMBER GIULIO	C	F	F	F	F
CARDIELLO FRANCO	A	F	A	F	A
CARLINO GIULIANA					
CARLONI ANNA MARIA					
CAROFI GLIO GIOVANNI	C	F	F	F	F
CARRARA VALERIO	C	F	F	F	F
CARUSO ANTONINO	C	F	C	F	F
CASELLI ESTEBAN JUAN	M	M	M	M	M
CASOLI FRANCESCO	C	F	F	F	F
CASSON FELICE	C	F	F	F	F
CASTELLI ROBERTO	F	C	C	F	A
CASTIGLIONE MARIA GIUSEPPA	C	F	F	F	F
CASTRO MAURIZIO	C	F	F	F	F
CECCANTI STEFANO	C	F	F	F	F
CENTARO ROBERTO	C	F	F	F	F
CERUTI MAURO	C	F	F	F	F
CHIAROMONTE FRANCA	C	F	F	F	F
CHITI VANNINO	P	P	P	P	M
CHIURAZZI CARLO	C	F	F	F	F
CIAMPI CARLO AZEGLIO	M	M	M	M	M
CIARRAPICO GIUSEPPE	M	M	M	M	M
CICOLANI ANGELO MARIA					
COLOMBO EMILIO	M	M	M	M	M
COMPAGNA LUIGI	C	F	F	A	F
CONTI RICCARDO	C	F	F	F	F
CONTINI BARBARA	C	F	F	F	
CORONELLA GENNARO	C	F	F	F	A
COSENTINO LIONELLO					
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	F	F	F	A

Seduta N. 0797 del 19/09/2012 Pagina 19

Totale votazioni 45

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000041 alla n° 000045				
	041	042	043	044	045
CRISAFULLI VLADIMIRO					
CURSI CESARE			F	F	
CUTRUFO MAURO	C	F	F	F	F
D'ALI' ANTONIO					
D'ALIA GIANPIERO					
D'AMBROSIO GERARDO	C	F	F	F	F
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	C	F	F	F	F
DAVICO MICHELINO	F	C	C	F	A
DE ANGELIS CANDIDO	C	F	F	F	
DE ECCHER CRISTANO	A	A	A	A	A
DE FEO DIANA	C	F	F	F	F
DE GREGORIO SERGIO					
DE LILLO STEFANO	C	F	F	C	F
DE LUCA CRISTINA	C	F	F	F	F
DE LUCA VINCENZO	C	F	F	F	F
DE SENA LUIGI	C	F	F	F	F
DE TONI GIANPIERO	M	M	M	M	M
DEL PENNINO ANTONIO	C	F	F	F	F
DEL VECCHIO MAURO	C	F	F	F	F
DELLA MONICA SILVIA	C	F	F	F	F
DELLA SETA ROBERTO	C	F	F	F	F
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	M	M	M
DELOGU MARIANO	C	F	F	F	F
DI GIACOMO ULISSE	C	F	F	C	F
DI GIOVAN PAOLO ROBERTO	C	F	F	F	F
DI NARDO ANIELLO					
DI STEFANO FABRIZIO	C	F	F	F	F
DIGILIO EGIDIO	C	F	F	F	
DINI LAMBERTO	C	F	F	F	
DIVINA SERGIO	F	C	C	F	A
DONAGGIO CECILIA	C	F	F	F	F
D'UBALDO LUCIO	C	F	F	F	F
ESPOSITO GIUSEPPE	C	F	F	F	F
FANTETTI RAFFAELE	C	F	F	F	
FASANO VINCENZO	A	F	F	F	F
FAZZONE CLAUDIO	C	F	F	F	
FERRANTE FRANCESCO	C	F	F	F	F
FERRARA MARIO	C	F	F	F	F
FILIPPI ALBERTO	C	F	F	F	
FILIPPI MARCO	C	F	F	F	F
FINOCCHIARO ANNA	C	F	F		F
FIORONI ANNA RITA	C	F	F	F	F
FIRRARELLO GIUSEPPE					
FISTAROL MAURIZIO	C	F	F	F	F

Seduta N. 0797 del 19/09/2012 Pagina 20

Totale votazioni 45

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(V)=Votante
(R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000041 alla n° 000045				
	041	042	043	044	045
FLERES SALVO	M	M	M	M	M
FLUTTERO ANDREA	A	F	F	F	F
FOLLINI MARCO	C	F	F	F	F
FONTANA CINZIA MARIA	C	F	F	F	F
FOSSON ANTONIO	C	F	F	F	F
FRANCO PAOLO	F	C	C	F	A
FRANCO VITTORIA	C	F	F	F	F
GALIO TO VINCENZO	C	F	F	F	F
GALLO COSIMO	C	F	F	F	F
GALLONE MARIA ALESSANDRA	C	F	F	F	F
GALPERTI GUIDO	C	F	F	F	F
GAMBA PIERFRANCESCO E. R.	C	F	F	F	F
GARAVAGLIA MARIAPIA	C	F	F	C	F
GARAVAGLIA MASSIMO	F	C	C	F	A
GARRAFFA COSTANTINO	C	F	F	F	F
GASPARRI MAURIZIO	C	F	F	F	F
GENTILE ANTONIO	A	F	C	F	F
GERMONTANI MARIA IDA	C	F	C	F	F
GHEDINI RITA	C	F	F	F	F
GHIGO ENZO GIORGIO	C	F	F	F	F
GIAI MIRELLA	C	C	F	F	F
GIAMBRONE FABIO					
GIARETTA PAOLO	C	F	F	F	F
GIORDANO BASILIO	C	F	F	F	F
GIOVANARDI CARLO		F	F	F	F
GIULIANO PASQUALE	C	F	F	A	F
GRAMAZIO DOMENICO	C	F	F	F	F
GRANAIO LA MANUELA	C	F	F	F	F
GRILLO LUIGI					
GUSTAVINO CLAUDIO	C	F	F	F	F
ICHINO PIETRO	C	F	F	F	F
INCOSTANTE MARIA FORTUNA	C	F	F	F	F
IZZO COSIMO	A	F	F	F	F
LADU SILVESTRO	C	F	F	F	F
LANNUTTI ELIO	C	F	F	F	F
LATORRE NICOLA	C	F	F		F
LATRONICO COSIMO	C	F	F	F	F
LAURO RAFFAELE	M	M	M	M	M
LEDDI MARIA	C	F	F	F	F
LEGNINI GIOVANNI					F
LENNA VANNI	C	F	F	F	F
LEONI GIUSEPPE	F	C	C	F	A
LEVI MONTALCINI RITA					
LI GOTTI LUIGI	C	F	F	F	F

Seduta N. 0797 del 19/09/2012 Pagina 21

Totale votazioni 45

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000041 alla n° 000045				
	041	042	043	044	045
LICASTRO SCARDINO SIMONETTA	C	F	F	F	F
LIVI BACCI MASSIMO	C	F	F	F	F
LONGO PIERO	M	M	M	M	M
LUMIA GIUSEPPE					
LUSI LUIGI					
MAGISTRELLI MARINA	C	F		F	
MALAN LUCIO	C	F	F	F	F
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M	M
MANTOVANI MARIO	C	F	F	F	F
MARAVENTANO ANGELA	F	C	C	F	A
MARCENARO PIETRO	C	F	F	A	F
MARCUCCI ANDREA	C	F	F	F	F
MARINARO FRANCESCA MARIA	C	F	F	F	F
MARINI FRANCO	C	F	F	F	F
MARINO IGNAZIO ROBERTO	M	M	M	M	M
MARINO MAURO MARIA	C	F	F	F	F
MARITATI ALBERTO	C	F	F	F	F
MASCITELLI ALFONSO					
MATTEOLI ALTERO	C	F	F	F	F
MAURO ROSA ANGELA					P
MAZZARACCHIO SALVATORE	C	F	F	F	F
MAZZATORTA SANDRO	F	C	C	F	A
MAZZUCONI DANIELA	C	F	F	F	F
MENARDI GIUSEPPE		F	F	F	F
MERCATALI VIDMER	C	F	F	F	F
MESSINA ALFREDO	C	F	F	F	A
MICHELONI CLAUDIO	C	F	F	F	F
MILANA RICCARDO	C	F	F	F	F
MILONE GIUSEPPE	C	F	F	F	F
MOLINARI CLAUDIO	C	F	F	F	F
MONACO FRANCESCO	C	F	F	F	
MONGIELLO COLOMBA	C	F	F	F	F
MONTANI ENRICO	F	C	C	F	A
MONTI MARIO	M	M	M	M	M
MORANDO ENRICO	C	F	F		F
MORRA CARMELO	C	F	F	F	F
MORRI FABRIZIO	C	F	F	F	F
MUGNAI FRANCO	C	F	F	F	F
MURA ROBERTO	F	C	C	F	A
MUSI ADRIANO	C	F	F	F	F
MUSSO ENRICO	C	F	F	F	F
NANIA DOMENICO					
NEGRI MAGDA	C	F	F	F	F
NEROZZI PAOLO	C	F	F	F	F

Seduta N. 0797 del 19/09/2012 Pagina 22

Totale votazioni 45

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000041 alla n° 000045				
	041	042	043	044	045
NESPOLI VINCENZO	C	F	F	F	F
NESSA PASQUALE	A	F	F	F	F
OLIVA VINCENZO	M	M	M	M	M
ORSI FRANCO				C	F
PALMA NITTO FRANCESCO	C	F	F	F	F
PALMIZIO ELIO MASSIMO	C	F	F	F	F
PAPANIA ANTONINO					
PARAVIA ANTONIO	C	F	F	F	F
PARDI FRANCESCO	C	F	F	F	F
PASSONI ACHILLE	C	F	F	F	F
PASTORE ANDREA	C	F	F	F	F
PEDICA STEFANO	C	F	F	F	F
PEGORER CARLO	C	F	F	F	F
PERA MARCELLO	M	M	M	M	M
PERDUCA MARCO	C	F	F	C	F
PERTOLDI FLAVIO	C	F	F	F	F
PETERLINI OSKAR	C	F	F	F	F
PICCIONI LORENZO	C	F	F	F	F
PICCONE FILIPPO					
PICHETTO PRATIN GILBERTO	C	F	F	F	F
PIGNEDOLI LEANA	C	F	F	F	F
PINOTTI ROBERTA	C	F	F	F	F
PINZGER MANFRED	C	F	F	F	F
PISANU BEPPE	C	F	F	F	F
PISCITELLI SALVATORE	C	F	F	F	F
PISTORIO GIOVANNI					
PITTONI MARIO	F	C	C	F	A
POLI BORTONE ADRIANA		F	F	F	F
PONTONE FRANCESCO	C	F	F	F	F
PORETTI DONATELLA	C	F	F	C	F
POSSA GUIDO	C	F	F	F	F
PROCACCI GIOVANNI	C	F	F	F	F
QUAGLIARIELLO GAETANO	C	F	F	F	
RAMPONI LUIGI	C	F	F	F	F
RANAZZO NINO	C	F	F	F	
RANUCCI RAFFAELE	C	F	F	F	F
RIZZI FABIO	F	C	C	F	A
RIZZOTTI MARIA	C	F	F	F	F
ROILO GIORGIO	C	F	F	F	F
ROSSI NICOLA	C		F		F
ROSSI PAOLO	C	F	F	F	F
RUSCONI ANTONIO	C	F	F	F	F
RUSSO GIACINTO	C	F	F	F	
RUTELLI FRANCESCO	C	F	F	F	F

Seduta N. 0797 del 19/09/2012 Pagina 23

Totale votazioni 45

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000041 alla n° 000045				
	041	042	043	044	045
SACCOMANNO MICHELE	C	F	F	F	F
SACCONI MAURIZIO	C	F	R	F	
SAIA MAURIZIO					F
SALTAMARTINI FILIPPO	C	F	F	F	F
SANCIU FEDELE					
SANGALLI GIAN CARLO	C	F	F	F	F
SANNA FRANCESCO	C	F	F	F	F
SANTINI GIACOMO	C	F	F	F	F
SARO GIUSEPPE	C	F	F	F	F
SARRO CARLO	A	F	A	F	A
SBARBATI LUCIANA	C	F	F	F	F
SCANU GIAN PIERO	C	F	F	F	F
SCARABOSIO ALDO	C	F	F	F	A
SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO	C	F	F	F	F
SCHIFANI RENATO					
SCIASCIA SALVATORE	C	F	F	F	F
SERAFINI ANNA MARIA	C	F	F	F	F
SERAFINI GIANCARLO	C	F	F	F	F
SERRA ACHILLE	C	F	F	F	F
SIBILIA COSIMO	C	F	F	F	F
SIRCANA SILVIO EMILIO	C	F	F	F	F
SOLIANI ALBERTINA				F	F
SPADONI URBANI ADA	C	C	C	F	
SPEZIALI VINCENZO	C	F	F	F	F
STIFFONI PIERGIORGIO					
STRADIOTTO MARCO	C	F	F	F	F
STRANO ANTONINO					
TANCREDI PAOLO					F
TEDESCO ALBERTO	C	F	F	F	F
THALER AUSSERHOFER HELGA	C	F	F	F	F
TOFANI ORESTE	C	F	F	F	F
TOMASELLI SALVATORE	C	F	F	F	F
TOMASSINI ANTONIO					
TONINI GIORGIO	C	F		F	F
TORRI GIOVANNI	F	C	C	F	C
TOTARO ACHILLE	C	F	F	F	F
TREU TIZIANO	C	F	F	F	
VACCARI GIANVITTORE	F	C	C	F	A
VALDITARA GIUSEPPE	C	F	C	F	F
VALENTINO GIUSEPPE	C	F	F		F
VALLARDI GIANPAOLO	F	C	C	F	A
VALLI ARMANDO	F	C	C	F	A
VEDANI ALESSANDRO	F		C	F	A
VICARI SIMONA					

Seduta N. 0797 del 19/09/2012 Pagina 24

Totale votazioni 45

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000041 alla n° 000045				
	041	042	043	044	045
VICECONTE GUIDO	C	F	F	F	F
VIESPOLI PASQUALE		F	F	F	
VILLARI RICCARDO	C	F	F	F	
VIMERCATI LUIGI	C	F	F	F	F
VITA VINCENZO MARIA	C	F	F	F	F
VITALI WALTER	C		F	F	F
VIZZINI CARLO	C	F	F		F
ZANDA LUIGI	C	F	F		F
ZANETTA VALTER	C	F	F	F	F
ZANOLETTI TOMASO	C	F	F	F	F
ZAVOLI SERGIO					

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Bornacin, Caselli, Centaro, Chiti (*dalle ore 18.15*), Ciampi, Ciarrapico, Colombo, Dell'Utri, De Toni, Fleres, Lauro, Longo, Magistrelli, Marino Ignazio Roberto Maria, Oliva, Pera e Possa.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Coronella, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti; Blazina e Mantica, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'INCE.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Barbolini Giuliano, Musi Adriano, D'Ubaldo Lucio Alessio, Fontana Cinzia Maria, Leddi Maria, Rossi Paolo, Serafini Anna Maria, Stradiotto Marco

Modifiche all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di agevolazioni per le spese funerarie (3465)

(presentato in data 19/9/2012);

senatori Poli Bortone Adriana, Castiglione Maria Giuseppa

Modifica dell'articolo 689 del codice penale in materia di divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche ai minori (3466)

(presentato in data 19/9/2012);

senatori Bricolo Federico, Mazzatorta Sandro, Mura Roberto, Aderenti Irene, Boldi Rossana, Cagnin Luciano, Calderoli Roberto, Castelli Roberto, Davico Michelino, Divina Sergio, Franco Paolo, Garavaglia Massimo, Leoni Giuseppe, Maraventano Angela, Montani Enrico, Pittoni Mario, Rizzi Fabio, Torri Giovanni, Vaccari Gianvittore, Vallardi Gianpaolo, Valli Armando, Vedani Alessandro

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla cosiddetta «Trattativa Stato-mafia» negli anni novanta ed eventuali correlazioni con recenti vicende relative ad intercettazioni telefoniche (3467)

(presentato in data 13/9/2012);

senatori Tomaselli Salvatore, Latorre Nicola, Maritati Alberto, Mongiello Colomba, Procacci Giovanni, Legnini Giovanni, Astore Giuseppe, Sbarbati Luciana, Tedesco Alberto

Abrogazione dell'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in materia di ricerca, di prospezione e di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare (3468)

(presentato in data 19/9/2012);

senatrice Contini Barbara

Istituzione di un dipartimento per la sicurezza dei cittadini italiani all'estero presso l'agenzia per le informazioni e la sicurezza esterna e operante in coordinamento con l'unità di crisi del Ministero degli Affari esteri (3469)

(presentato in data 19/9/2012);

senatori Sacconi Maurizio, Gasparri Maurizio, Quagliariello Gaetano, Giuliano Pasquale, Castro Maurizio

Nuove disposizioni in materia di rapporti di lavoro e di relazioni industriali (3470)

(presentato in data 19/9/2012).

Governmento, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lettera in data 5 settembre 2012, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8-ter del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250, un decreto concernente l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2007, per il progetto «Conservazione del Palazzo Vescovile» nel comune di Monteforte d'Alpone (Verona).

Il predetto documento è stato trasmesso, per opportuna conoscenza, alla 5^a e alla 7^a Commissione permanente (Atto n. 906).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 5 e 10 settembre 2012, ha inviato – ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni – le comunicazioni concernenti il conferimento o la revoca di incarichi di livello dirigenziale generale:

alla dottoressa Maria Teresa Di matteo e al dottor Francesco Errichiello, nell'ambito del Ministero delle Infrastrutture e trasporti;

ai dottori Sabrina Bono, Luciano Chiappetta, Francesco De Sanctis; Marco Ugo Filisetti, Franco Inglese e Maria Maddalena Novelli, nell'ambito del Ministero delle Infrastrutture e trasporti.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 11 settembre 2012, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, la relazione sullo stato della spesa, sul-

l'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dallo stesso Ministero, relativa all'anno 2011.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1^a e alla 5^a Commissione permanente (*Doc. CCVIII*, n. 55).

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

Sono pervenuti al Senato i seguenti voti regionali:

della regione Emilia Romagna sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Energie rinnovabili: un ruolo di primo piano nel mercato energetico europeo» (COM (2012) 271 def.) del 7 giugno 2012. Il predetto voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 14^a Commissione permanente (n. 114);

della Provincia autonoma di Trento in relazione alle iniziative volte alla liberazione di Liu Xiaobo, Premio Nobel per la pace 2010. Il predetto voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 3^a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (n. 115);

della regione Emilia-Romagna in materia di ridefinizione della classificazione delle Fondazioni bancarie al fine di eliminare l'equipollenza tra queste e gli Enti no-profit, con particolare riguardo all'Imposta municipale unica (IMU)». Il predetto voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 6^a Commissione permanente (n. 116).

Mozioni

D'ALIA, GALIOTO, GIAI, GUSTAVINO, SERRA, FISTAROL, FOSSON, MUSSO, SBARBATI, VIZZINI. – Il Senato,

premessi che:

la violenza perpetrata contro le donne è ritenuta una violazione dei diritti umani;

da diverse ricerche emerge che la violenza sulle donne è un fenomeno universale, essa si esprime in vari modi ed in tutti i Paesi del mondo. Da indagini compiute negli ultimi anni si evince come essa sia endemica, nei Paesi industrializzati come in quelli in via di sviluppo, e come le vittime e i loro aggressori appartengano a tutti i ceti sociali o culturali e prescindano dalle condizioni economiche;

esiste infatti la violenza domestica, esercitata soprattutto nell'ambito familiare o nella cerchia di conoscenti, attraverso minacce, maltrattamenti fisici e psicologici, atteggiamenti persecutori, percosse, abusi sessuali, delitti d'onore, uxoricidi passionali o premeditati. Le donne sono poi esposte nei luoghi pubblici e sul posto di lavoro a molestie ed abusi sessuali, a stupri e a ricatti sessuali. In molti Paesi le ragazze giovani sono ancora vittime di matrimoni coatti, matrimoni riparatori e/o costrette alla schiavitù sessuale, mentre altre vengono indotte alla prostituzione forzata e/o sono vittime di tratta. Altre forme di violenza sono le mutilazioni genitali femminili o altri tipi di mutilazioni come in un recente passato le fasciature dei piedi, la cosiddetta *dowry death* (morte a causa della dote), l'uso dell'acido per sfigurare, lo stupro di guerra ed etnico;

va pure citato il femminicidio che in alcuni Paesi, come in India e in Cina, si concretizza nell'aborto selettivo (le donne vengono indotte a partorire solo figli maschi, perché più graditi socialmente) mentre in altri addirittura nell'uccisione sistematica di donne adulte. Esistono poi violenze relative alla riproduzione (aborto forzato, sterilizzazione forzata, eccetera);

secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, almeno una donna su 5 ha subito abusi fisici o sessuali da parte di un uomo nel corso della sua vita. E il rischio maggiore sono i familiari, mariti e padri, seguiti dagli amici: vicini di casa, conoscenti stretti e colleghi di lavoro o di studio;

la violenza sulle donne, in qualunque forma si presenti e, in particolare, quando si tratta di violenza intrafamiliare, è uno dei fenomeni sociali più nascosti. Essa solo da pochi anni è diventata tema di dibattito pubblico, tuttavia le politiche di contrasto, le ricerche, i progetti di sensibilizzazione e di formazione si rivelano ancora inadeguati di fronte ad un fenomeno irrefrenabile;

considerato che:

in Italia, i dati su questa piaga sociale forniti dall'Istat, che per la prima volta ha svolto un'indagine sull'intero territorio italiano interamente dedicata al fenomeno delle violenze fisiche e sessuali contro le donne, non sono confortanti. Su un campione comprendente 25.000 donne tra i 16 e i 70 anni, intervistate da gennaio a ottobre 2006, con tecnica telefonica, risulta che 6.743.000 sono le donne vittime di violenza, pari al 31,9 per cento, il 23,7 per cento di loro ha subito violenze sessuali (5 milioni), il 18,8 per cento ha subito violenze fisiche (3.961.000), il 4,8 per cento ha subito stupri o tentati stupri (un milione), il 18,8 per cento ha subito comportamenti persecutori, *stalking* (2.077.000), 7.134.000 hanno subito violenza psicologica;

l'allarme arriva anche dal rapporto elaborato da Rashida Manjoo, relatore speciale sulla violenza contro le donne delle Nazioni Unite, che ha visitato ufficialmente il nostro Paese nel mese di gennaio 2012 e ha stilato un documento presentato poi a Ginevra;

da esso emerge che in Italia e in Europa la violenza in famiglia è una realtà molto diffusa, ma anche poco denunciata: il 76 per cento delle violenze nel nostro Paese avviene tra le mura domestiche a opera di ex

partner, mariti, compagni o persone conosciute ed è, stando all'Onu, la causa del 70 per cento dei femminicidi;

in Italia, nel 2011, 7 omicidi su 10 sono stati preceduti da violenze. Ogni giorno, in Europa, 7 donne vengono uccise dai loro *partner* e in Italia nel 2011 sono morte 127 donne, il 6,7 per cento in più rispetto al 2010; per il 2012 i dati non sono confortanti: dall'inizio del 2012 sono state uccise 90 donne. Il dato è fornito dall'Osservatorio nazionale *stalking*, secondo il quale, alla luce dei dati aggiornati al 10 settembre, 10 sono le vittime al mese, molte delle quali assassinate da uomini che conoscevano, in seguito a una separazione o a un rifiuto;

l'Italia ha abrogato il delitto d'onore solo il 5 agosto 1981. Oggi tuttavia si assiste ad una sua recrudescenza in seno alle comunità migranti come conflitto generazionale tra padri conservatori e figlie renitenti alla tradizione;

spiace quindi registrare che nel nostro Paese, nonostante gli sforzi fatti attraverso l'adozione di leggi, come l'introduzione nel nostro ordinamento del reato di *stalking*, e di politiche *ad hoc*, non si sia verificata una drastica riduzione di femminicidi o non ne sia conseguito un soddisfacente miglioramento della condizione di vita delle donne e delle bambine a rischio o vittime;

il femminicidio è solo l'estrema conseguenza delle forme di violenza esistenti contro le donne. Purtroppo, gran parte delle manifestazioni di aggressività continuano a non essere denunciate perché le vittime vivono in un contesto culturale dove la violenza dentro le mura domestiche non è sempre percepita come un crimine o perché si ha paura o perché si teme il discredito sociale o perché le vittime sono economicamente dipendenti dai responsabili della violenza. Persiste però la percezione che le risposte fornite dallo Stato non siano appropriate e di efficace protezione;

nel nostro Paese il quadro giuridico in materia fornirebbe sufficiente tutela alle vittime, ma l'eccessiva frammentazione e genericità, nonché la non omogeneità che lo caratterizza e i tempi lunghi della giustizia, finiscono per determinare spesso inadeguate punizioni per i colpevoli;

oltre al consolidamento delle tutele normative e repressive, sono necessarie poi misure che garantiscano la prevenzione e l'educazione attraverso: la fruibilità delle strutture di assistenza sociale sul territorio e dei servizi offerti; il controllo sociale e di polizia; la diffusione di una cultura, fin dalle scuole primarie, volta al rispetto del valore dell'uguaglianza tra uomo e donna in modo tale da rimuovere all'origine i concetti di disuguaglianza e di supremazia di un sesso sull'altro, di tutela delle vittime e di condanna delle violenze. Tutto ciò anche attraverso un adeguato impiego delle risorse previste dal Piano nazionale in materia per proseguire con l'accreditamento e il potenziamento della rete sociale di ascolto e sostegno alle vittime per favorire così un maggiore ricorso ai centri specializzati antiviolenza, i quali versano in condizioni di *deficit*, soprattutto al Sud;

non sono più tollerabili le proporzioni di questo fenomeno;

rilevato che:

nel 2011, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha approvato la prima Convenzione in materia di prevenzione e contrasto della violenza sulle donne, considerata come una delle più gravi violazioni dei diritti umani. Essa è stata aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, degli Stati non membri i quali hanno partecipato alla sua elaborazione e dell'Unione europea, a Istanbul, l'11 maggio 2011;

questo nuovo trattato è il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante che crea un quadro giuridico completo per proteggere le donne contro qualsiasi forma di violenza;

l'approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa da parte del Comitato dei Ministri rappresenta un passaggio fondamentale nella prevenzione e nel contrasto ad ogni tipo di violenza contro le donne, compresa la violenza domestica. Infatti, se il riconoscimento della violenza contro le donne come una delle forme più gravi di violazione dei diritti umani era stato fatto, in più occasioni, anche da parte dalle Nazioni Unite, solo con la Convenzione si sceglie di dotarsi di uno strumento giuridicamente vincolante per proteggere le donne da qualsiasi forma di violenza;

certamente anche in passato il Consiglio d'Europa si era mostrato sensibile al problema della violenza perpetrata contro le donne, tuttavia, con la Convenzione il Consiglio d'Europa cerca di fare un ulteriore passo affrontando il problema attraverso la costruzione di una politica comune europea che sfrutti le esperienze di tutti i Paesi per cercare delle soluzioni ad una diffusa lacuna nella legislazione di numerosi Paesi;

nel preambolo si riconosce quindi che il raggiungimento dell'uguaglianza tra i sessi *de jure* e *de facto* è un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne;

si riconosce pure con profonda preoccupazione che le donne e le ragazze sono spesso esposte a gravi forme di violenza, tra cui la violenza domestica, le molestie sessuali, lo stupro, il matrimonio forzato, i delitti commessi in nome del cosiddetto onore e le mutilazioni genitali femminili, che costituiscono una grave violazione dei diritti umani delle donne e delle ragazze e il principale ostacolo al raggiungimento della parità tra i sessi;

aspirando quindi a creare un'Europa libera dalla violenza contro le donne e dalla violenza domestica, la Convenzione si propone quali obiettivi la protezione delle donne da ogni forma di violenza e di prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le medesime e la violenza domestica; di contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le stesse e promuovere la concreta parità tra i sessi, ivi compreso rafforzando l'autonomia e l'autodeterminazione delle donne; di predisporre un quadro globale, politiche e misure di protezione e di assistenza a favore di tutte le vittime; di promuovere la cooperazione internazionale; di sostenere e assistere, infine, le organizzazioni e le autorità incaricate dell'applicazione della legge in modo che possano collaborare efficacemente, al fine di adottare un approccio integrato;

tra gli aspetti principali della Convenzione, rientrano sicuramente l'individuazione di una strategia condivisa per il contrasto della violenza sulle donne ed il riconoscimento ufficiale della sua importanza e inoltre: la presa in carico delle vittime; il contrasto del fenomeno; la necessità di azioni coordinate, sia a livello nazionale che internazionale, tra tutti gli attori a vario titolo coinvolti nella presa in carico delle vittime; la necessità di finanziare adeguatamente le azioni previste per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno, nonché per il sostegno alle vittime e lo sviluppo dei servizi loro dedicati, in un'ottica non solo di assistenza ma di emancipazione delle vittime stesse; il ruolo fondamentale svolto dalla società civile e dall'associazionismo (in particolare da associazioni femminili e organizzazioni non governative) in questo settore; la necessità di una formazione multidisciplinare per tutti gli attori a vario titolo coinvolti nella presa in carico delle vittime di violenza;

il Consiglio d'Europa si sofferma anche sul generale livello della legislazione nazionale dei singoli Stati membri circa questo tema che, anche se esistente, è spesso poco rispondente ai cambiamenti sociali e finisce per escludere dal suo ambito operativo proprio i gruppi di donne più vulnerabili, come le donne richiedenti asilo o quelle separate. Per questo la Convenzione prevede che degli esperti tengano monitorata la situazione e l'effettiva applicazione della Convenzione a livello nazionale. Si prevede inoltre, tra le altre cose, l'istituzione di apposite linee telefoniche per la segnalazione degli abusi e di luoghi di rifugio e protezione per le vittime nei quali siano assicurati servizi medici, legali e di consulenza affinché siano superate le carenze dei singoli sistemi legali nazionali come il difficile accesso alla giustizia da parte delle vittime, la mancanza di interlocutori e di aree protette a seguito della denuncia;

considerato altresì che:

secondo l'articolo 75 «la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui 10 firmatari, di cui almeno otto Stati membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dalla Convenzione, conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo 2»;

ad oggi, 22 Paesi hanno già firmato la Convenzione: si tratta di Albania, Austria, Belgio, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Gran Bretagna, Islanda, Lussemburgo, Malta, Montenegro, Norvegia, Portogallo, Repubblica slovacca, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Turchia, che l'ha anche ratificata, Ucraina. L'Italia non l'ha ancora sottoscritta;

la Convenzione rappresenta un evidente passo in avanti significativo nella prevenzione e nel contrasto ad ogni tipo di violenza contro le donne, inclusa quella domestica,

impegna il Governo:

1) a rafforzare la lotta alla piaga sociale della violenza contro le donne, confermandola come priorità dell'azione dell'Esecutivo;

2) a promuovere campagne di prevenzione e di educazione a fini di formare ed informare anche sulle tutele e sui servizi di sostegno, favorendo, a partire dalle scuole, il rispetto del valore dell'uguaglianza tra i sessi in modo tale da rimuovere all'origine i concetti di disuguaglianza e di supremazia di un sesso sull'altro e di diffondere la cultura del rispetto;

3) ad incoraggiare, con adeguati strumenti finanziari, le misure a sostegno delle vittime, quali protezione economica e rifugi sicuri, e la rete di assistenza, con particolare riferimento all'omogenea diffusione, in tutta l'Italia, colmando così il *gap* persistente nel Mezzogiorno, di centri antiviolenza e delle case-rifugio, ai fini di un loro accreditamento e coordinamento nazionale, formando altresì adeguatamente gli operatori del settore;

4) a valutare che le previsioni e i principi contenuti nella Convenzione in materia di prevenzione e contrasto della violenza sulle donne, così come la loro interpretazione, in sede di sottoscrizione e ratifica della stessa da parte del nostro Paese e di adeguamento dell'ordinamento interno, siano conformi e si attaglino pienamente a quanto contemplato, riconosciuto e difeso dalla nostra Carta costituzionale.

(1-00685)

BAIO, CONTINI, DE LUCA Cristina, GERMONTANI, BALDASSARRI, BRUNO, DE ANGELIS, DIGILIO, MILANA, MOLINARI, RUSSO, RUTELLI, STRANO, VALDITARA. – Il Senato,

premessò che:

gli ultimi riconoscimenti in tema di diritti civili, sociali e culturali a favore delle donne non hanno tuttavia frenato, o quantomeno limitato, il vergognoso fenomeno della violenza fisica, psicologica e sessuale nei confronti del genere femminile;

la violenza sulle donne è ancora oggi una delle forme di violazione dei diritti umani più grave e più diffusa nel mondo, occidentale o extra-europeo;

sono sempre clamorosamente numerosi gli episodi di violenza commessi nei confronti di donne: si tratta di molestie, minacce, stupri, mutilazioni genitali, induzioni forzose alla prostituzione e uccisioni brutali, spesso generate da futili motivi o addirittura prive di una reale motivazione;

secondo le stime ufficiali, quasi una donna su 3 ha subito forme di violenza fisica o sessuale, un dato che va valutato anche alla luce del fatto terribile che circa 9 stupri su 10 non vengono denunciati;

una recente indagine ISTAT dimostra che le donne italiane tra i 16 e i 70 anni vittime di violenza fisica o sessuale nel corso della vita sono stimate in 6.743.000;

in considerazione del rispetto delle disposizioni sui diritti universali delle donne riguardanti gli strumenti giuridici vigenti presso le Nazioni Unite (quali la Carta, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il Patto internazionale sui diritti civili e politici, la Convenzione

delle Nazioni Unite per la repressione della tratta degli esseri umani, la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW) ed infine la Convenzione contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani e degradanti), è necessario adottare misure efficaci volte alla prevenzione e al contrasto di un tale e diffuso fenomeno;

visti gli ulteriori strumenti previsti dalle Nazioni Unite in materia di violenza contro le donne, come la Dichiarazione e il Programma d'azione di Vienna del 25 giugno 1993 adottati dalla Conferenza mondiale sui diritti umani, nonché le numerose ed importanti risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite riguardanti «misure in materia di prevenzioni dei reati per l'eliminazione delle violenze, domestiche e non, contro le donne»;

in ambito europeo, la Convenzione n. 210 del Consiglio d'Europa sulla prevenzione della lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica approvata a Istanbul l'11 maggio 2011, firmata da 18 Stati facenti parte del Consiglio d'Europa, rappresenta un traguardo significativo nel panorama internazionale in materia di protezione dei diritti civili delle donne e nella lotta alla discriminazione di genere;

tale convenzione persegue un duplice obiettivo: da un lato, reca norme di prevenzione e di contrasto di ogni forma di discriminazione e di violazione dei diritti umani fondamentali e, dall'altro, misure di sostegno e strategie politiche volte a perseguire i soggetti responsabili;

il 2 febbraio 2012 la Camera dei deputati ha approvato all'unanimità un ordine del giorno (9/04623-A/009) alla legge comunitaria 2011 che impegnava il Governo ad «adottare ogni iniziativa utile nelle opportune sedi europee al fine di favorire la ratifica da parte dell'Unione europea della Convenzione di Istanbul»;

il 29 febbraio il Ministro degli affari esteri Terzi di Sant'Agata ha assicurato «che l'Italia intende sottoscrivere quanto prima la suddetta Convenzione e che sono state avviate le relative procedure per la sua ratifica»;

il 7 marzo il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Marta Dassù ha dichiarato che il Governo attribuisce grande importanza alla Convenzione di Istanbul;

considerato che:

i diritti delle donne costituiscono parte integrante e primaria di quel patrimonio di diritti universali nei quali si riconoscono le moderne società civili e democratiche che pertanto non sono in ogni caso negoziabili;

l'Organizzazione mondiale della sanità definisce la violenza contro le donne come «l'uso intenzionale della forza fisica o del potere, o della minaccia di tale uso, rivolto contro se stessi, contro un'altra persona ... che produca o sia molto probabile che possa produrre lesioni fisiche, morte, danni psicologici, danni allo sviluppo, privazioni»;

l'Italia non ha ancora firmato la richiamata Convenzione n. 210 del Consiglio d'Europa,

impegna il Governo:

1) a procedere ad un approfondimento al fine di verificare, in vista dell'eventuale firma della Convenzione, che le previsioni della stessa e la loro interpretazione siano conformi ai principi del diritto naturale e alle norme della Carta costituzionale;

2) a sostenere gli organismi e le organizzazioni di volontariato che forniscono sostegno psicologico e accoglienza alle donne vittime di violenza anche con lo scopo del loro reinserimento nel mercato del lavoro al fine del recupero della dignità umana;

3) a garantire che le donne vittime di violenza abbiano adeguato accesso all'assistenza e protezione legale, a prescindere dalla loro nazionalità;

4) ad affrontare le cause reali della violenza contro la donna mediante misure di prevenzione e campagne di sensibilizzazione sulle varie forme in cui si manifesta;

5) ad intraprendere campagne di informazione dell'opinione pubblica sulla violenza domestica e le strategie che consentano di modificare gli stereotipi sociali sulle donne;

6) a potenziare la Rete antiviolenza e a pubblicizzare maggiormente il numero di pubblica utilità 1522 per le donne vittime di violenze;

7) ad introdurre un codice di autoregolamentazione che stabilisca linee di comportamento per il rispetto della figura femminile nei mezzi di comunicazione e nella pubblicità;

8) a formare adeguatamente coloro che operano a contatto con le donne vittime di reati, sia gli operatori sanitari, che i membri delle autorità giudiziarie preposte, in particolare i tribunali, la polizia, i servizi sociali, i medici legali, le agenzie di collocamento, i datori di lavoro e i sindacati;

9) ad attribuire un ruolo di rilievo ai precedenti per violenza di genere nell'ambito del sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari;

10) ad introdurre un sistema coerente per il rilevamento dei dati statistici sui reati contro le donne, in particolare sulle minorenni e per i reati commessi nell'ambito della famiglia o tra persone intime.

(1-00686)

Interpellanze

LANNUTTI. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che:

si legge su «trasportoeuropa.it»: «La nuova Autorità per i Trasporti nata lo scorso gennaio grazie al decreto Cresci Italia, è ancora completamente inattiva, perché manca l'approvazione dei suoi membri da parte del Parlamento. (...) La situazione di stallo dell'Autorità sui Trasporti, che dallo scorso gennaio (...) non ha compiuto ancora alcuna azione concreta» risiederebbe «nei veti incrociati tra i partiti sui tre nomi al vertice dell'Autorità, designati all'inizio di giugno dal Consiglio dei Ministri (il presi-

dente Mario Sebastiani ed i membri Barbara Marinali e Pasquale De Lise). Ma per entrare formalmente in carica, la loro nomina deve essere approvata dal Parlamento, che finora non è avvenuta perché, (...) non ci sarebbe l'accordo tra i principali partiti sul nome del presidente e di uno dei membri»;

in un articolo pubblicato su la «Voce.info» del 14 settembre 2012, dal titolo «L'Autorità che non decolla», Piero Rubino spiega le ragioni dell'impasse: «La neonata e lungamente attesa Autorità dei trasporti non può iniziare il proprio lavoro perché i membri designati dal Governo non hanno ancora ottenuto il gradimento del Parlamento. La causa sono i veti incrociati espressi dai gruppi maggiori su due dei tre nomi. Si rischia così di pregiudicare una scelta che avrebbe dovuto scuotere dal torpore un settore infrastrutturale cruciale. Forse il presidente del Consiglio dovrebbe adottare anche in questo caso il "metodo Rai", opponendosi alle pressioni dei partiti e facendo prevalere il bene comune. Nell'interesse primario degli utenti. In recenti seminari a porte chiuse e in convegni pubblici, il Governo ha espresso la ferma intenzione di animare la "ripresa autunnale" con interventi volti a favorire la crescita e il riequilibrio strutturale dell'economia italiana. Potrebbe dare un immediato ancorché circoscritto segnale di vitalità: agire per superare lo "stallo" che blocca l'avvio operativo dell'Autorità dei trasporti, l'organismo indipendente di regolazione settoriale istituito dal "cresci Italia" del gennaio scorso. (...) L'Autorità dei trasporti è il tassello che manca per completare il quadro regolatorio delle *public utilities* tracciato nello scorcio degli anni Novanta con la nascita dei regolatori indipendenti dell'energia e delle telecomunicazioni e poi proseguito con la recentissima riforma delle competenze sui settori idrico e postale. Stenta ora a decollare a causa di un (...) gioco di veti incrociati sulle candidature proposte dal Governo emerso sotto traccia in Parlamento. Eppure, in molti avevano accolto la pur tardiva nascita dell'Autorità con misurata soddisfazione: ne avevano apprezzato la vastità delle competenze, che abbracciano tutti i modi di trasporto e permettono di tenere conto degli effetti di concorrenza e di complementarità intermodale fra i diversi servizi; ma ne avevano rilevato pure i limiti di mandato (alcune "riserve indiane" non toccate, come le concessioni autostradali in essere) e di contesto (mancata soppressione di altri organismi, come l'E-nac o il Nars). Lo stallone sull'Autorità dei trasporti è un problema serio, anche se ovviamente circoscritto rispetto ai macigni finanziari e fiscali che gravano sull'Italia, in quanto contraddice la volontà pro-concorrenziale più volte espressa dal Governo. (...) Ricapitoliamo per sommi capi le vicende recenti. Dopo lunghi tentennamenti e qualche colpo di scena dell'ultima ora, su proposta del ministro dello Sviluppo economico, il Consiglio dei ministri dell'8 giugno 2012 designa la terna dei componenti dell'Autorità dei trasporti, indicando Mario Sebastiani come presidente, Barbara Marinali e Pasquale De Lise come membri: si tratta di uno stimato economista dei trasporti, che unisce rigore analitico a pragmatismo; di una giovane esponente del ministero di settore, presso cui ha funzioni di Direttore generale; e di un giudice di lungo corso della magistratura

amministrativa, reduce dal tentativo di assumere la direzione della neonata Agenzia per le infrastrutture stradali, naufragato per raggiunti limiti di età. Come previsto dalle norme, i componenti designati dal Governo devono essere ascoltati dalla Commissione trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera dei Deputati che, ai sensi della legge istitutiva delle autorità indipendenti (legge n. 481 del 1995, art. 2, comma 7), deve esprimere il gradimento sulle designazioni votando inizialmente (in "prima attuazione") a maggioranza qualificata dei due terzi. Dopo l'audizione emergono i veti incrociati dei due partiti maggiori su uno dei due membri e sul presidente designato. Interviene nel frattempo un'(...) interpretazione letterale della legge n. 481/95 da parte dell'ufficio di presidenza della Camera che ritiene la fase di «prima attuazione» esaurita con le vicende istitutive di Aeeg e di Agcom. Pertanto, la norma che abbassa alla maggioranza assoluta il quorum dei due terzi, decorsi trenta giorni dalla richiesta del parere di gradimento, non sarebbe più applicabile: visti gli equilibri parlamentari, i veti incrociati rischiano così di cristallizzare lo stallo sulla nomina del collegio. Infine, il 2 agosto viene pubblicato in Gazzetta ufficiale il Dpcm 11 maggio 2012 che situa a Roma la sede dell'Autorità. È una scelta che presenta alcune ombre (prossimità ai centri di influenza dei concessionari, forte dipendenza iniziale da risorse umane di provenienza ministeriale) e qualche (fioca) luce (facilità e rapidità di funzionamento operativo). In ogni caso, ha il merito di fissare un punto fermo nell'iter attuativo della riforma. I ritardi parlamentari nel varo dell'Autorità dei trasporti rischiano così di pregiudicare una scelta coraggiosa e lungamente attesa, compiuta dal Governo attuale per scuotere il torpore di un cruciale settore infrastrutturale, da più parti indicato come fattore di ritardo competitivo del Paese. (...) Tuttavia, il tema meriterebbe forse una maggiore attenzione da parte dei vertici del Governo, certamente preoccupati da questioni più urgenti. Finora si registra solo la promessa del sottosegretario Antonio Catricalà di risolvere lo stallo sull'Autorità "a settembre". Il quesito è però in che modo? In ambienti romani circolano ipotesi molto discutibili: designazione di nuova terna, che vedrebbe una composizione di profilo dichiaratamente "politico", fino a ipotizzare l'inclusione di esponenti delle Commissioni parlamentari incaricate di vigilare sulla qualità delle designazioni, circostanza che configurerebbe un preoccupante cortocircuito istituzionale. Non si intravede in Parlamento una via d'uscita praticabile. Sappiamo che le liberalizzazioni danno frutti a lungo termine, ma non vorremmo che si inverasse il famoso adagio di Keynes. Il silenzio assordante della stampa economica sulla vicenda suggerisce inoltre il sospetto non troppo malizioso che settori dell'establishment trasportistico (aziende incumbenti, lobbisti istituzionali, fornitori dei quasi-monopsonisti, sindacati e altri) vogliano volgere il ritardo di sviluppo dell'Autorità in una morte in culla. Nel caso della Rai, Mario Monti è stato in grado di resistere alle pressioni dei partiti, tenendo il punto su un «marziano» come Anna Maria Tarantola. Ma in quel caso disponeva dell'arma totale: il commissariamento dell'azienda, che per l'Autorità dei trasporti non può brandire. Ci auguriamo che il presidente del Consiglio esprima comunque

eguale determinazione anche in questo caso, opponendosi alle pressioni dei partiti e facendo prevalere il bene comune sulle pretese di parte. Gli utenti dei servizi di trasporto rappresentano oggi il lato debole del mercato: pochissima voce sulla qualità del servizio (si pensi al caso per molti versi drammatico del trasporto regionale su ferro), possibilità di *exit* spesso limitate all'opzione di mobilità privata. Proprio nell'interesse primario degli utenti è dunque indispensabile che la nuova Autorità veda rapidamente la luce: meglio se guidata da un collegio di elevata qualità e di sicura indipendenza»;

considerato che:

il sito «Dagospia.it», a giudizio dell'interpellante sempre bene informato, pubblica un articolo secondo il quale ci sarebbe un colpo di acceleratore per far decollare l'Autorità dei trasporti, l'organismo istituito nel gennaio scorso per regolare la concorrenza tra gli operatori del settore: «Il Governo – scrive tra l'altro il sito – si era impegnato per bocca di Tonino Catricalà a risolvere in tempi rapidi il nuovo assetto dell'Authority, ma il gioco dei veti incrociati ha bloccato la designazione. La materia è molto delicata e tocca interessi enormi, ma a frenare è stata soprattutto l'ipotesi che fra i tre componenti entrasse anche Pasqualino De Lise, il magistrato che ha attraversato la Prima e la Seconda Repubblica ricoprendo le più alte cariche della magistratura. Adesso l'ostacolo sembra superato perché lo stesso De Lise ha preso atto che a 75 anni è suonata anche per lui la fine della carriera nella Pubblica Amministrazione. Sgombrato il campo da questo nodo il Parlamento è chiamato ad esprimere il suo parere sui tre nomi che si battono per la presidenza: Maria Rita Lorenzetti, ex-presidente della Regione Umbria, Vito Riggio, al vertice dell'Enac dal 2003, e Mario Valducci, l'ex-manager bocconiano che presiede la Commissione Trasporti. La battaglia si stringerà tra gli ultimi due candidati che hanno un curriculum e un peso politico di gran lunga superiore alla Lorenzetti che dopo l'esperienza in Umbria si è seduta sulla poltrona di Italferr, una società delle Ferrovie dello Stato»;

in un articolo pubblicato su «l'Unità» del 29 novembre 2010, dal titolo: «Chi è Vito Riggio, Enac, Enav, Lista Anemone- Storia di Riggio e dell'affitto che Enac paga a Propaganda Fide. Dal sistema gelatinoso emergono vicende esemplari. Come quella del presidente dell'ente dell'aviazione civile che versa circa 40 mila euro l'anno di pigione al Vaticano. E in cambio... – Il caso», si legge: «Funzionava così: io ti do l'appalto, tu o chi per te mi sistemate il figlio a lavorare e qualcun altro mi dà la casa. O mi paga l'affitto. Piccoli favori tra amici, così li ha definiti l'ex ministro Lunardi. Che non è il solo, tra i protagonisti della cricca, a stupirsi del fatto che i favori possano trasformarsi anche in corruzione. O, senza scomodare il codice penale, in comportamenti politicamente non corretti. Dopo quattro mesi di rivelazioni, e oltre due anni di indagini, sulla cricca è possibile avere alcune certezze: ha allungato i tentacoli sugli appalti di Stato e di Oltretevere, ha reclutato alti dirigenti in ogni settore della politica, della magistratura, persino negli organismi contabili e di garanzia e tra i vertici delle forze di sicurezza e dei servizi di intelligence. Il si-

stema gelatinoso è arrivato ovunque. Esistono alcune storie paradigmatiche. Vito Riggio, ad esempio, il potente presidente dell'Enac, l'ente nazionale dell'aviazione civile da cui dipendono vita e morte degli aeroporti ma anche delle tratte aeree delle compagnie e dei privati. I suoi contatti con la cricca sono antichi. (...) Solo contatti. Al momento non penalmente rilevanti. Riggio non è indagato e ha precisato che l'Enac non è stazione appaltante. È interessante però ricomporre i pezzi del puzzle messi a disposizione dalle carte dell'inchiesta. Vito Riggio, il cui nome è presente nella lista Anemone per alcuni lavori di ristrutturazione che al momento risultano non essere stati pagati, vive in affitto in una delle case di Propaganda fide in via della Conciliazione 44. Nei giorni scorsi, dopo varie ed iniziali smentite, ha dovuto ammettere davanti al consiglio di amministrazione che la pigione ammonta a 38 mila e 400 euro pagati dall'Enac sulla base di un vecchio accordo. Anche il figlio Federico sembra aver beneficiato di qualche piccolo favore: ha abitato in via la Spezia 127 in un appartamento ristrutturato da Anemone. Proprietario dell'immobile sarebbe il datore di lavoro del figlio, all'epoca Ecosfera che per l'appunto ha vinto l'appalto del global service all'Enac. E via di questo passo. Una lista di favori. Niente di più. Nulla di penalmente rilevante»;

nell'estate del 2012 il fallimento di Wind Jet ha procurato danni enormi a migliaia di passeggeri costretti a bivaccare negli aeroporti italiani e stranieri ed a riacquistare un biglietto dalle altre compagnie per fare ritorno a casa oppure andare nei luoghi prescelti, per precise responsabilità dell'Enac, il cui presidente aveva affermato di conoscere da tempo la situazione finanziaria, ma non aveva fatto nulla per impedire che venissero venduti 300.000 biglietti ad altrettanti utenti-consumatori e famiglie, anche coi figli piccoli, sottoposti ad inenarrabili disagi;

il 12 agosto 2012 il giornale «Linkiesta», in un articolo firmato da Marco Giovanniello dal titolo: «Scandalo WindJet: il Presidente di Enac Vito Riggio si deve dimettere», scrive: «L'aviazione italiana ha battuto un record mondiale con la chiusura di WindJet, è la prima volta che si mette a terra una linea aerea nel pieno della stagione più ricca, con tutti gli aerei pieni e tutti i biglietti venduti alle remunerative tariffe di alta stagione. Trecentomila passeggeri avevano regolarmente pagato il loro biglietto e dovranno ricomprarlo, sia pure a tariffe »agevolate«, WindJet era da lungo tempo in un mare di debiti ed ENAC, secondo le norme europee, avrebbe dovuto impedirle da mesi di vendere biglietti, truffando in pratica i suoi clienti. ENAC ha mancato gravemente alla sua responsabilità nei confronti di chi vola, è vero che Pulvirenti gestiva la linea aerea peggio che se fosse una salumeria, non è stato in grado di esibire i certificati di manutenzione degli aerei in leasing, è vero che Alitalia ha lasciato intendere ai fornitori e a ENAC stesso che l'accordo fosse cosa fatta e mi sembra inimmaginabile che in tanti mesi non avesse già ispezionato i conti e i certificati di manutenzione, ma garantire i passeggeri contro comportamenti illegali o borderline era preciso compito di ENAC, il cui Presidente Vito Riggio si è occupato solo del miserabile Risiko delle nostre acciaccate compagnie aeree, pur con tutte le nobili intenzioni di salvare

posti di lavoro, l'italianità eccetera. A WindJet, già con un piede e mezzo nella fossa, è stato consentito di vendere nuovi biglietti e truffare i passeggeri fino a qualche giorno fa e ora, è incredibile, invece di toglierle la licenza ENAC la fa sospendere per sei mesi, sperando in chissà quale intervento divino che possa resuscitare un cadavere. Pochi sanno che ENAC fece attendere più di un anno Lufthansa Italia prima di concederle la licenza, ad una delle migliori linee aeree del mondo furono imposte mille e mille vessazioni, dovette dimostrare di saper tecnicamente far volare degli aerei, da zero, facendole perdere un sacco di soldi. Nello stesso modo ENAC non concesse mai a Lufthansa una rotta da Milano a destinazioni extra UE, finché i Tedeschi capirono di essere sgraditi e tornarono a casa con i propri aerei e ora, invece di servire il traffico italiano dall'Italia con dipendenti italiani, lo fanno tenendo ricchezza in Germania. Così si distrusse, probabilmente per sempre, l'ultima possibilità che Malpensa tornasse hub e generasse decine di migliaia di posti di lavoro. L'allegria gestione delle licenze, per favorire gli amici e distruggere i nemici, è uno scandalo da anni, ma con WindJet si è passato definitivamente il segno e i vertici di ENAC si devono dimettere subito, a partire dal Presidente Vito Riggio. Se non lo fanno tocca al Ministro dei Trasporti Passera cacciarli su due piedi»;

considerato inoltre che, alla luce di quanto risulta dalle notizie di stampa:

Vito Riggio, di cui si ventila la nomina all'Autorità dei trasporti, sembrerebbe essere lo stesso Vito Riggio, il cui nome è presente nella lista Anemone per alcuni lavori di ristrutturazione che non risultavano pagati, e che ai tempi dello scandalo viveva in affitto in una delle case di Propaganda Fide in via della Conciliazione 44, la cui pigione ammontava a 38.400 euro pagati dall'Enac sulla base di un vecchio accordo;

Riggio sembrerebbe essere lo stesso il cui figlio, Federico, avrebbe beneficiato di qualche favore, con l'abitazione a Roma, in Via la Spezia 127, un appartamento ristrutturato da Anemone e con il proprietario dell'immobile datore di lavoro del figlio, all'epoca Ecosfera, che aveva vinto l'appalto del *global service* all'Enac;

l'Enac sembrerebbe aver praticato una disinvolta gestione delle licenze, per favorire gli amici e distruggere i nemici, scandalo che con WindJet ha toccato il culmine, con 300.000 passeggeri lasciati alla mercé dei disservizi proprio ad agosto, mese molto sensibile per l'efficienza del trasporto aereo,

si chiede di sapere:

se risulti rispondente al vero che Enac fece attendere più di un anno Lufthansa Italia prima di concederle la licenza, e non ha mai concesso alla stessa Lufthansa una rotta da Milano verso destinazioni extra Unione europea, finché la compagnia capì di essere sgradita e tornò a casa con i propri aerei e ora, invece di servire il traffico italiano dall'Italia con dipendenti italiani, lo fa accumulando ricchezza in Germania, probabilmente per sempre; in tal modo l'Enac si giocò l'ultima possibilità che Malpensa tornasse *hub* e generasse decine di migliaia di posti di lavoro;

se il Governo ritenga opportuno escludere nelle nomine pubbliche personaggi che hanno accumulato nel loro agire amministrativo una evidente lesione dei diritti dei consumatori ed utenti, e che risultano coinvolti in scandali come quelli del G8 Balducci-Anemone;

quali misure urgenti il Governo intenda attivare per promuovere una disciplina normativa che favorisca, nell'ambito della pubblica amministrazione, l'individuazione di personalità specchiate nelle società pubbliche, anche al fine di restituire la credibilità ad un'azione politica inficiata da scandali, ruberie, clientele, profitti privati a danno della collettività e dell'interesse generale del Paese;

quali siano le ragioni che impediscono al Governo di designare i componenti, scelti con criteri di competenza, comprovata onestà e professionalità, per far funzionare l'Autorità dei trasporti.

(2-00523)

Interrogazioni

ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO. – *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che:

per effetto delle disposizioni contenute all'articolo 7, comma 20, e relativo Allegato, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le funzioni e il personale dell'Ente nazionale delle sementi elette (ENSE) e dell'Istituto nazionale conserve alimentari (INCA) furono trasferite all'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN);

in sede di conversione del citato decreto-legge n. 78 del 2010, il gruppo del Partito democratico espresse avviso contrario a tale trasferimento, sostenendo che la specificità di quegli organismi andasse diversamente valutata; con particolare riguardo all'ENSE si rilevò l'assoluta inopportunità della soppressione, anche evidenziando che, non gravando sul bilancio dello Stato ed essendo finanziariamente autosufficiente, l'oculata gestione di quell'Ente aveva portato a determinare apprezzabili attivi; a riguardo, furono presentati opportuni emendamenti – primo firmatario Andria – che vennero riproposti anche in provvedimenti successivi;

sia i tentativi operati nel corso dell'*iter* parlamentare per la conversione del citato decreto-legge n. 78 del 2010 che quelli seguenti furono tuttavia infruttuosi, in particolare a causa di un insistito diniego da parte del Governo allora in carica; conseguentemente, il personale di entrambi gli enti summenzionati venne assorbito dall'INRAN che assunse le relative funzioni;

due anni dopo, lo scorso luglio, l'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, cosiddetta *spending review*, ha soppresso anche l'INRAN, disponendo il trasferimento di personale e funzioni al CRA (Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura);

a giudizio degli interroganti inopinatamente, il medesimo decreto-legge opera degli incomprensibili distinguo: attribuisce funzioni e personale ex ENSE all'Ente Risi, che equivale ad affidare il controllatore al controllato, e – mentre trasferisce tutto il restante personale INRAN alle dipendenze del CRA – pone in mobilità il solo personale ex INCA – vale a dire 15 unità nell'intero territorio nazionale;

ad aggravare tale situazione si è aggiunta la mancata corrispondenza al personale dei suddetti enti degli emolumenti di agosto 2012, mentre parte di esso già in luglio non aveva riscosso gli stipendi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga che sia sostenibile la discriminazione nell'ambito del personale dipendente da uno stesso ente, oltretutto ripristinando le denominazioni degli organismi di originaria appartenenza, soppressi ormai da due anni;

se ritenga utile all'agricoltura italiana, incentrata sulla qualità, che i controlli sulle sementi vengano affidati ad un ente di grande rilievo come l'Ente Risi, che ha tuttavia finora svolto funzioni del tutto differenti;

se non riscontri al contrario una incompatibilità nel processo di fusione di un ente con funzioni di certificazione (ex Ense) con un ente economico con dirette attività commerciali (Ente Risi), in particolare alla luce della legge n. 1096 del 1971 (la legge recante «Disciplina dell'attività sementiera»), il cui articolo 21 prescrive che i controlli ufficiali dei prodotti sementieri vengano effettuati da figure terze che non perseguono interessi commerciali od economici;

se non ritenga di dover tempestivamente intervenire, per quanto di propria competenza, al fine di favorire l'assorbimento del personale cosiddetto ex INCA presso il CRA col medesimo contratto di ricerca riferito al restante personale ex INRAN;

se non ritenga giusto ed opportuno che le attività di ricerca in agricoltura siano accentrate in capo ad un unico soggetto, come il CRA, che per definizione e per *mission* è deputato a questo, con la necessaria conseguenza di attribuire a quest'ultimo, mediante apposito provvedimento normativo correttivo di quello oggi vigente, anche le funzioni e il personale ex ENSE;

quali siano stati gli esiti dei recenti incontri convocati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a seguito di richieste delle organizzazioni sindacali interessate e delle agitazioni del personale colpito dagli indicati provvedimenti e quale sia la strategia che il Ministero intende porre in essere al fine di risolvere i citati problemi;

quali siano i tempi entro cui si potrà pervenire alla soluzione delle questioni riportate in premessa, e secondo quali soluzioni;

nelle more, quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di garantire ai dipendenti dei citati Enti l'immediata riscossione dei crediti stipendiali.

(3-03059)

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, DE SENA, GARRAFFA, SANGALLI, TOMASELLI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.*
– Premesso che:

negli ultimi mesi il Governo, attraverso apposite disposizioni, è più volte intervenuto nel tentativo di contrastare il fenomeno del *credit crunch* che coinvolge l'economia reale, ovvero le famiglie e le imprese, soprattutto quelle medie e piccole, del nostro Paese;

in particolare, l'articolo 6-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, cosiddetto decreto-legge salva Italia, ha introdotto nel testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l'articolo 117-*bis* in materia di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti nei contratti di conto corrente e di apertura di credito, con l'obiettivo di contenere i costi posti a carico dei correntisti;

la norma prevedeva in origine che i contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione non poteva superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente. Per le commissioni extra fido o gli scoperti di conto era prevista una commissione di istruttoria veloce (Civ) ed infine era stabilito che il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) avrebbe dovuto adottare le disposizioni applicative dell'articolo;

tali disposizioni, in attesa della delibera del CICR, nell'introdurre un limite superiore alle commissioni sui rapporti di fido in conto corrente, hanno tuttavia prodotto un effetto contrario a quello del contenimento dei costi. Gran parte degli istituti bancari, infatti, hanno progressivamente innalzato le commissioni, precedentemente di livello più basso, che gravano soprattutto sui rapporti di fido in conto corrente, recando un notevole svantaggio in termini economici a consumatori e piccole e medie imprese;

con il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, cosiddetto decreto-legge liberalizzazioni, sono state previste altre misure finalizzate al contenimento dei costi a carico dei correntisti bancari;

l'art. 27, comma 1, lettera b), è intervenuto in materia di regole per la riduzione delle commissioni interbancarie a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, prorogando al 1° giugno 2012 il termine entro il quale, tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole della concorrenza, l'Associazione bancaria italiana (ABI), le associazioni dei prestatori di servizi, la società Poste italiane SpA, il consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni di imprese maggiormente significative a livello nazionale dovranno assicurare, ed applicare

entro i 3 mesi successivi, la riduzione delle commissioni interbancarie, in modo da favorire la crescita della domanda e del consumo del credito. Si prescrive inoltre la gratuità delle spese dei conti destinati all'accredito e al prelievo di pensioni che ammontino fino a 1.500 euro mensili;

l'articolo 27, commi 2 e 3, al fine di dare certezza applicativa alle disposizioni del nuovo articolo 117-*bis* del testo unico bancario, stabilisce, a seguito dell'approvazione di una proposta emendativa presentata in 10^a Commissione permanente (Industria, commercio e turismo) del Senato, che la delibera del CICR è adottata entro il termine del 31 maggio 2012 e la complessiva disciplina entra in vigore non oltre il 1° luglio successivo e che i contratti di apertura di credito e di conto corrente in corso sono adeguati a tale disciplina entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della delibera CICR;

l'articolo 27-*bis*, introdotto a seguito dell'approvazione di una proposta emendativa presentata in 10^a Commissione del Senato, stabiliva che sono nulle tutte le clausole, comunque denominate, che prevedano commissioni a favore delle banche a fronte della concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, del loro utilizzo anche nel caso di sconfinamento in assenza di affidamento ovvero oltre il fido. Tale disposizione è stata successivamente modificata dall'articolo 1 del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, stabilendo la nullità delle clausole sulle commissioni legate alle linee di credito opera solo se queste sono stipulate in violazione delle disposizioni applicative dell'art. 117-*bis* del testo unico bancario adottate dal CICR;

il decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, ha previsto, all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), la costituzione di un Osservatorio sull'erogazione del credito da parte delle banche, al quale è stato assegnato il compito di monitorare l'attuazione degli accordi o protocolli volti a sostenere l'accesso al credito delle imprese con particolare riferimento a quelle piccole e medie e a quelle giovanili e femminili;

in data 30 giugno 2012, il Ministro in indirizzo, nella qualità di Presidente del CICR, ha assunto, su proposta della Banca d'Italia, un decreto d'urgenza, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del testo unico bancario, che dà attuazione alle norme dell'art. 117-*bis* dello stesso testo unico, in tema di remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti nei contratti di conto corrente e di apertura di credito. Il provvedimento delinea ambito e portata della nuova disposizione e ne estende l'ambito di applicazione ad altre fattispecie per le quali si riscontrano analoghe esigenze di tutela del cliente, quali i contratti con i consumatori o i casi in cui esista un conto corrente sul quale sono regolate le operazioni disciplinate dall'art. 117-*bis*, compresi gli sconfinamenti su conti di pagamento e su carte di credito. Vengono altresì precisati alcuni profili applicativi in tema di affidamento, per chiarire come calcolare la commissione onnicomprensiva e quali componenti di costo rientrino nella quantifica-

zione delle commissioni applicabili, con finalità di trasparenza e confrontabilità delle offerte;

in tema di sconfinamento, il decreto d'urgenza del Ministro all'art. 4, prevede che gli unici oneri applicabili a carico del cliente sono un tasso d'interesse sull'ammontare e per la durata di esso ed una commissione di istruttoria veloce. Quest'ultima è determinata, per ciascun contratto, in misura fissa ed è espressa in valore assoluto; non eccede i costi mediamente sostenuti dall'intermediario per svolgere l'istruttoria e a questa direttamente connessi; è applicata solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente; è applicata solo quando vi è sconfinamento avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata;

anche in questo caso, come segnalato anche da autorevoli quotidiani nazionali, sembrerebbe che le misure adottate con l'obiettivo di ridurre i costi e accrescere la trasparenza relativamente ai contratti bancari, in realtà, stiano producendo ricadute negative a carico della clientela in ragione delle condizioni dei nuovi contratti a partire dal 1° luglio 2012 e delle proposte di modifica unilaterale dei contratti in corso al 1° luglio 2012, con decorrenza 1° ottobre 2012, che nell'insieme prefigurano un consistente aumento degli oneri a carico dei correntisti rispetto alle condizioni previgenti all'adozione del decreto CICR del 30 giugno 2012;

considerato che:

nel nostro Paese, il costo del credito ha ormai raggiunto livelli tra i più alti in Europa, determinando un grave ostacolo alla ripresa economica in una situazione di forte crisi internazionale;

la riduzione dei costi delle transazioni consentirebbe la diffusione degli strumenti di pagamento elettronici, favorendo la lotta all'evasione fiscale e consentendo la tracciabilità dei pagamenti senza gravare di ulteriori oneri gli imprenditori ed i consumatori,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che a seguito dell'emanazione del decreto CICR del 30 giugno 2012, gli oneri posti a carico dei correntisti per la remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti nei contratti di conto corrente e di apertura di credito siano sensibilmente aumentati rispetto alle condizioni praticate prima del 1° luglio 2012, e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda eventualmente assumere per ridurre tali oneri;

se ritenga che il decreto CICR del 30 giugno 2012, sia stato predisposto in modo tale da garantire e favorire la comprensione dei contenuti da parte della clientela bancaria, così come previsto dall'articolo 117-*bis* del testo unico bancario, ed in caso contrario quali iniziative intenda assumere al fine di tutelare la clientela bancaria;

se sia stata data applicazione al contenuto delle disposizioni previste dal decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, che prevede l'istituzione dell'Osservatorio sull'erogazione del credito da parte delle banche, e se intenda rendere noti i contenuti dell'attività dell'Osservatorio;

quale sia lo stato di attuazione delle disposizioni previste dall'art. 27 del decreto-legge «liberalizzazioni» (decreto-legge n. 1 del 2012) che, a tutela dell'interesse generale a favore del contraente più debole, prevedono la progressiva riduzione, entro la data limite ormai superata del 1° giugno 2012, delle commissioni interbancarie a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento;

quali ulteriori iniziative intenda adottare per contrastare il fenomeno del *credit crunch* che coinvolge famiglie ed imprese, determinando un grave ostacolo alla ripresa economica italiana.

(3-03060)

BUGNANO, BELISARIO. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che:

il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha emesso il decreto 28 agosto 2012, n. 67549, relativo alla concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per 1.100 operai degli stabilimenti De Tomaso automobili (di cui 900 a Torino e 200 a Livorno), guidati fino a poco tempo fa da Gian Mario Rossignolo, il *manager* arrestato giovedì 12 luglio 2012 con l'accusa di truffa aggravata finalizzata a conseguire fondi pubblici e posto agli arresti domiciliari;

il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria va dal 5 luglio 2012 al 4 luglio 2013. Resta ancora da stabilire quale sarà il futuro degli impianti e delle maestranze. Giovedì 13 settembre si è tenuto un incontro presso il Ministero dello sviluppo economico per valutare la situazione dopo la dichiarazione di fallimento pronunciata prima dal tribunale di Livorno e poi da quello di Torino. Alla riunione erano presenti le Regioni Piemonte e Toscana, il Comune di Grugliasco, i rappresentanti sindacali dello stabilimento torinese e di quello livornese;

a margine dell'incontro, il curatore fallimentare Paolo Carotti ha dichiarato che attualmente si sta procedendo ad inventariare i beni dell'azienda. Il 24 ottobre 2012 è prevista l'udienza di verifica dello stato passivo per i creditori che presenteranno domanda. Al momento, sono una ventina le istanze presentate dai fornitori ai tribunali, mentre è in corso la costruzione di un *dossier* da presentare a Carotti da parte di sindacati e dipendenti. Imponente è la cifra dei trattamenti di fine rapporto ancora da elargire: oltre 10 milioni di euro;

il sito del quotidiano «la Repubblica», edizione di Torino, riferisce che se entro fine settembre sarà terminato l'inventario dei beni e anche la valutazione del marchio e che, pertanto, se i tempi verranno rispettati, entro metà ottobre potrebbe essere emesso un bando per la messa in vendita della società;

i rappresentanti del Governo hanno dato la loro disponibilità a seguire la ricerca di imprenditori disponibili ad investire nella reindustrializzazione dell'azienda. Risulta, infatti, da organi di stampa che, al momento, siano in corso trattative con due interlocutori: oltre alla Bmw, sembrerebbe esserci un altro soggetto operante nel settore auto a livello interna-

zionale che si sarebbe riservato di dare una risposta tra metà ottobre e inizio novembre;

nei prossimi mesi, dunque, e precisamente entro novembre, verrà convocato un tavolo di confronto di livello nazionale,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda porre in essere per consentire il rilancio degli stabilimenti della De Tomaso automobili e se, ed entro quali tempi, ritenga che si possa giungere ad una soluzione positiva della crisi che interessa l'azienda;

se intenda riferire in merito alle trattative, qualora effettivamente avviate, con i possibili soggetti interessati all'acquisto dell'azienda;

quali siano i suoi orientamenti relativamente alle prospettive di un settore chiave per il comparto industriale italiano qual è quello automobilistico e quali siano le strategie che si intendano mettere in campo.

(3-03061)

FIORONI, BUBBICO, TOMASELLI, SANGALLI, ARMATO, GARRAFFA, DE SENA. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che:

il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, (cosiddetto decreto-legge liberalizzazioni) ha introdotto importanti disposizioni in materia di distribuzione dei carburanti tra le quali la possibilità per i gestori degli impianti, che siano anche titolari della relativa autorizzazione petrolifera, di stipulare contratti per l'approvvigionamento dei prodotti in deroga ai vincoli di esclusiva, nei limiti delle tipologie contrattuali definite a livello nazionale; la previsione dell'istituzione di un mercato all'ingrosso cui i gestori potranno accedere anche aggregandosi tra di loro; l'abbassamento del limite a 500 metri quadri per le stazioni di servizio con la possibilità di vendere anche i tabacchi, oltre che gli altri prodotti *non oil* come alimenti, bevande e giornali; la separazione tra ENI e SNAM – Rete Gas e il principio della piena terzietà dei servizi regolati di trasporto, stoccaggio, rigassificazione e distribuzione rispetto all'attività di produzione per facilitare la concorrenza a livello europeo e ridurre i prezzi finali del gas;

in particolare, l'art. 17, comma 2, del citato decreto-legge, attraverso la riformulazione dei commi 12, 13 e 14 dell'art. 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, prevede che, fermo restando quanto disposto con il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, possono essere adottate, alla scadenza dei contratti esistenti (o anche nel loro corso, se vi è assenso tra le parti) differenti tipologie contrattuali per l'affidamento e l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti. Tali nuove tipologie contrattuali dovranno essere definite, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie, mediante accordi sottoscritti tra organizzazioni di rappresentanza dei titolari di autorizzazione

o concessione e dei gestori maggiormente rappresentative, depositati presso il Ministero dello sviluppo economico. Il deposito degli accordi concernenti le nuove tipologie contrattuali è previsto entro il 31 agosto 2012, ovvero, nel caso in cui entro tale termine essi non siano stati stipulati, spetterà al Ministero dello sviluppo economico, su richiesta di ciascuna delle parti, definire tali tipologie contrattuali. Inoltre, si è precisato che tra le nuove forme contrattuali potrà essere compresa anche una concernente la vendita non in esclusiva da parte di gestori titolari della sola licenza di esercizio. Si prevede, infine, la possibilità in ogni momento di stipula di accordi tra titolari degli impianti e gestori per l'effettuazione del riscatto degli impianti da parte del gestore, previo indennizzo secondo criteri definiti con decreto del Ministero dello sviluppo economico;

sempre l'articolo 17 del decreto-legge n. 1 del 2012 al comma 4, lettera *a*) (che sostituisce l'art. 28, comma 8, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011), stabilisce che al fine di incrementare la concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione carburanti è sempre consentito in tali impianti (...) l'esercizio dell'attività (...) rivendita di tabacchi (...) presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq. Tale previsione, stando a segnalazioni che giungono dagli operatori della distribuzione carburanti, sarebbe sistematicamente aggirata dai Monopoli che negano tale autorizzazione ai gestori, adducendo motivazioni contraddittorie e varie relative a distanze, programmazione dei punti vendita, saturazione dei consumi, vicinanza lineare;

l'adozione di queste nuove tipologie contrattuali consentirebbe ai rivenditori di carburante una maggiore autonomia rispetto alle compagnie petrolifere, nell'ambito di una maggiore concorrenza nella filiera petrolifera;

considerato che:

da notizie diffuse da autorevoli quotidiani nazionali, si apprende che le rispettive associazioni di rappresentanza dei titolari di autorizzazione o concessione e dell'industria petrolifera non avrebbero trovato un'intesa per la sottoscrizione ed il deposito degli accordi previsti dalla citata norma, entro la data limite del 31 agosto 2012. In via sostitutiva, spetterebbe quindi al Ministero dello sviluppo economico, su richiesta di ciascuna delle parti, la definizione delle suddette tipologie contrattuali;

inoltre, l'art. 27, comma 1, lettera *d*), del cosiddetto decreto-legge liberalizzazioni stabilisce che, «fino alla pubblicazione del decreto che recepisce la valutazione dell'efficacia (...) ovvero che fissa le misure» definite dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, cosiddetto decreto-legge *Salva Italia*, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'art. 34 della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità per il 2012), il quale prevede che le transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti, di importo inferiore ai 100 euro, sono gratuite sia per l'acquirente che per il venditore»;

l'anzidetta previsione consentirebbe ai gestori degli impianti di evitare l'insostenibile costo delle transazioni elettroniche alla luce dall'attuale margine operativo delle gestioni, favorendo la diffusione degli strumenti di pagamento elettronici e consentendo la tracciabilità dei pagamenti, senza gravare di ulteriori oneri i consumatori,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per dare effettiva applicazione alle disposizioni contenute nell'art. 17 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, in modo da favorire, attraverso la definizione di nuove tipologie contrattuali, la flessibilizzazione del mercato e l'incremento della concorrenza;

quale sia lo stato di applicazione dell'art. 27, comma 1, lettera d), dell'anzidetto decreto-legge che garantisce la gratuità, sia per l'acquirente che per il venditore, delle transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti, di importo inferiore ai 100 euro;

quali iniziative intenda adottare per fissare i criteri di valutazione necessari per consentire ai gestori carburanti di riscattare eventualmente gli impianti;

quali iniziative intenda assumere per far rispettare dall'Amministrazione dei Monopoli la previsione normativa dell'art. 28, comma 8, lettera b), del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, come modificato dall'art. 17, comma 4, lettera a), del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, relativa al rilascio dell'autorizzazione per la rivendita dei tabacchi.

(3-03062)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

GASPARRI, TOTARO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

come noto, lo scorso 25 aprile 2011, quattro giovani aggredirono due carabinieri, uno dei quali morì dopo una lunga agonia e l'altro riportò gravi ferite e lesioni;

detti giovani, a bordo di una Renault Clio, furono fermati dai carabinieri ad un posto di blocco predisposto nelle vicinanze di un *rave party* nei pressi di Sorano, nel grossetano;

come riportato da numerose notizie di stampa il ventenne Matteo Gorelli, unico maggiorenne del gruppo di amici autori dell'aggressione, accusato di omicidio volontario e tentato omicidio pluriaggravato, presunto autore delle bastonate inflitte ai due carabinieri, è uscito dal carcere di Grosseto ove era detenuto il 17 settembre;

il giudice per le indagini preliminari di Grosseto, a distanza di 17 mesi dall'evento, infatti, ha concesso gli arresti domiciliari a Gorelli

presso la comunità «Exodus» in Lombardia perché sia assegnato, dopo un periodo di osservazione, ad un percorso di recupero;

il crimine commesso da Gorelli è a giudizio degli interroganti oltrremodo brutale, gratuito ed efferato e ha provocato la morte di un servitore dello Stato nonché il ferimento grave di un altro, entrambi intenti a svolgere le proprie mansioni di pattugliamento della strada che conduceva al citato *rave party* dove, tra l'altro, si recava il predetto gruppo di ragazzi,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle motivazioni in base alle quali Matteo Gorelli, accusato di omicidio e tentato omicidio pluriaggravato per aver pestato a morte un appuntato dei carabinieri e ferito gravemente il suo collega, sia stato scarcerato solo dopo 17 mesi e se, per quanto di competenza, risultino rispettate tutte le procedure per la concessione degli arresti domiciliari.

(4-08225)

LANNUTTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

si apprende da notizie di stampa (si veda «la Repubblica» del 14 settembre 2012) che domenica 9 settembre, in occasione del gran premio della Formula 1 di Monza, due agenti della scorta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, desiderosi di accedere alla griglia di partenza del circuito, un'area blindata a chiunque non sia invitato dalla Fia (Federazione internazionale dell'automobilismo), hanno deciso di forzare la mano, prima tentando di oltrepassare il blocco e poi minacciando gli addetti alla sicurezza del circuito facendo vedere le pistole. Di conseguenza non solo sono passati loro, ma anche il resto del gruppo comprendente i restanti agenti di scorta nonché quelli del Sottosegretario di Stato per gli affari esteri De Mistura, anch'egli presente al gran premio;

come si legge nell'articolo citato, il Ministro del lavoro si è difeso con una nota nella quale parla di «un episodio spiacevole» del quale non è stata «né testimone né parte». Il ministro ha però tenuto ad evidenziare come finora, in sua presenza, i militari che si occupano della sua sicurezza «non hanno mai tenuto comportamenti meno che ineccepibili e per parte mia ho sempre chiesto loro la massima correttezza e discrezione»;

si apprende inoltre che il responsabile del circuito di Monza, Enrico Ferrari, ha dichiarato di aver provato un senso di profonda umiliazione quando giovedì lo hanno chiamato i collaboratori dell'organizzazione di Bernie Ecclestone per discutere di quanto accaduto. Ogni anno è sempre peggio. Nel 2010 sono stato minacciato io stesso, per un motivo identico. Sono scene da paese incivile. La Formula 1 fa il giro del mondo, e queste cose capitano solo in Italia» e in un altro momento dichiara «Ma la pistola è troppo. Per il futuro saremo costretti ad adottare il numero chiuso per i politici in griglia»;

la griglia di partenza rappresenta un momento topico per la gara, sempre nello stesso articolo si apprende che: «molto glamour, sì, ma anche molta adrenalina e soprattutto nervi tesi. Per questo tutto deve funzio-

nare alla perfezione, in quegli istanti. Per questo i pass per entrare sono pochissimi. Per dire: il governatore del Texas (il terzo uomo più potente d'America) non ha potuto portare con sé i due addetti alla sua sicurezza (si erano messi d'accordo il giorno prima con la security della pista per seguire a distanza il loro uomo)»,

si chiede di sapere:

quali iniziative abbia adottato o intenda adottare il Governo al fine di accertare la dinamica dei fatti e adoperarsi affinché fatti «spiacevoli», intimidazioni in piena regola, come quelli avvenuti a Monza non abbiano a ripetersi;

se sia stata decisa un'iniziativa disciplinare nei confronti degli agenti che hanno usato la pistola;

se ritenga che il descritto comportamento danneggi irreparabilmente l'immagine della politica italiana, rischiando di minare la credibilità dell'Esecutivo tecnico, considerato che non è certo questo l'esempio migliore da dare agli italiani cui si chiedono e impongono sacrifici.

(4-08226)

BUGNANO. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

all'interrogante risulta che nel luglio 2012 la Corte d'appello di Torino ha ammesso un risarcimento da 1,8 milioni di euro nei confronti di una ragazza di 29 anni, in stato vegetativo da 24 dopo la vaccinazione antidifterica/antitetanica eseguita nel 1988 con l'aggravante di un riconosciuto errore medico per la mancata somministrazione di cortisone alle prime manifestazioni di crisi;

in data 15 marzo 2012 il tribunale di Rimini ha riconosciuto il vaccino per il morbillo come causa della sindrome di Kanner, meglio nota come autismo: con propria sentenza il tribunale ha infatti condannato il Ministero della salute a risarcire la famiglia di un bambino riconoscendo il nesso di causalità tra il vaccino trivalente (contro morbillo, parotite e rosolia), al quale il minore venne sottoposto nel 2004, e l'autismo insorto successivamente;

secondo quest'ultima sentenza, basata su perizie di clinici specialisti e medici legali, con ragionevole probabilità scientifica la malattia è correlata alla somministrazione del trivalente presso la Asl di Riccione;

il Ministero della salute ha fatto depositare opposizione alla sentenza del tribunale di Rimini e si appresterebbe a ricorrere in Cassazione anche per quella della Corte d'appello Torino;

considerato che:

le pronunce citate hanno riaperto il dibattito sull'utilità o la pericolosità dei vaccini, i quali sono obbligatori in Italia mentre in Francia e nel resto d'Europa sono solo consigliati;

talune associazioni di consumatori e pazienti hanno denunciato in varie occasioni la presunta pericolosità dei vaccini, soprattutto polivalenti, i quali aumenterebbero il rischio di contrarre patologie gravi ed invalidanti, oltre all'inutilità di molti di essi che comporterebbe un aggravio per le finanze pubbliche di circa 114 milioni di euro;

la Società italiana di pediatria (SIP) afferma con forza che non esiste alcun nesso tra l'autismo e i vaccini, sottolineando che la sentenza del tribunale di Rimini si fonderebbe su un articolo pubblicato nel 1998 (e poi smentito) dalla rivista «Lancet» a proposito di alcuni studi del medico inglese Andrew Wakefield, successivamente processato e radiato dal mondo della medicina britannica;

interpellato direttamente dai pazienti in un *forum* sul sito della SIP, il direttore scientifico della comunicazione della stessa SIP, Alberto Eugenio Tozzi, ha ammesso che certezze in ogni campo medico non ce ne sono, «ma non conosciamo ancora un modo diverso dalla vaccinazione della popolazione per prevenire la circolazione delle infezioni», e affermato che «la cosa complicata da spiegare è che la probabilità di avere una malattia prevenibile e una complicanza grave è molto maggiore di quella di avere un effetto collaterale grave associato a una vaccinazione»;

si chiede di sapere quali azioni concrete il Ministro in indirizzo intenda porre in essere al fine di fare piena luce sulle vicende, nonché fornire informazioni chiare e comprensibili ai cittadini anche presso i centri di vaccinazione nel più breve tempo possibile.

(4-08227)

LANNUTTI, CARLINO, MASCITELLI. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

il quotidiano «la Repubblica», in un articolo a firma di Fabio Tonacci pubblicato il 19 settembre 2012, riporta la notizia che «Duecentomila pensionati, nella fascia di reddito più povera, dovranno restituire all'Inps la quattordicesima percepita nel 2009» e nel 2010;

si legge: «Chi prendeva 400 netti, e sono i più numerosi, scenderà a 369 per i prossimi dodici mesi. L'ente previdenziale ha già preparato le 200mila lettere, pronte per essere spedite a ottobre, comprese quelle indirizzate ai dipendenti pubblici ex Inpdap. "Dall'analisi dei redditi relativi all'anno 2009 – scrivono i direttori provinciali dell'Inps nella lettera che Repubblica è in grado di anticipare – è risultato che Le è stata corrisposta una somma non dovuta. Siamo pertanto costretti a provvedere al recupero mediante trattenute mensili a partire da novembre 2012 per complessive 12 rate. Cordiali saluti". E, considerato che l'importo erogato a luglio di tre anni fa mediamente si aggirava intorno ai 380 euro, la trattenuta sarà di 31 euro. Ma cosa è successo? Chi ha sbagliato? Un passo indietro. La quattordicesima ai pensionati è stata una conquista dell'ultimo governo Prodi. Introdotta con la legge 127 del 2007, viene corrisposta a chi ha più di 64 anni di età e dimostra di avere un reddito personale non superiore a 8.649,84 euro all'anno. Tradotto in mensilità, significa non più di 650 euro lordi. È la fascia di reddito più bassa. L'Inps nel 2009 ha erogato la quattordicesima (variava da 336 a 504 euro a seconda dei casi) sulla base delle dichiarazioni dei redditi dell'anno precedente e delle domande pervenute, tutte corredate con l'auto-dichiarazione del contribuente. Ma, a quanto pare, ci sono state 200 mila pratiche con dati sul reddito sbagliati. Cioè, chi ha richiesto la quattordicesima dichiarando di averne diritto, ha

certificato un reddito più basso di quello che aveva in realtà. E l'Inps se n'è accorto solo quando dall'Agenzia delle Entrate sono cominciate arrivare le dichiarazioni del modello Unico 2011 relative ai redditi 2010. A quel punto sono stati scoperti conteggi del reddito errati, falsi o incompleti. È bastato avere un'entrata in più anche minima, un contratto di collaborazione, una rendita catastale, un acquisto non dichiarato per superare la soglia degli aventi diritto. Per tutti vale la buona fede, quindi non ci saranno altri accertamenti fiscali. Ma quei 400 euro dovranno essere restituiti. Non si scappa. "L'Inps va avanti come un treno – ragiona Carla Cantoni, segretario generale del sindacato dei pensionati Spi-Cgil – ma l'errore è stato loro. Non è accettabile che a pagare siano sempre gli ultimi. Dovevano verificare, prima di stabilire chi ha diritto alla quattordicesima e chi no. Per un anziano 400 euro in meno significano non fare la spesa per settimane. Se ne rendono conto?". Il sindacato contesta inoltre la tempistica dell'accertamento. Ma all'Istituto di previdenza fanno sapere che non c'era modo di fare prima. L'incrocio dei dati sulle dichiarazioni dei redditi è partito alla fine del 2011, quando l'Agenzia delle Entrate ha comunicato tutti i redditi dichiarati dai contribuenti l'anno prima e che quindi potevano essere comparati con quelli indicati nelle richieste per la quattordicesima. Non è detta però l'ultima parola: il 25 settembre la direzione dell'Inps si incontrerà con i sindacati per provare a trattare una soluzione alternativa. "La trattenuta su pensioni già così basse non la possiamo accettare – spiega Carla Cantoni – abbiamo una proposta alternativa che eviterà di mettere le mani nei portafogli di chi già si barcamena per arrivare alla quarta settimana. Ma la sveleremo solo al tavolo con l'Inps"»;

come si legge su un articolo pubblicato su «Il Piccolo» di Trieste del 3 agosto 2011, Gianfranco Valenta, segretario provinciale di Fnp-Cisl, spiega: «"È gente sopra i 65 anni che vive con 645 euro al mese, cioè con la minima, potenzialmente almeno 30mila persone. Ma sono numeri che dobbiamo verificare ora che la vicenda sta venendo a galla. È un accanimento intollerabile, l'Inps vuole fare cassa sulle spalle dei cittadini"»;

inoltre si apprende che «Secondo la ricostruzione della Cisl tutto nasce dal controllo incrociato avviato dall'Inps e dall'Agenzia delle Entrate su chi non ha inviato il modello Red relativo all'anno 2008»;

relativamente alla spiegazione che ha fornito l'ente per cui, per la restituzione, provvederà a una trattenuta rateizzata sui prossimi assegni, Valenta aggiunge: «"A noi preme ricordare che la compilazione del documento reddituale è richiesto a chi percepisce pensioni sociali; persone che, nella maggior parte dei casi, hanno oltre 75 anni. È chiaro allora che il motivo dell'eventuale errore è la dimenticanza, e non certo perché questa gente ha modificato le proprie condizioni economiche. Tanto più – spiega in una nota la Fnp-Cisl – non è accertato che tali presunti sbagli siano imputabili ai pensionati e non, invece, riconducibili agli stessi Inps ed Agenzia delle Entrate. (...) La sensazione, neanche tanto sopita – conclude – è che l'Inps voglia solo fare cassa, e subito"»;

i provvedimenti provvisori devono essere resi definitivi entro tempi ragionevoli ai sensi della legge n. 241 del 1990. Inoltre la legge stabilisce

che l'INPS deve accertare i redditi entro l'anno successivo. In questo caso i redditi dovevano essere accertati nel 2010 e l'indebito comunicato massimo nel 2011. Inoltre si presume che l'Agenzia delle entrate i redditi del 2009 li abbia inviati nel 2010,

si chiede di sapere:

quali siano le considerazioni del Governo sulla vicenda, considerato che se l'errore è stato dell'Inps questo impedisce la ripetizione del credito;

se sia legittima la recuperabilità del presunto credito adottata dall'Inps ovvero la procedura adottata per la restituzione della quattordicesima da parte dei pensionati per cui le relative somme verranno trattenute sulla pensione, anche alla luce del fatto che l'ente toglie i soldi senza essere sicuro che effettivamente la colpa sia dei pensionati;

se risulti che nell'operazione di recupero l'INPS possa intaccare il trattamento minimo;

quali risultino i reali motivi per cui l'ente non ha rispettato i termini di accertamento dei redditi previsti dalla legge;

se non ritenga che l'accanirsi dell'Inps su queste fasce di reddito dei pensionati stia diventando davvero intollerabile visto che il diritto alla quattordicesima mensilità, riconosciuta dal Governo Prodi nel 2007, rappresenta una parziale risposta ai pensionati per garantire loro il recupero del potere d'acquisto delle pensioni ferme al 1992;

quali iniziative intenda assumere per tutelare le fasce più deboli da ogni abuso e sopruso e se non ritenga adoperarsi per fare luce sulla questione al fine di trovare la soluzione meno penalizzante per i pensionati, considerando che si tratta di persone che non riescono neanche ad arrivare a fine mese.

(4-08228)

ZANOLETTI. – *Al Ministro per gli affari europei.* – Premesso che:

il brevetto europeo è un brevetto per invenzione industriale che si ottiene a seguito di una procedura unificata e l'omologazione in ciascuno degli Stati membri indicati nella domanda;

la procedura di concessione prevede un'unica domanda, redatta in una sola lingua (inglese, francese o tedesco) e permette di ottenere il brevetto negli Stati membri dell'Organizzazione europea dei brevetti;

i brevetti europei conferiscono al titolare, negli Stati membri designati, una volta espletata la procedura di convalida nazionale, i medesimi diritti che deriverebbero da un brevetto nazionale ottenuto negli stessi Stati;

atteso che un brevetto comunitario permetterebbe invece di ottenere un brevetto valido in tutti i Paesi della Comunità europea, con un unico deposito ed una più estesa tutela delle proprie invenzioni senza ulteriori costi per le successive fasi nazionali;

rilevato che:

la procedura per l'entrata in vigore del brevetto comunitario è stata improntata secondo la procedura di cooperazione rafforzata, che permette

ad alcuni Stati membri di stipulare accordi, prevedendo al contempo la possibilità di astensione da parte di altri Paesi europei;

a quanto risulta all'interrogante, la commissione giuridica del Parlamento europeo ha approvato l'accordo stipulato tra i rappresentanti dello stesso Parlamento per quanto concerne l'adozione del brevetto unico per la Comunità europea, che avrà validità in tutti i Paesi dell'Unione europea aderenti all'accordo. Esso prevede inoltre la creazione di un organo giudiziale comunitario dedicato alla proprietà intellettuale al fine di garantire l'unicità del diritto e la coerenza della giurisprudenza;

Italia e Spagna non hanno accettato le condizioni linguistico-giuridiche dell'accordo, pur conservando la facoltà di entrare a farvi parte successivamente. La proposta prevede infatti che ogni inventore possa beneficiare della tutela brevettuale nei 25 Paesi europei attualmente aderenti, presentando la domanda in una delle 3 lingue disponibili, inglese, francese e tedesco,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo, per quanto di competenza, non ritenga necessario attivare iniziative per garantire anche in Italia un brevetto che faccia parte dell'ordinamento giuridico comunitario, assicurando la tutela della proprietà intellettuale all'interno di tutti i Paesi membri con costi minimi di traduzione, favorendo in tal modo, in un momento congiunturale difficile come l'attuale, l'utilizzo della ricerca scientifica e tecnica del nostro Paese.

(4-08229)

GIARETTA, PICHETTO FRATIN. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e della salute.* – Premesso che:

il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», all'articolo 15, comma 13, stabilisce che «Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi: a) (...) gli importi e le connesse prestazioni relative a contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi, con esclusione degli acquisti dei farmaci, stipulati da aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, sono ridotti del 5 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto (...);»;

il testo normativo garantisce chiaramente il rispetto dell'originario sinallagma contrattuale, disponendo che la riduzione qui prevista debba applicarsi, in modo proporzionale, sia sugli «importi» che sulle «connesse prestazioni», come del resto risulta anche dal dibattito tenuto in 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio) al Senato;

si stanno verificando casi in cui le Aziende sanitarie danno una applicazione distorta della disposizione con una riduzione *ex lege* del 5 per cento dei prezzi di aggiudicazione, codificati nei contratti di fornitura in essere;

questa applicazione della disposizione, anziché portare ad una utile ed auspicabile razionalizzazione delle risorse in ambito sanitario, trasferi-

sce *tout court* l'intero onere della riduzione a carico dei fornitori, imponendo, di fatto, una vera e propria «tassa» sulle forniture alle Aziende Sanitarie, introducendo un inedito, ingiusto e penalizzante regime amministrato dei prezzi;

questa interpretazione della legge, adottata dagli Enti del Servizio sanitario nazionale, ma a parere degli interroganti scollegata dall'effettivo testo normativo e tale da riversare sui fornitori l'intero onere della razionalizzazione dei consumi interni, genera una situazione di manifesto danno alle Aziende, di incertezza estremamente grave, travisando completamente i più elementari principi di diritto in materia contrattuale;

considerato che a giudizio degli interroganti:

la formazione degli elementi dei contratti nell'ambito delle pubbliche forniture avviene nel rispetto delle procedure di gara disciplinate dal diritto comunitario, e un intervento legislativo che intervenisse direttamente *a posteriori* per modificare gli elementi dei contratti così stipulati rappresenterebbe una palese violazione *in primis* del diritto comunitario, dei basilari principi costituzionali e dei diritti civili degli imprenditori del mercato sanitario.

questa interpretazione, che non trova fondamento nella volontà del legislatore, creerebbe un ulteriore aggravio per le aziende fornitrici, permanendo, nonostante gli interventi legislativi introdotti in tema di rispetto dei termini di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni, ritardi nei pagamenti sovente superiori all'anno;

considerato inoltre che:

il comma 13, lettera *b*), del citato art. 15 stabilisce che «Qualora sulla base dell'attività di rilevazione di cui al presente comma, nonché sulla base delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli acquisti di beni e servizi, emergano differenze significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra individuati»;

l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sulla base del testo dell'art. 17, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha iniziato, a partire dal luglio 2012, a pubblicare alcune liste di prezzi di riferimento, precisando le modalità di rilevazione e determinazione dei prezzi. Questa procedura consente l'informazione sui prezzi e, se necessario, la verifica della corretta rilevazione ed interpretazione dei dati;

nulla invece viene stabilito per l'attività di rilevazione da parte delle Centrali regionali per gli acquisti, i cui dati e le modalità con cui gli stessi vengono rilevati, interpretati ed elaborati non sono disponibili. Non vi è quindi alcun possibile controllo da parte dei fornitori, interessati ad una verifica della correttezza del procedimento seguito, controllo che resta disponibile unicamente alla controparte contrattuale,

gli interroganti chiedono di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario emanare con urgenza opportuni atti di indirizzo che assicurino la giusta interpretazione della disposizione, conforme alla volontà del legislatore, prevedendo la riduzione degli importi del 5 per cento in corrispondenza della conseguente limitazione delle forniture, evitando insostenibili aggravii alle aziende fornitrici di beni e servizi;

se non ritengano necessario assicurare che l'attività delle Centrali regionali per gli acquisti avvenga con modalità di rilevazione e determinazione dei prezzi conoscibili dal sistema delle aziende fornitrici.

(4-08230)

MASCITELLI, BELISARIO. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno.* – Premesso che:

l'articolo 9, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, ovvero la cosiddetta *spending review*, dispone il divieto per gli enti locali «di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione»;

l'articolo 4 prevede lo scioglimento o vendita delle società *in house* che svolgono servizi nei confronti della sola Pubblica amministrazione escludendo tuttavia dall'applicazione di questa disciplina una serie di società, tra le quali figurano le società che svolgono servizi di interesse generale, anche di rilevanza economica, ovvero quelle riconducibili ai servizi pubblici locali;

il processo di riforma degli enti pubblici strumentali ha avuto una chiara implementazione nel corso della XVI Legislatura. Sebbene l'obiettivo di procedere ad una drastica riduzione di enti ed organismi pubblici, per razionalizzare il funzionamento della pubblica amministrazione e contenere le spese della stessa, sia stato affrontato più volte nel corso delle Legislature precedenti, la stratificazione normativa della materia testimonia la difficoltà di raggiungere adeguatamente gli obiettivi di semplificazione dell'apparato amministrativo e di contenimento della spesa pubblica;

considerato che il legislatore affida a Province e Comuni il compito di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi. Nel «rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali» (art. 52, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo n. 446 del 1997), gli enti hanno, a loro volta, la facoltà di affidare a terzi l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate. Tali «terzi» devono possedere specifici requisiti, quali l'iscrizione all'apposito albo dei soggetti privati abilitati e il versamento per intero di un capitale sociale non inferiore a 10 milioni di euro,

si chiede di sapere:

se ritenga che il divieto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012 si debba interpretare nel senso di ritenerlo applicabile anche alla costituzione di società a totale capitale pubblico tra enti locali, che dovesse possedere i requisiti comunitari per l'affidamento diretto e che avesse come oggetto sociale esclusivo la gestione e riscossione, volontaria e coattiva, delle entrate tributarie ed extra-tributarie dei Comuni soci;

in caso affermativo (pur in presenza della peculiarità dell'attività svolta, che è riconducibile alla fattispecie di esclusione disposta per i servizi pubblici locali dall'articolo 4 dello stesso decreto-legge) se ritenga opportuno e conforme all'ordinamento l'ingresso di enti locali nel capitale sociale di una società a totale capitale pubblico, già costituita e non soggetta ad obbligo di scioglimento per carenza dei relativi presupposti, che svolga attività di gestione e riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie degli enti locali.

(4-08231)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-03059, del senatore Andria ed altri, sul trasferimento delle funzioni e del personale di INCA e ENSE all'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione;

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-03061, della senatrice Bugnano e del senatore Belisario, sulla crisi degli stabilimenti De Tomaso automobili di Torino e Livorno;

3-03062, della senatrice Fioroni ed altri, sulla disciplina in materia di gestione degli impianti per la distribuzione di carburanti.